**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza

# OMICIDIO COLPOSO E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: UN'INDAGINE COMPARATISTICA

Tesi di Laurea di:
Valentina MACCAGNI
Matr. n. 676540

Relatore: Chiar.mo Prof. Piermaria CORSO

Correlatore: Prof. Manfredi BONTEMPELLI

Anno Accademico 2013-2014

*We must let go of the life we have planned,*
*so as to accept the one that is waiting for us*

Joseph Campbell

Introduzione .....7

# Parte prima

# ASPETTI SOSTANZIALI

## Capitolo I

## LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE NELL' ORDINAMENTO ITALIANO EX ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001

1. La responsabilità degli enti per i delitti colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche .....10

1.1. L'art. 25 septies: ambito applicativo .....11

1.2. Il criterio oggettivo di imputazione.....13

1.3. Il criterio soggettivo d'imputazione: i soggetti responsabili.....16

1.3.1. L'adozione di modelli di organizzazione e gestione .....18

## Capitolo II

## LA RESPONSABILITA' PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE NEL DIRITTO INGLESE PER IL REATO DI MANSLAUGHTER

1. The corporate manslaughter: background.....25

1.1. Dalla vicarius liability all'indentification theory .....27

1.2. I limiti della vicarious liability e dell'indentification theory: il disastro di Zeebrugee.....31

2.The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 .....37

2.1. Which corporates?.....41

2.2.The relevant duty of care.....45

2.2.1. Duty owed to its employees or to other workers .....48

2.2.2. Duty owed as occupier of premises .....50

2.2.3. Duties owed in connection with various activities .....51

2.2.4. Duty owed to anyone detained in custody .....52

2.3. The excluded duties .....53

2.3.1. Public policy and exclusively public function.....54

2.3.2. Military and police activities .....57

2.3.3. Emergency services and child protection and probation.....58

2.4. The gross breach of a relevant duty of care .....60

2.5. Causing death.....66

## Parte Seconda

## ASPETTI PROCESSUALI

Premessa.....69

### Capitolo I

### PRE-TRIAL

Introduzione .....73

1. The police.....73

1.1. Le funzioni e la normativa di riferimento .....75

1.2. The interview under caution and the right of silence.....76

1.3. The power of search and seizure.....84

1.3.1. The company documentation policy and the special procedures materials.....88

2. Non-police prosecution agency: Health and Safe Executive .....91

3. The Crown Prosecutor Service.....95

3.1. La struttura .....96

3.2. Le funzioni .....97

3.3. The evidential suffiency and public interest .....99

4. The Work-Related Death a Protocol for a Liason .....102
4.1. Management of the investigation .....103
4.2. The decision to prosecute and the DPP consent .....110

## Capitolo II

## TRIAL

1. Triable only on indictment .....113
2. Extent and territorial application .....115
3. The judge and the factors for jury .....119

## Capitolo III

## SENTENCING

1. La commisurazione della pena .....125
1.1. Unlimited fine .....127
1.2. Remedial orders .....129
1.3. Publicity orders .....130

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....132**

**BIBLIOGRAFIA.....139**

**INDICE DELLE SENTENZE.....148**

## *Introduzione*

La sentenza di condanna emessa da un tribunale inglese a seguito del procedimento *R. v. Birmingham & Gloucester Railway*[1] segna una svolta nella storia del diritto penale. E' infatti con tale sentenza che per la prima volta nel 1842 viene messo in crisi il secolare principio in forza del quale "*societas delinquere non potest"*.

Nel caso di specie, una società attiva nel settore del trasporto ferroviario, *la Birmingham & Gloucester Railway,* veniva ritenuta responsabile del reato di *public nuisance* per non aver rimosso un ponte che aveva illegittimamente eretto, e così condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria[2].

Come è facilmente immaginabile, sopratutto se si tiene in considerazione il fatto che si sta analizzando un sistema giuridico di *common law*, tale riconoscimento è sicuramente stato il punto d'arrivo tanto quanto punto di partenza di un processo di elaborazione lenta e non sistematica. Tralasciando momentaneamente un'analisi dettagliata circa l'evoluzione dei criteri imputativi della responsabilità delle *corporations* nonché l'attuale disciplina delle *corporate criminal liability*, ciò che interessa ora, al fine di delineare lo

---

[1] R.v. Birmingham and Gloucester Railway [1842] 3 QB 223.

[2] Su cosa esattamente accadde vi è incertezza, l'attività ufficiale di raccolta dei reports dei giudici ebbe inizio nel 1865, fino a quella data era affidata alla buona volontà dei privati. Parte della dottrina inglese sostiene che il reato si integrò perché fu violato il dovere di rimuovere il ponte, dettato da un giudice. Secondo un altro orientamento invece, la *corporation* fu condannata per non aver costruito un cavalcavia sulla ferrovia come invece imponeva lo *statute* che creava la persona giuridica. Così, R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Giuffrè, Milano, 2005, nota a pg. 32.

schema del presente studio è che, sebbene vi sia stato un divario lungo ben più di centocinquant' anni tra Inghilterra ed Italia[3] nell'accoglimento del principio della punibilità degli enti collettivi, ciò che accomuna invece, almeno da un punto di vista temporale i due ordinamenti, è la recente estensione del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, all'omicidio colposo e alle lesioni colpose commesse in violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro[4] e l'introduzione del *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*.

Scopo ultimo difatti, della presente ricerca, vuol essere un'esame della disciplina che i due ordinamenti, quello italiano e quello inglese, hanno predisposto al fine di poter accertare la responsabilità delle *societas* nell'ipotesi in cui si verifichi la fattispecie delittuosa *de qua.* Sicché si ritiene di dover analizzare prioritariamente, le fattispecie delittuose in esame per poi procedere ad uno studio della disciplina processuale inglese.

Per quanto concerne il versante italiano, come è noto, sia la fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose commesse in violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sia le norme processuali predisposte per l'accertamento della responsabilità degli enti sono disciplinati nel d. lgs. 231/01 rispettivamente all'art. 25 *septies* la prima e, nel Capo III, la seconda, benché il legislatore delegante infatti, all'art. 11, comma 1, lett. q), legge 29 settembre 2000, n. 300 avesse disposto che, per l'accertamento della

---

[3] In Italia perché venisse meno il principio del "*societas delinquere non potest*" si è dovuto infatti attendere il 2001, anno in cui, in attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300 venne emanato il decreto n. 231 recante appunto "*la disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".*

[4] L'ipotesi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro è stata introdotta, all'art. 25 *septies,* nel novero dei reati contemplati dal d. lgs. 231/01 in attuazione del disposto di cui all'art. 9 l. 3 agosto 2007, n.123, successivamente modificato dall'art. 300, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

responsabilità degli enti, si dovessero applicare, *"in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale"*.
In altri termini, il legislatore delegante richiedeva che per il suddetto accertamento venissero applicate le disposizioni del codice di rito penale fatti salvi i dovuti adattamenti imposti dalla peculiarità della fattispecie.
Disattendendo interamente tale prescrizione anzi, per meglio dire, invertendone il contenuto, l' attuale art. 34 d. lgs. 231/01 dispone "*per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo, nonché in quanto compatibili le disposizioni del codice di procedura penale"*.
Nello specifico, si rende dunque primariamente necessario lo studio della disciplina ex art. 25 *septies*, dei suoi innumerevoli rimandi alla disciplina di settore. Lo studio della normativa inglese ci condurrà invece ad analizzare il *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* (di seguito anche *CMCHA 2007*), il cui obiettivo è quello si disciplinare e sanzionare la condotta di enti (principalmente società ma non solo) dalla quale derivi la morte di un uomo e l'assetto processuale predisposto per l'accertamento della stessa.

**Parte prima**

# ASPETTI SOSTANZIALI

## Capitolo I

## LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE NELL' ORDINAMENTO ITALIANO EX ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001

### 1. La responsabilità degli enti per i delitti colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche

Con attuazione tardiva dell'art. 11, lett. c) l. 30 settembre 2000, n. 300, che imponeva al Governo di prevedere la responsabilità dell'ente "in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", l'art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123, successivamente modificato dall'art. 300, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha introdotto nel d. lgs. 231/01 l'art. 25 *septies*.

In forza del novello art. 25 *septies* si è così esteso, alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza, il novero dei c.d. reati-presupposto della responsabilità degli enti.

## 1.1. L'art. 25 *septies*: ambito applicativo

Prima di analizzare i profili di criticità, sostanziali e processuali, venutisi a creare a seguito dell'introduzione della fattispecie de qua, risulta opportuno soffermarsi sulla portata applicativa dell'art. 25 *septies.*

La norma in esame individua quali reati-presupposto i delitti di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo), nonché quello di cui all'articolo 590 terzo comma (lesioni colpose gravi o gravissime), entrambi commessi "*con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*".

In particolare, con riferimento all'ipotesi di omicidio colposo di cui al primo comma, il dettato normativo richiede che tale sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, d. lgs. 81/08, ossia della norma che commina le sanzioni a carico del datore di lavoro per violazione dell'art. 29, c.1 d.lgs. 81/08 che, a sua volta, demanda al medesimo l'obbligo di effettuare la valutazione e la elaborazione del documento di valutazione dei rischi (art. 17, lett. a, d. lgs. 81/08), nell'ambito delle tipologie aziendali specificate dallo stesso art. 55, c. 2, lett. a), b) e c).

Diversamente, per le fattispecie di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime contemplate rispettivamente al secondo e terzo comma dell'art. 25 *septies* è richiesto che esse siano state commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sicché, grava interamente

sull'interprete l'onere di individuare l'insieme delle regole cautelari la cui violazione può dar luogo al verificarsi del reato-presupposto.

A render ancora più complicato il lavoro dell'interprete vi è poi il richiamo dell'art. 25 *septies* co. 3 esclusivamente al co. 3 dell'art. 590 c.p.. Il co. 3 dell'art 590 c.p. infatti si riferisce esclusivamente alla *"violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"* , e non anche di quella sulla tutela dell'igiene e malattie professionali prevista invece dalla (stessa) rubrica dell'art. 25 *septies*.

La dottrina si è dunque interrogata sull'opportunità e liceità dell'includere nella sfera applicativa dell'art 25 *septies* le malattie professionali, tenuto conte che, includendole, si estenderebbe l'aggravante di cui al co. 3 dell'art 590 c.p. anche alle ipotesi di violazione delle norme in tema di igiene e salute sul lavoro con " un'inammissibile interpretazione analogica in *malam partem*"[5].

Secondo un primo orientamento, la questione è stata risolta ad opera del legislatore del 2008, che avrebbe *"meglio precisato il contenuto della norma, in termini coerenti con la rubrica, in modo che possano imputarsi all'ente anche le malattie professionali contratte nell'esercizio e a causa del lavoro"*[6].

Diversamente[7], vi è chi sostiene che non vi sia, sul piano della tipizzazione dell'illecito, alcuna differenza tra la vecchia e la nuova formulazione dell'art. 25 *septies* sicché il dubbio interpretativo permane.

---

[5] cit. D'ARCANGELO F., *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in Resp. amm. soc. enti, 2, 2008, pp. 79 e ss.

[6] cit. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in Riv. it. di Dir. e Proc. pen., 2009, pp. 695 e ss.

[7] G. GENTILE, *L'illecito colposo dell'ente collettivo, Riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter,* Giappichelli, Torino, 2009.

Tutt'al più, a detta di tale dottrina, l' *impasse* può esser risolto applicando la proprietà transitiva alle disposizioni in esame: l'art. 25 *septies* co.3 richiama l'art. 590 co. 3, c.p., che a sua volta rinvia all'art. 590 co. 2, c.p. dunque anche il primo e terzo termine sono collegati. Essendo collegati, il modello in base al quale bisogna valutare la natura colposa del fatto va ricavato esclusivamente della rubrica dell'art. 25 *septies,* ed il rinvio all'art. 590 co. 3, c.p. deve essere inteso come rinvio alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime di cui al co. 2 dello stesso articolo.

## 1.2. Il criterio oggettivo di imputazione

Se risulta innegabile che l'introduzione dell'art 25 *septies* nel novero dei reati contemplati dal d. lgs. 231/01 costituisce un'innovazione a lungo tempo auspicata[8] è d' altro canto evidente che l'inserimento di un reato colposo di evento, ha causato non pochi problemi di coordinamento con la disciplina generale contemplata dal decreto in esame[9].

Come è noto, l' illecito dell'ente ha una struttura complessa: affinché gli si possa muovere un rimprovero è necessario infatti che sia stato commesso un reato presupposto da parte di un soggetto che abbia un rapporto qualificato con la persona giuridica e che questo sia stato posto in essere nel suo interesse e a suo vantaggio. Tali sono i due elementi oggettivi che devono

---

[8] S. PESCI, *Violazione del dovere di diligenza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del D. Lg. N. 231/2001*, in Cass. pen. 2008, pg. 3967.

[9] E. AMATI, *La responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazioni delle norme relative alla sicurezza sul lavoro*, in G. INSOLERA (a cura di), *La nuova sicurezza sul lavoro III. Norme penali e processuali*, Zanichelli, Bologna, 2011, pg. 8.

imprescindibilmente sussistere come chiaramente disposto dall'art 5 d. lgs. 231/01.

Ma come può convivere la non volontà dell'evento morte o lesioni gravi o gravissime richiesta dall'art. 25 *septies* con la formula normativa *ex* art. 5 imperniata sul finalismo della condotta?

La dottrina e la giurisprudenza hanno a lungo dibattuto sul punto.

Tralasciando l'opinione estrema di chi perviene alla *interpretatio abrogans* dell'art 25 *septies* affermando la irriducibilità concettuale tra la coppia "interesse-vantaggio dell'ente" e la natura colposa dei reati di omicidio e lesioni, parte della dottrina e la giurisprudenza han cercato di risolvere il problema facendo leva sul secondo criterio di imputazione oggettiva, ovvero il vantaggio. Sicuramente infatti, secondo tale orientamento, se nelle ipotesi di reati colposi non è possibile rinvenire in chi agisce il fine di realizzare un interesse dell'ente, non è altresì da escludersi che la commissione del reato, o meglio, la condotta inosservate delle regole cautelari poste a tutela della sicurezza sul lavoro, abbia in concreto portato un vantaggio all'ente identificabile nel risparmio sui costi, talora notevoli, connessi alla sicurezza sul lavoro[10]. L'ente risponde dunque per i delitti colposi di cui agli artt. 589 e 590 c.p. quando l'inosservanza delle regole cautelari in materia di sicurezza da cui sono scaturiti, abbia comportato un oggettivo vantaggio economico per lo stesso, corrispondente al risparmio delle spese sostenute o che si sarebbero dovute sostenere per predisporre e gestire un adeguato sistema di sicurezza sul luogo di lavoro.

---

[10] Trib. di Trani, 11 gennaio 2010, Truck Center, in Dir. pen. e proc., 2010, pg. 845. Così anche D. PULITANO', *La responsabilità "da reato" degli enti: criteri di imputazione* in Riv. it.. dir. e proc. pen. 2002, pg. 415.

Al di là delle lodevoli ragioni che hanno portato la giurisprudenza a propendere per una siffatta interpretazione, è stato da subito messo in luce che si tratta di un'interpretazione che contrasta con il divieto di analogia in *malam partem*[11]. La legge infatti richiede che il reato, e non la condotta inosservante, sia stato posto in essere nell'interesse o comunque a vantaggio della società ovvero, il disposto dell'art 5 impone indiscutibilmente al giudice il dovere di accertare, nel caso dei delitti colposi di evento, che proprio l'evento sia stato compiuto nell'interesse e a vantaggio dell'ente e non la condotta negligente, imprudente o imperita.

A fronte di queste considerazioni, la dottrina prevalente sottolinea ormai da tempo la necessità di un intervento legislativo, l'unico strumento che si ritiene idoneo nel porre definitivamente fine ai dubbi interpretativi sollevati dal combinato delle due norme in esame. Le strade praticabili sembrano sostanzialmente due[12].

Riformulare l'art 25 *septies* prevedendo espressamente che l'ente ne risponda solo quando si dimostri che la morte o la lesione del lavoratore sia dipesa dalla violazione delle norme antinfortunistiche, violazione attuata nel suo interesse o a suo vantaggio.

Ovvero, riformulare l'art. 5 in modo tale da rendere compatibili i criteri di imputazione oggettiva anche alle ipotesi di reati colposi d'evento, riferendo il

---

[11] Cit. G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione,* in www.dirittopenalecontemporaneo.it .

[12] G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione,* in www.dirittopenalecontemporaneo.it. G. AMARELLI, *I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza,* in www.dirittopenalecontemporaneo.it . T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo,* Riv. it. di Dir. e Proc. pen., fasc. 2, 2009, pg. 695.

criterio dell'interesse alla condotta anziché al reato nel suo insieme, oppure eliminarlo, richiedendo che il reato sia stato posto in essere nell'esercizio dell'attività rischiosa caratteristica dell'ente e che sia stato cagionato dalla inosservanza delle regole cautelari predisposte dalla legge per quel tipo di attività, inosservanza dovuta dalla mancata inclusione nel Modello Organizzativo della normativa di settore.

Ai fini del presente studio, occorre mettere in luce che un' ulteriore soluzione praticabile dal legislatore potrebbe trarre ispirazione proprio dall'esperienza inglese la quale, come di seguito sarà più ampiamente messo in luce, conosce una pluralità di paradigmi di attribuzione della *corporate liability*, tra cui il *Corporate Manslaughter*.

Come in Terra d' Oltremanica, si potrebbe propendere cioè per un reato di omicidio colposo diverso ed autonomo da quello della persona fisica del quale risponderebbe l'ente qualora l'evento lesivo sia il risultato di un difetto di organizzazione riconducile ai suoi vertici.

## 1.3. Il criterio soggettivo d'imputazione: i soggetti responsabili

Oltre alla sussistenza del requisito *"interesse e vantaggio"* nei termini poc'anzi illustrati, l'art 5 d. lgs. 231/01 richiede che il reato presupposto sia stato posto in essere da un soggetto, persona fisica, legato all'ente da un rapporto funzionale.

L'art 5 del d. lgs. 231/01 in particolare, nel definire i criteri di ascrizione della responsabilità a carico degli enti, distingue la figura dei soggetti posti in posizione *"apicale"* ovvero: *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità*

*organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"* nonché *"persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"* (art. 5 co I lett. a), dai soggetti a questi ultimi subordinati *"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* c.d. appunto *sottoposti*. Tale distinzione rileva ai fini dell'individuazione del criterio soggettivo di responsabilità dell'ente (di cui si dirà oltre) che difatti, si configura diversamente a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza altrui. Per quanto concerne le fattispecie di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro, occorre poi accertare chi, a vario titolo, è tenuto alla adozione e/o attuazione delle norme cautelari in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Risulta pertanto necessario "incrociare" il disposto dell'art. 5 d. lgs. 231/01 con la disciplina del t.u. 81/08. Detto in altri termini, occorre individuare i soggetti che sono obbligati al rispetto e all'applicazione delle norme cautelari in materia di prevenzione, nelle due categorie, degli apicali o dei sottoposti, previste dalla normativa in tema di responsabilità degli enti dipendente da reato. A fronte di ciò, sembra potersi affermare senza alcun dubbio che, il datore di lavoro (art. 2 comma I, lett. b) d. lgs. 81/01) ed il lavoratore (art. 2 comma I, lett. a) d. lgs. 81/08) rientrano rispettivamente nella categoria degli apicali i primi e dei sottoposti i secondi[13]. Qualche incertezza

---

[13] In tal senso: F. CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro,* in AA.VV.,*Sicurezza nel lavoro - Colpa di organizzazione e impresa* (a cura di CURI), Bologna, 2009, pp. 136-137. Così anche A. ROSSI, F. GERINO, *Art. 25-*septies *d. lgs. 231/2001, Art. 30 d. lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti,* Resp. amm. soc. en*ti,* 2009, 2, pp. 18-19. A. NISCO, *La delega di funzioni nel testo unico sulla sicurezza del lavoro,* in AA.VV., *Sicurezza nel lavoro,* in AA.VV., *Colpa di organizzazione e impresa* (a cura di Curi), Bologna, 2009, pp. 122-123.

in più permane invece in relazione alle altre figure contemplate nel decreto in esame: il preposto (art. 2 comma I, lett. e) d. lgs. 81/08), benché garante dell'incolumità dei lavoratori, essendo privo di poteri organizzativi e direttivi, dovrebbe rientrare nella categoria dei sottoposti così come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2 comma I, lett. f) d. lgs. 81/08) ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2 comma I, lett. i) d. lgs. 81/08). Il medico competente (art. 2 comma I, lett. h) d. lgs. 81/08), in quanto per lo più consulente esterno si ritiene destinatario solo del codice etico[14].

Infine, ancora minori certezze si hanno circa la qualificazione del dirigente. L'art 2 comma I lett. d) laddove dispone che il dirigente è colui che "*attua le direttive del datore di lavoro"* porterebbe ad inquadrarlo tra i soggetti sottoposti all'altrui vigilanza e controllo, salvo poi lo stesso articolo concludere specificando che il dirigente attuerà le direttive *de quo "organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*: formula questa che sembra spostare la sua qualifica verso gli apicali[15].

### 1.3.1. L'adozione di modelli di organizzazione e gestione

Ritornando alla suddivisione tra soggetti apicali e sottoposti, come poc'anzi accennato, tale rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 6 ovvero dell'art. 7 d.

---

[14] A. ROSSI, F. GERINO, *Art. 25*-septies *d. lgs. 231/2001, Art 30 d. lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti,* cit., 9: "*Pare corretto ipotizzare che il modello si debba distinguere dal così detto -codice etico-, che, non coperto dalle regole del d. lgs. 231/01, ha la diversa funzione di recare la -carta dei valori- dei quali il singolo ente si fregia, [...]. Codice etico che avrà come destinatari pur sempre i medesimi soggetti (apicali e sottoposti) destinatari del modello, ma altresì, in ragione proprio della diversa funzione, i patners contrattuali, dai quali l'ente si attende che i relativi canoni di comportamento siano condivisi come uno standard di best practice nella gestione degli affari.*".

[15] A. ROSSI, F. GERINO, *Art. 25*-septies *d. lgs. 231/2001, Art. 30 d. lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti,* pg. 18 e ss.

lgs. 231/01 in materia di criteri soggettivi della responsabilità degli enti. Ai fini dell'attribuzione della responsabilità all'ente infatti non è sufficiente il collegamento puramente oggettivo prospettato dall'art. 5 ma è necessaria la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dagli art. 6 e 7.

In particolare, nel caso in cui il reato sia stato posto in essere da un soggetto con funzioni di rappresentanza, di amministrazione e direzione dunque, un soggetto posto al vertice dell'organizzazione aziendale, l'art 6 richiede che, affinché l'ente possa esser dichiarato esente da responsabilità, deve dimostrare (quindi, con evidente inversione dell'onere probatorio) di aver attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi in concreto.

Diversamente, nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui vigilanza, l'art. 7 dispone che l'ente sarà responsabile solo qualora la pubblica accusa dimostri che, la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Il medesimo articolo prosegue poi al comma secondo esclude in ogni caso *"l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Dal dettato degli articoli in esame risulta in modo evidente il ruolo fondamentale che il legislatore ha affidato ai modelli organizzativi.

Se infatti, la loro adozione non è obbligatoria *ex lege*, la stessa garantisce all'ente l'esclusione della responsabilità qualora predisposti ed adottati nel rispetto dei requisiti normativi contemplati dall'art. 6 comma II d. lgs. 231/01.

Nello specifico i modelli *ex* d.lgs. 231/01 devono: *"a) individuare le attività nel cui ambito possono esser commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Ritornando ora all'ipotesi delittuosa oggetto del presente studio ovvero all'omicidio colposo e alle lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, occorre tenere in considerazione anche la disciplina di settore.

Con l'art. 30 t.u. 81/08 il legislatore ha voluto prescrivere in modo più dettagliato i requisiti strutturali ai quali i modelli organizzativi devono attenersi, per esplicare il loro effetto scusante anche in materia antinfortunistica. Se nelle sue disposizioni essenziali non aggiunge nulla di nuovo a quanto già era richiesto *ex* 231/01 ovvero: valutazione e prevenzione dei rischi, gestione delle emergenze; non altrettanto può

dirsi in riferimento alla previsione di cui al comma II dell'obbligo di predisporre *"idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1"*. A fronte di questa specificazione recentemente effettuata dal legislatore la dottrina si è interrogata sul rapporto che intercorre tra gli artt. 6 e 7 del d. lgs. 231/01 e l'art. 30 t.u.. Detto in altri termini, si è posto l'interrogativo se quest'ultima norma si presentasse come speciale, e

dunque derogatoria rispetto alla disciplina del d. lgs. 231/01 ovvero avesse soltanto lo scopo di dettagliare quella parte dei modelli destinata alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25 s*epties*. Quest'ultima è la tesi accolta dalla dottrina prevalente[16], secondo la quale appunto, l'art. 30 d. lgs. 81/08 *"non si presenta speciale rispetto ai generali contenuti degli artt. 6 e 7 d. lgs. 231/01 ma si presenta come norma di specificazione dei contenuti della parte di modello appunto legata all'art. 25 septies*"[17]. A sostegno di tale lettura vi è innanzitutto la constatazione che, se così non fosse, si potrebbe sollevare il dubbio di costituzionalità per eccesso di delega proprio sull'art. 30 t.u.; come è noto infatti con la legge delega 123/2007 veniva disposta la modifica del solo apparato sanzionatorio dell'art. 25 *septies* e non la creazione di un

---

[16] di opinione diversa è invece T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile inquadramento normativo,* in Riv. it. Dir e Proc. pen., 2009, pg. 701, secondo la quale in forza dell'art. 30 d. lgs. 81/08 è stato creato un *"doppio modello: uno valido solo in relazione ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose; l'altro per tutti i rimanenti reati-presupposto.".*

[17] cit. A. ROSSI, F. GERINO, *Art. 25-*septies *d. lgs. 231/2001, Art 30 d. lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti,* pg. 12.

sottosistema derogatorio rispetto al dettato degli artt. 6 e 7 d. lgs. 231/01[18]. Inoltre, l'ipotetica predisposizione da parte dell'ente di un modello da un lato conforme alle disposizioni dell'art. 30 t.u. ma, pedissequamente non osservante di tutte le disposizioni dell'art. 6 d.lgs. 231/01 potrebbe determinare la generale inefficacia dello stesso. Accolta questa impostazione, ne consegue che: innanzitutto l'ente non è gravato dall'obbligo normativo di assunzione della parte di modello contemplata all'art. 30 ma, l'adeguarsi

---

[18] Art. 1 l. 123/07 (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
"*1.[...] 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: [...] f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:*

*1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;*

*2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;*

*3) la previsione defila sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;*

*4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;*

*5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;*

*6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali; [...]".*

rimane un suo onere come esattamente disposto dagli artt. 6 e 7 in relazione ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella loro interezza. Ed ancora, il rispetto delle disposizioni dell'art. 30 da parte dell'ente non costituisce una presunzione assoluta di innocenza dello stesso: infatti, nonostante l'infelice dettato normativo, nessuna parte di modello benché conforme alle prescrizioni di cui alle linee guida Uni-Inail o allo standard OHSAS 18001:2007 o, adottata sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, è da considerarsi vincolante per il giudice. L'efficacia del modello deve esser concretamente valutata caso per caso secondo l'ordinaria discrezionalità caratteristica di ogni procedimento penale come d'altro canto è sancito dagli artt. 34 e 36 d. lgs. 231/01. Dunque, il giudice dovrà porsi nella porsi nella situazione ex ante, al tempo della commissione del reato e valutare se in base alle conoscenze disponibili in quel dato momento era possibile prevedere la commissione di quel fatto di reato e se quindi era possibile adottare un modello idoneo a prevenirlo diverso da quello assunto in concreto. Infine l'art 30 costituisce sicuramente un nucleo di regole cautelari la cui violazione può dar luogo ad un ipotesi di colpa specifica per violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma, essendo solo una parte del modello, il rispetto di dette regole non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di muovere un rimprovero all'ente a titolo di colpa

generica qualora il modello di organizzazione, gestione e controllo risulti nella sua interezza inidoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi[19].

---

[19] così: L. VITALI, *Modelli organizzativi e sicurezza sul lavoro: proposte pratiche per la redazione di compliance programs orientati alla prevenzione dei reati ex art. 25-septies d. lgs 231/01*, Resp. amm. soc. enti, 2009, 2, pg. 26. A. ROSSI, F. GERINO, *Art. 25-septies d. lgs. 231/2001, Art 30 d. lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti*, pg. 15. Giunge invece a conclusioni parzialmente diverse T. VITARELLI, (cfr. Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile inquadramento normativo). L' Autrice, come già messo in luce, partendo dal presupposto che con l'art. 30 d. lgs. 81/08 sia stato creato un ulteriore modello rispetto a quello ex 231/01 conclude che il giudizio per le ipotesi di reato ex 25-septies dovrà mantenersi "*nell'ambito della colpa specifica, senza cioè i consueti sconfinamenti nella sfera della colpa generica*". Appare necessario evidenziare che seguendo tale impostazione si giunge ad nuovo capovolgimento dell'onere probatorio: l'ente dovrà dimostrare la conformità del modello adottato alla disciplina dell'art. 30 d. lgs. 81/08 mentre all'accusa dovrà dimostrare l'inadeguatezza dello stesso.

# Capitolo II

# LA RESPONSABILITA' PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE NEL DIRITTO INGLESE PER IL REATO DI MANSLAUGHTER

## 1. The corporate manslaughter: background

Come anticipato, fu proprio il Regno Unito grazie al forte pragmatismo [20]caratteristico dei sistemi di *common law* il primo, nel lontano 1842, a mettere in crisi il secolare principio in forza del quale "*societas delinquere non potest*". Risulta necessario chiarire da subito che l'odierno *corporate manslughter* è la trasposizione in ambito "statutario" [21] di un reato che la giurisprudenza aveva già elaborato nel lungo corso degli anni. Trasposizione resa necessaria da una continua incapacità del *corporate manslaughter* giurisprudenziale di dare risposta alle istanze di giustizia mosse sempre più frequentemente dalla società inglese a seguito dei disastri che, sul finire del secolo scorso, hanno sconvolto l'opinione pubblica inglese.[22] Con il CMCHA 2007 dunque l'Inghilterra cerca di dar soluzione alle diverse problematicità del reato di *common law* che di fatto e, come verrà messo in luce di seguito,

---

L. VITALI, *Modelli organizzativi e sicurezza sul lavoro: proposte pratiche per la redazione di compliance programs orientati alla prevenzione dei reati ex art. 25-septies d.* lgs *231/01*, Resp. amm. soc. enti, 2009, 2, pg. 26.

[21] Come è noto, le fonti del diritto inglese sono la common law ovvero il diritto di elaborazione giurisprudenziale e la statue law ovvero la legge formale emanata dal Parlamento.

[22] Ci si riferisce al disastro di Zeebrugee si veda *para* 2.2.

avevano consentito agli enti di sfuggire ad ogni forma di responsabilità penale. Per comprendere l'attuale disciplina inglese è dunque prioritariamente necessario esaminare le regole di *common law* che, prima della riforma del 2007, disciplinavano l'omicidio colposo commesso dalle società.

In Inghilterra come in Italia, perché si possa parlare di reato è necessaria la compresenza dell'elemento oggettivo vale a dire il cd. *actus reus* ovvero la condotta cioè, l'azione od omissione antigiuridica e dell'elemento soggettivo, la cd. *mens rea* cioè la necessità che, il fatto di reato sia personalmente rimproverabile all'autore dello stesso. Diversamente dal nostro ordinamento penale però, quello inglese contempla anche ipotesi di responsabilità penale oggettiva: la cd. *vicarius liability* cioè , ipotesi nella quale "*un elemento del fatto di reato o l'intero fatto di reato viene addossato all'agente senza che sia necessario accertare la presenza del dolo o, almeno, della colpa*".[23]

Se si ipotizza la commissione di un *strict liality offence* da parte di ente, non sorgono, come è facilmente immaginabile, grandi problemi concettuali.

Non stupisce quindi che, nel primo e già citato caso sottoposto al vaglio della Corte nel lontano 1842, la *Birmingham and Gloucester Railway* veniva ritenuta responsabile del reato di public *nuissance* per non aver rimosso un ponte che aveva illegittimamente eretto. Il reato di *public nuissance* è un reato di *common law* e si configura allorquando viene posto in essere o un atto non autorizzato dalla legge ovvero quando vi è un'omissione che costituisce la violazione di un dovere giuridico e questi ostacolano o impediscono ai

---

[23] cit. MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale Parte Generale*, Giuffrè Editore, 2004, pg. 212.

cittadini l'esercizio di diritti riconosciuti a tutti i sudditi di Sua Maestà[24]; ebbene, uno *strict liability offence*. Non è un caso dunque che la prima applicazione di una sanzione penale ad una società riguardasse da un lato, un'ipotesi di responsabilità oggettiva e dall'altro, un comportamento omissivo che richiedeva pertanto la mera inosservanza di una pretesa normativa. Il reato di omicidio però non rientra nel quadro dei *stric liability offence* sicché, perché possa essere addebitato, è necessaria oltre che la prova dell'*actus reus*, quella di una *guilty mind*.

## 1.1. Dalla vicarius liability all'indentification theory

La prima svolta nella storia della *corporate criminal liability* si ha negli anni '40 del secolo scorso quando, in forza di tre sentenze rese nei casi *D.P.P. v. Kent and Sussex*[25]*, R. v. ICR Haulage*[26] e *Moore v. I. Breler*[27], viene costruita una responsabilità diretta della persona giuridica e, parallelamente, inizia ad emergere la distinzione tra il meccanismo della *vicarius liability* (applicabile soltanto per i reati a responsabilità oggettiva), ed il criterio dell'*identification* (necessario per le fattispecie come il *manslaughter* che richiedono la *mens*

---

[24] per un'analisi più approfondita si veda D. ORMEROD, *Smith and Hogan's Criminal Law*, Oxford UP, Oxford, 2008, pg. 1117 e ss.

[25] DPP v. Kent and Sussex Contractors Ltd (1944) K.B 146.

[26] R. v. ICR Haulage Ltd (1944) K.B. 551.

[27] Moore v. Bresler (1944) 2 All E.R. 515.

*rea)*.[28] Il nuovo[29] criterio di imputazione elaborato dalla giurisprudenza si fonda sull'idea che la *corporation* si identifica pienamente nel comportamento dei suoi dirigenti, in altri termini, le azioni e la volontà di alcuni sui dipendenti costituiscono le azioni e la volontà della società stessa sicché, quest'ultima ne risponde come se avesse posto in essere un fatto illecito tipicamente proprio. In particolare:

3. con la sentenza *DPP v. Kent and Sussex Contractors Ltd.,* la società viene condannata per aver falsificato l'attestazione necessaria per ottenere un buono per il carburante avendo violato: il *Motor Fuel Rationing Order* che sanziona le frodi ai danni del servizio di razionamento del carburante e, il *Defence General Regulation* del 1939 che punisce le false dichiarazioni contenute nei documenti. Il giudice *Caldecote*, chiamato ad esprimersi in fase di appello, statuisce: "*a company is incapable of acting or speaking or even of thinking except in so far as its officers have acted or spoken or thought*"[30] ovvero: una società è incapace di agire, parlare o pensare, se non nella misura in cui agiscono, parlano o pensano i suoi dirigenti. "*I dirigenti sono la società"*[31] e pertanto la società può rispondere anche di quei reati, come quelli in esame, per cui è richiesta la *mens rea*.

---

[28] C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato, La responsabilità penale delle società*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 148-149.

[29] Ad onor del vero, la dottrina inglese maggioritaria ritiene che non si tratti di un nuovo criterio di imputazione ma che, pur non facendone espressamente menzione, le tre sentenze in esame abbiano ripreso la dottrina dell'alter ego della law of torts così, R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, pg. 50

[30] *D.P.P. v. Kent & Sussex Contractors Ltd.* [1944] KB 146.

[31] *D.P.P. v. Kent & Sussex Contractors Ltd.* [1944] KB 146

4. Nel caso *R. v. ICR Haulage*, di pochi mesi successivo, la società viene condannata per il reato di *conspiracy to defraud* avendo concorso con il direttore ed altri nove impiegati nel truffare un acquirente facendogli pagare il prezzo per quantitativo di merce superiore a quello effettivamente consegnato. Pur senza dettagliate argomentazioni alla base della decisione emessa, anche in questo secondo caso, la società viene condannata non per fatto altrui ma proprio in quanto, il fatto di reato posto in essere dal dirigente doveva considerarsi fatto proprio della *Haulage*.
5. Infine, giunge la sentenza *Moore v. Bresler* che confermando l'orientamento dalla giurisprudenza, condanna la compagnia per aver violato il *Finance Act (No.2)* del 1940 il quale, alla *sec. 35* punisce con la pena pecuniaria coloro che, allo scopo di trarre in inganno, fanno uso di un documento falso. Nel caso di specie, due manager della società vendevano beni appartenenti alla stessa e, per lucrare sul ricavo derivante dalla vendita, avevano falsificavano i relativi documenti che, confluendo nella contabilità generale ne compromettevano l'autenticità.

Pur non potendo negare l'importanza storica delle tre sentenze in esame, la dottrina anglosassone è da sempre stata unanime nel riconoscere i limiti intrinsechi alle stesse. Seppur infatti ad esse bisogna riconoscere la creazione di un nuovo modello di imputazione della responsabilità degli enti, nessuna di queste riuscì a delinearne in modo chiaro il contenuto ed i limiti applicativi[32]. Per quale motivo la *mens rea* dei singoli si trasforma nella *mens rea* della

---

[32] C. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales,* in AA.VV. *Societas puniri potest. Atti del convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Diritto Penale Comparato dell' Università di Firenze 15-16 marzo 2002* (a cura di F. Palazzo), Padova, Cedam, 2003, pg. 115: "*None of these cases gave any clear idea as to how far this doctrine whereby the mens rea of certain company officiers could be imputated to the company should extend*..".

*corporation*? Ed inoltre, ai fini della configurabilità della *corporate liability* sono rilevanti i soli stati mentali e fatti dei *vertici* ovvero, di qualsiasi persona appartenente alla società indipendentemente dalla posizione lavorativa ricoperta? Per aver risposta a questi fondamentali interrogativi, bisogna attendere il 1972 anno in cui, la *House of Lord* viene chiamata ad esprimersi in merito al caso *Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass*. Nel 1971, la società *Tesco,* proprietaria allora di circa ottocento supermercati, viene rinviata a giudizio per aver violato la *sec.* 11 (2) del *Trade Descriptions Act* del 1968 avendo offerto in vendita prodotti ad un prezzo inferiore a quello poi realmente praticato. In particolare, in uno dei punti vendita un detersivo al quale era stato apposta l'indicazione "offerta speciale", veniva poi venduto a prezzo pieno in quanto, il *branch manager* non accorgendosi che, le scatole di detersivo erano terminate, aveva continuato ad esporre al pubblico il cartello con il prezzo scontato. Durante il processo, la *Tesco Ltd.* invoca la *sec.* 24 (1) del medesimo *Act* in forza della quale è esclusa la responsabilità qualora l'imputato provi l'esistenza di una *due diligence defence* vale a dire, qualora l'imputato provi (con un evidente inversione dell'onere probatorio) che "il reato si è verificato a causa dell'azione od omissione di un'altra persona".[33] Nel caso di specie, la difesa sosteneva che il *branch manager* ricoprendo un ruolo ai margini della gerarchia aziendale non poteva *identificarsi* con la società ma bensì era "quell'altra persona" che autonomamente aveva posto in essere il fatto illecito. La *House of Lords* condividendo la tesi proposta della difesa condanna il *branch manager* ed assolve la *Tesco Ldt.*. Ciò che rileva maggiormente però, ai fini del presente studio è che nel giungere a giudizio, la Suprema corte

---

[33] C. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales*, pg. 115.

inglese chiarisce il contenuto e i limiti dell'*identification theory*. Non ci si interroga più sulla possibilità ormai assodata di muovere un rimprovero all'ente per un *mens rea offence* ma, sul quando ciò avvenga cioè su quali soggetti sono in grado di impegnare la società al punto che la volontà degli uni è la volontà dell'altra.[34] Nella sentenza si legge dunque che la società può esser condannata solo per gli atti posti in essere da "*the board of directors, the managing director and perhaps other superior officiers of a company [who] carry out the functions of management and speak and act as the company. The subordinates do not*"[35]. In altri termini, l'ente societario può esser dichiarato colpevole per un reato che richiede la prova della *mens rea*, nella misura in cui, la persona fisica che ha commesso il fatto di reato è innanzitutto identificabile all'interno della società e ricopre poi in questa una carica in forza della quale, non può non esserne considerato *the directing mind and will*.

## 1.2. I limiti della vicarious liability e dell'indentification theory: il disastro di Zeebrugee

A seguito della sentenza *Tesco v. Natrass*, come si è fin ora cercato di mettere in luce, emergono con più chiarezza i contenuti dei criteri di imputazione delle società elaborati dalla giurisprudenza inglese e pedissequamente i limiti delle stesse.

Il criterio della *vicarious liability*, applicabile alle fattispecie di reato per cui non è richiesta la componente soggettiva, se da un lato consente di condannare l'ente ogniqualvolta sia stato commesso un reato da un suo dipendente senza

---

[34] C. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales*, pg. 115

[35] cit. Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass (1972)AC 153.

la necessità di indagare il ruolo da questo rivestito nella compagine sociale, dall'altro entra in gioco solo nelle ristrette ipotesi *strict liability*. Per contro, l'*identification theory* se consente di allargare la possibilità di colpevolezza delle società a tutte le fattispecie ben più numerose per cui è richiesta la *mens rea*, richiedendo che il reo persona fisica sia *the mind and the will of the company*, restringe il suo campo di applicazione ai casi in cui il reato sia stato commesso dalla cerchia dei dirigenti. Inoltre, quest'ultima teoria non tiene in considerazione le diverse realtà sociali: se infatti, d'innanzi a piccole società non è così remota la possibilità di individuare con sufficiente certezza chi ha agito e che ruolo effettivamente svolge all'interno della società, non altrettanto può dirsi dei casi in cui si debba provare la colpevolezza di una grande struttura imprenditoriale. In questo caso infatti, spesso si assiste ad una suddivisione dei compiti e delle varie competenze che rende concretamente molto difficile l'individuazione della responsabilità del singolo soggetto.[36]Se la *vicarious liability* e l' *identification theory* in astratto potevano così sembrare in grado di compensarsi a vicenda andando a colmare l'una i limiti

---

[36] Così, C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato, La responsabilità penale delle società*, pp. 153-154. Inoltre, in Avv. P. DE GIOIA-CARABELLESE - Avv. I. A. SAVINI, *La "231" nel Regno Unito: riflessioni comparatistiche in merito al cd. omicidio societario (corporate manslaughter) e al corporate manslaughter and corporate homicide act 2007*, in *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, Plenum, 2011 (3), a supporto di suddetta tesi viene citato il caso R v Peter Kite. Il caso di specie riguarda la morte di quattro ragazzi i quali avevano preso parte ad una gita in canoa organizzata dalla OLL Ltd. di Mr. Kite, la società fu condannata per corporate manslaughter in quanto essendo Mr. Kite unico amministratore e dipendente, non poteva non esserne the mind and the will.

dell'altra, il perfetto binomio però si rileva ben presto inadeguato[37] a combattere il problema della responsabilità penale degli enti. Ciò appare in modo evidente nei casi che, negli anni immediatamente successivi, la giurisprudenza si trova a fronteggiare. Nel 1991 in particolare, la *P&O European Ferries*[38] viene imputata assieme ad otto suoi dipendenti per omicidio colposo: il 6 marzo del 1987 il battello *Herald of Free Enterprise* di sua proprietà, in partenza dal porto di *Zeebrugge* e diretto a *Dover*, si capovolge ed affonda dopo 20 minuti dall'aver preso il largo causando la morte di 188 persone. Il processo per il disastro di *Zeebrugge* benché concluso con l'assoluzione della *P&O European Ferries* e di sei degli altri sette imputati, è considerato il caso "chiave" in tema di responsabilità degli enti per omicidio colposo. Con esso infatti emergono tre punti fondamentali della disciplina *de quo*: l'inadeguatezza del binomio *vicarious liability - identification theory*, la compatibilità tra *corporate liability* e il reato di *manslaughter* ed infine, la necessità di un intervento legislativo. Iniziando dal binomio *vicarious liability - identication theory*: a seguito del disastro viene *in primis* aperta un'inchiesta di natura amministrativa dal Ministero dei trasporti a seguito della quale si accertava che il battello era affondato perché i portelloni di prua erano stati lasciati aperti consentendo all'acqua di entrare e

---

[37] Nel diritto inglese poi vi sono fattispecie di reato per cui se, non è richiesta da parte del pubblico ministero la prova circa l'elemento soggettivo, è tuttavia concessa all'imputato la possibilità (c.d. defence) per mezzo dell'inversione dell'onore della prova di dimostrare di aver usato tutta la diligenza dovuta per evitare il verificarsi dell'evento lesivo. Si tratta dunque di figure di reato che si potrebbero definire ibride: a metà strada tra la responsabilità oggettiva e la necessità di provare la mens rea sicché, per queste ipotesi, in modo ancor più evidente la netta alternativa data dalla vicarious liability ovvero identification theory appare ancor più semplicistica. Così, C. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales*, pg. 117.

[38] R. v. P & O European Ferries (Dover) Ltd, (1991), 93 Cr App R. 72 Central Crim Ct.

ovviamente di inabissarlo. Se era certo che il responsabile della chiusura dei suddetti portelloni al momento della partenza stava dormendo nella sua cabina, veniva altrettanto accuratamente messo in luce che la responsabilità dell'accaduto si collocava su vari livelli.[39] Proprio la constatazione che tutti coloro che erano coinvolti nella gestione erano singolarmente responsabili di errori, rendeva impossibile *identificare* quel soggetto che ai sensi dell'*identification theory* esprimeva *the will and the mind* della società. Inoltre, dal momento che l'elemento soggettivo del *manslaughter* non poteva riconoscersi nell'aggregazione delle molteplici carenze organizzative[40] ma presupponeva la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una singola azione connotata da grave negligenza e che questa era stata posta in essere dall'assistente di bordo (che non si poteva di certo ritenere la mente e la volontà delle società), la *P & O* non poteva esser dichiarata colpevole di *manslaughter*. Non poteva poi rispondere di omicidio colposo in forza della *vicarious liability* essendo il *manslaughter* un reato per il quale è richiesta la *mens rea* la sua applicazione era esclusa a priori sicché, né l'uno né l'altro criterio di attribuzione della responsabilità penale delle società risultava di fatto applicabile ed utile al caso in esame. Al di là del verdetto di assoluzione emesso a fronte delle constatazioni appena illustrate, con la sentenza in esame, viene affrontata la questione, risolta negativamente nel caso *Cory Brothers*

---

[39] Così, DEPART OF TRANSPORT, *Herald of Free Enterprise, Report of court no. 8074,* in http://www.maib.gov.uk/cms_resources.cfm?file=/hoffefinal.pdf pg. 8.

[40] Come d'altro canto era stato efficacemente messo in luce dall'inchiesta del Coroner (sulla figura del Coroner si dirà in seguito, vedi *infra* )immediatamente successiva a quella del Ministro dei Trasporti. In particolare questi, nell'istruire la giuria aveva accuratamente precisato che un verdetto di manslaughter presupponeva la prova di *una singola* azione connotata da grave negligenza e che questa non poteva esser ricostruita aggregando le azioni di diversi soggetti. Si veda R. v. H.M. Coroner for East Kent ex parte Spooner and others [1989] 88 Cr. App. R. 14.

del 1927[41] della procedibilità di una società per il reato di omicidio. Nella tradizione di *common law*, il reato di *manslaughter* era concepito come l'uccisione di un uomo da parte di un altro uomo. La difesa della *P & O European Ferries* così, sottoponendo alla Corte le diverse definizioni di *manslaughter* raccolte nel corso degli anni dalla più autorevole giurisprudenza e dottrina[42], sollevava in via preliminare un'eccezione diretta a sostenere l'impossibilità di procedere nei confronti di una società. Con un affermazione che pur priva di per sé di valore vincolante non venne più messa in discussione il giudice *Turner*, rigettando l'eccezione, statuiva: "*I find unpersuasive the argument of the company that the old definitions of homicide positively exclude the liability of a non natural person to conviction of an offence of manslaughter. Any crime in order to be justiciable must have been committed by or through the agency of a human being. Consequently, the inclusion in the definition of the expression -human being- as the author of the killing was tautologous [...]. Suffice it that where a corporation through the controlling of one of its agents, does an act wich fulfils the prerequisites of the crime of manslaughte, it is properly indictable for the crime of*

---

41 R. v. Cory Brothers Ltd. and Co. [1927] 1KB 810: è il primo procedimento instaurato avverso una persona giuridica per il reato di manslaughter. In quell'occasione, la società Cory and Brothers veniva rinviata a giudizio a seguito della morte di un suo dipendente ed immediatamente assolta. Nella motivazione della sentenza, il giudice Finlay J. non si dilunga nel motivare il perché un reato di mens rea non può esser commesso da una società ma richiamando le sentenze precedenti in materia, le conferma. Per un'analisi più accurata del caso si veda R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, pg. 44 ss.

42 Vennero citate le definizioni di manslaughter estratte da E. Coke del 1601, quelle contenute in Halsbury's Laws of England dal quarto secolo al 1990, nonché alcune pronunce di altri ordinamenti di common law come quello neozelandese ed americano secondo i quali il manslaughter era appunto il "killing of human being by another". Così, in D. ORMEROD, *Smith and Hogan, Criminal Law: Cases and Materials*, Oxford UP, Oxford, 2009, pg. 382 e G. GENTILE, *L'illecito colposo dell'ente collettivo: riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter*, pg.114 in nota.

*manslaughter*".[43] Dunque secondo il giudice *Turner* una *corporation* poteva esser condannata per omicidio colposo se uno dei suoi *controlling agents* aveva posto in essere una condotta munita di tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi richiesti. Con il trauma di Zeebrugee ad ogni modo si volta pagina[44]: le carenze della dottrina dell'*identification* da un lato e la consapevolezza ormai raggiunta che anche le società possono commettere un *manslaughter crime* dall'altro nonché, l'amara constatazione delle sempre più frequenti morti a seguito di incidenti sul luogo di lavoro[45] portano già nel 1997 il Segretario di Stato Jack Straw ad annunciare la volontà del Governo inglese di far propria la proposta della *Law Commission* relativa al *corporate killing*[46]. Bisogna però attendere gli anni 2000 perché il Governo presenti una prima bozza articolata ed il 2005 perché venga presentato il primo progetto preliminare sottoposto alla valutazione del *Joint Committee* dell' *Home Affairs* e del *Work and Pension Commitee* della *House of Commons*. Dopo le ampie consultazioni di questi due organi costituiti da docenti universitari, giudici, rappresentanti degli ordini professionali e imprenditoriali nonché da sindacati e le loro indicazioni volte a migliorare la prima bozza proposta dal Governo viene presentato un nuovo progetto denominato *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Bill*. Il 26 luglio 2007 dopo alcune modifiche apportate a

---

[43] La sentenza è pubblicata in D. ORMEROD, *Smith and Hogan, Criminal Law: Cases and Materials*, pp. 382-383.

[44] C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società, pg.139.*

[45] Soltanto nel biennio compreso tra il 1996 e il 1998 si verificarono nel Regno Unito 510 decessi e 47803 infortuni a seguito di incidenti sul luogo di lavoro così, C. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales*, pg. 125.

[46] HOME AFFAIRS AND WORK AND PENSIONS COMMITTEES, *Draft Corporate Manslaughter Bill: First Joint Report of Session 2005–06,* in http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmworpen/540/540i.pdf, pg. 13.

seguito del dibattito affrontato in Parlamento il provvedimento viene definitivamente approvato ed entra in vigore il 6 aprile 2008[47].

## 2.The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007

Benché presentato dal Governo inglese come la tanto attesa risposta alle difficoltà riscontrate nel perseguire le società per *manslaughter by gross neglicence* di *common law*[48], il *CMCHA*, come si cercherà di mettere in luce nel corso del presente studio, rinviando da un lato "*ad una serie di concetti e categorie penalistiche che necessitano di ulteriore approfondimento"*[49] nonché, non riuscendo a tradurre tutte le istanze riformatrici mosse dalla dottrina e dalla giurisprudenza,[50] ha in realtà aperto il varco alla possibilità tutt'altro che remota di future interpretazioni giurisprudenziali e al conseguente rischio di un'applicazione che si allontani dalla *ratio legis*. Ciò premesso, i tratti essenziali della fattispecie di reato sono enunciati alla *sec.* 1 (1) e (3) in forza della quale: "*(1) An organisation to which this section applies is guilty of an offence if the way in which its activities are managed or organised*

*(a) causes a person's death, and*

---

47 G. GENTILE, *L'illecito colposo dell'ente collettivo: riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter*, pp. 126-127.

48"T*he new offence allows an organisation's liability to be assessed on a wider basis, providing a more effective means of accountability for very serious management failings across the organisation*" così, MINISTERY OF JUSTICE, *A guide to the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in http://www.hseni.gov.uk/guidetomanslaughterhomicide07.pdf, pg. 3.

49 Così, V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2/2009, pg. 274.

50 D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, Crim. L. R. 2008, 8, pg. 589 e ss.

*(b) amounts to a gross breach of a relevant duty of care owed by the organisation to the deceased.*

*An organisation is guilty of an offence under this section only if the way in which its activities are managed or organised by its senior management is a substantial element in the breach referred to in subsection"*. Il *CMCHA* dispone dunque che, un' organizzazione è responsabile del reato di *corporate manslaughter* se il modo in cui le attività sono gestite ovvero organizzate dai suoi *senior managers* cagiona la morte di una persona a causa di una grave violazione di un dovere di diligenza a cui l'organizzazione medesima era tenuta nei confronti della vittima, creando così una complessa ed articolata fattispecie di reato. Posto il verificarsi dell'evento morte, perché possa muoversi un rimprovero all'ente è necessaria quindi, stando al tenore della *sec.*1, la compresenza di ulteriori elementi quali: la sussistenza di un dovere di diligenza nei confronti della vittima e la grave violazione di suddetto dovere come conseguenza del modo in cui le attività sono gestite ed organizzate dai soggetti posti in posizione apicale. Prima di iniziare l'analisi degli elementi della fattispecie occorre da subito chiarire che il *CMCHA* non costituisce una riforma assoluta del regime di responsabilità degli enti. Innanzitutto l'atto ha esplicitamente ed esclusivamente abrogato il *common law offence of*

*manslaughter*[51] per quelle organizzazioni contemplate alla *sec*. 1 (2) [52] sicché possono trovare tuttora applicazione nei rispettivi ambiti di competenza la *vicarious liability* per le *strict liability offences* e la *doctrine of identification* per le *mens rea offences*. Inoltre, per esplicita definizione ricavabile dalla *sec* 18,[53] il *corporate manslaughter* non può essere realizzato da agenti individuali neppure a titolo concorsuale diversamente da come era stato richiesto dall' *Home Office Affair* e il *Work and Pension Committees*[54] nonché da parte della dottrina.[55] Infine, pare opportuno un ultimo chiarimento preliminare circa i

---

[51] La sec. 20 del CMCHA dispone infatti "*the common law offence of manslaughter by gross negligence is abolished in its application to corporations, and in any application it has to other organisations to which section 1 applies*".

[52] In particolare la sec. 1(2) CMCHA dispone che "t*he organisations to which this section applies are:*
*(a) a corporation;*
*(b) a department or other body listed in Schedule 1;*
*(c) a police force;*
*(d) a partnership, or a trade union or employers' association, that is an employer*" con la conseguenza che di gross negligence manslaughter possono esser imputate le persone fisiche nonché quelle giuridiche non contemplate dalla sec 1(2).Per l'analisi dei soggetti ai quali si applica la fattispecie in esame si veda....

[53] Rubricata "No individual liability", la sec. 18 CMCHA stabilisce che:
"*(1) An individual cannot be guilty of aiding, abetting, counselling or procuring the commission of an offence of corporate manslaughter.*
*(2) An individual cannot be guilty of aiding, abetting, counselling or procuring, or being art and part in, the commission of an offence of corporate homicide.*".

[54] "*We do not believe it would be fair to punish individuals in a company where their actions have not contributed to the offence of corporate manslaughter and we therefore reject the argument that individuals in a convicted company should be automatically liable. However, we believe that if the draft Bill were enacted as currently drafted there would be a gap in the law, where individuals in a company have contributed to the offence of corporate manslaughter but where there is not sufficient evidence to prove that they are guilty of individual gross negligence manslaughter.*" così, HOME AFFAIRS AND WORK AND PENSIONS COMMITTEES, *Draft Corporate Manslaughter Bill: First Joint Report of Session 2005–06,* pg. 82.

[55] Ci si riferisce alle obiezioni mosse da C. WELLS, *The Law Commission report on involuntary manslaughter*, Crim. L. R., 1996, pg. 546 e ss. L' Autrice, nell'analizzare la scelta prima prospettata e poi approvata dal Governo inglese e ne mette in luce alcune criticità.

rapporti tra il *corporate manslaughter* e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro disciplinata dall' *Health and Safety at Work Act 1974* ( di seguito *HSWA*).[56] Come già detto, trovano tuttora applicazione la *vicarious liability* per le *strict liability offences* e la *doctrine of identification* per le *mens rea offences* nonché, per espressa previsione del *CMCHA*, una condanna ai sensi del nuovo reato di *corporate manslaughter* non esclude una condanna anche ai sensi del *HSWA*. In forza della *sec* 19 infatti il *corporate manslaughter* non assorbe gli altri illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto del principio del *double jeopardy* elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina inglese. Al di là delle conseguenze processuali che questa scelta ha portato con sé e che verranno affrontate nella parte seconda del presente studio, in forza della legge del 1974 il datore di lavoro nonché gli stessi lavoratori sono gravati da obblighi di diligenza al fine di evitare il verificarsi di eventi lesivi sul luogo di lavoro ovvero a danno di terzi. L' applicazione congiunta dei due atti comporta dunque da un lato: un più ampio ventaglio di obblighi che le persone fisiche devono rispettare al fine di rendere effettiva la tutela della sicurezza e dell'incolumità dei propri dipendenti e dall'altro la

---

[56] L' Health and Safety Work Act del 1974 avente ad oggetto la sicurezza nei luoghi di lavoro ha costituito insieme al manslaughter di common law la fonte utilizzata prima del 2007 per affermare la responsabilità delle corporate che attraverso, le loro attività avevano causato la perdita di vite umane. Diversamente dal CMCHA, l' Health and Safety Act non richiede, per poter muovere un rimprovero al soggetto agente il verificarsi dell'evento lesivo ma, si potrebbe dire, si accontenta della violazione dei doveri di diligenza in esso contemplati. In altri termini, mentre la fattispecie di corporate manslaughter necessita il verificarsi dell'evento, ovvero nel caso di specie, la morte; per l' HSWA, la condotta che costituisce reato è semplicemente l'inosservanza di un dovere posto a tutela della sicurezza e incolumità dei lavoratori e di terzi. Rispettando così il dovere di diligenza imposto dalle norme dell' Health and Safety Legislation, il soggetto agente potrebbe non esser condannato neppure se dalla medesima condotta derivi la morte di un uomo. Proprio quest'ultimo aspetto della disciplina in esame ha fatto si che l' HSWA fosse ritenuto inadatto a garantire un'adeguata protezione all'incolumità fisica dei lavoratori.

possibilità di perseguire le condotte individuali delle persone fisiche a titolo di *secondary liability* ovvero per l' aver

autorizzato espressamente oppure anche colposamente permesso la commissione di uno dei reati in tema di sicurezza sul lavoro da parte della persona giuridica[57]. Poste queste premesse necessarie per poter comprendere il campo di applicazione della disciplina in esame rispetto alla normativa di settore già in vigore nel Regno Unito, si ritiene ora innanzitutto necessario chiarire nei confronti di quali soggetti trova applicazione l'atto in esame nonché poi analizzare i singoli elementi della fattispecie del *corporate manslaughter*.

## 2.1. Which corporates?

In forza del disposto della *sec.* 1(2) "*the organisations to which this section applies are*:

*(a) a corporation;*

*(b) a department or other body listed in Schedule 1;*

*(c) a police force;*

*(d) a partnership, or a trade union or employers' association, that is an employer.".*

La *section* in esame chiarisce dunque da subito che, benché il titolo della legge sia *Corporate Manslaughter Corporate Homicide Act,* questa trova

---

[57] Dispone così la sec. 37(1) *Health and Safety at Work etc Act 1974*: " *Where an offence under any of the relevant statutory provisions committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to have been attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate or a person who was purporting to act in any such capacity, he as well as the body corporate shall be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.*".

applicazione nei confronti di un ben più ampio ventaglio di soggetti che si è soliti ricomprendere nella categoria *corporate*[58]. Inoltre, ai sensi della *sec*. 21 *CMCHA* è dato il potere al Segretario di Stato, per mezzo dell' *affermative resolution procedure*[59]*,* di includere nuovi soggetti nell'elenco dei destinatari dell'atto[60]. Premesso ciò ci si domanda quali soggetti rientrano in concreto nelle categorie sopra citate.

(a) La *sec.* 25 *CMCHA* specifica che con il termine *corporation* ci si riferisce a tutte le persone giuridiche ovunque costituite[61] ad eccezione delle *corporation sole*[62]. Con la definizione *corporations sole* "*is basically an office or public appointment that is deemed to be indipendent of the human being who happens to fill the office from time to time.*"[63] ovvero, si tratta di un istituto per il quale il conferimento della personalità giuridica è funzionale all'adempimento di una funzione pubblica. Esclusa questa categoria, rientrano nella definizione di *corporations* tutti gli enti attualmente disciplinati dal *Limitaed*

---

[58] D. ORMEROD,*Smith and Hogan, Criminal Law*, pg. 566.

[59] L'affermative resolution procedure è una procedura di emissione di provvedimenti governativi "which must be approved by both the House of Commons and the House of Lords to become law". All'opposto, "..the 'negative procedure refers to statutory instruments which automatically become law unless there is an objection from either House." . Definizione ricavata in http://www.parliament.uk/site-information/glossary/affirmative-procedure/.

[60] CMCHA 2007, sec. 21: "(1) The Secretary of State may by order amend section 1 so as to extend thecategories of organisation to which that section applies. [...](3) An order under this section is subject to affirmative resolution procedure.".

[61] Per l'applicazione territoriale del Corporate Manslaughter Corporate Homicide Act si veda di seguito, parte II, cap. II par. II.

[62] CMCHA 2007, sec. 25: "..."corporation" does not include a corporation sole but includes any body corporate wherever incorporated.".

[63] Cit. B. PETTET, *Company Law*, Pearson Education, Harlow, 2005, pg. 14.

*Liability Patnership Act 2000* e dal *Companies Act 2006*[64] vale a dire: le *limited liability companies*, le *public limited companies,* le *limited liability patnerships,* le *corporatios* che agiscono in nome della Corona[65] nonché i soggetti che hanno ricevuto personalità giuridica in forza di un *Royal Charter*[66].

(b) *A department or other body listed in Schedule* 1. Con tale dicitura la sec. 1(2) si riferisce ad un elenco di 48 dipartimenti governativi ed altri soggetti pubblici nei confronti dei quali trova applicazione la fattispecie ad esame. Sicché, in prima battuta appare che il legislatore inglese abbia approvato l'opinione secondo cui "*..there is no reason why the death of an individual in one situation should be considered less of a death, or less deserving of justice, merely because that situation was presided over by government officials as opposed to privately employed foremen. Indeed, it is all the more of a tragedy and contravention of the natural principle of justice where the state itself acts with such gross negligence that the very lives of its own citizens are forfeit*."[67]. Tuttavia, la rivoluzionaria scelta di estendere l'applicabilità della fattispecie di

---

[64] B. PETTET, *Company Law*, pg. 15 e ss.

[65] La possibilità che il CMCHA trovi applicazione anche nei confronti delle corporations che agiscono in nome della Corona è resa possibile dall'abolizione della Crown immunity disposta dalla sec. 11(2)(b) in forza della quale: "a corporation that is a servant or agent of the Crown, is to be treated as owing whatever duties of care it would owe if it were a corporation that was not a servant or agent of the Crown.".

[66] MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, Explanatory Notes pg. 4: " This includes companies incorporated under companies legislation, as well as bodies incorporated under statute (as is the case with many non-Departmental Public Bodies and other bodies in the public sector) or by Royal Charter."

[67] Così, Lord Hunt durante i dibattiti antecedenti all'emissione del Corporate Manslauughter Corporate Homicide Act, riportato in D. ORMEROD, *Smith and Hogan, Criminal Law,* pg. 567.

*corporate manslaughter* ai public *bodies* e di abolire la *Crown immunity* risulta alla luce dell'intera disciplina del *CMCHA* ben più limitata. Di fatti, il Legislatore inglese ha previsto una serie di eccezioni che escludono la configurabilità del *corporate manslughter* qualora la morte si verifichi in un contesto di attività di rilievo pubblico[68].

(c) La necessità di specificare che il *corporate manslaughter* ha come destinatari anche le *public foces* deriva dal fatto che non tutte le *public forces* hanno la forma di un *corporate body* sicchè, non essendo esplicitamente citate sono escluse dal novero dei destinatari del *CMCHA*. Dal disposto della *sec.* 13 si ricava per tanto che: "*In this Act "police force" means—a police force within the meaning of— the Police Act 1996 (c. 16), or the Police (Scotland) Act 1967 (c. 77);the Police Service of Northern Ireland; the Police Service of Northern Ireland Reserve;the British Transport Police Force; the Civil Nuclear Constabulary;the Ministry of Defence Police*.".

(d) Infine, il *Corporate Manslaughter* trova applicazione nei confronti delle *patnership*, dei sindacati e delle unioni dei datori di lavoro purché siano datori di lavoro. La scelta, fortemente voluta dai *Joint Commettees*, trova la sua ragion d'esistere alla luce del fatto che diversamente si sarebbe creato un ingiustificato privilegio a favore delle imprese non dotate di personalità giuridica. Ai *sec.* 14 *CMCHA* è poi chiarito che la responsabilità per *corporate manslaughter* deve essere imputata alle *patnerships* e non ai soggetti che ne fanno parte

[68] Si veda, parte I, para 2.3.

benché queste non siano dotate personalità giuridica nonché, l'eventuale sanzione pecuniaria inflitta a seguito di condanna non potrà esser ripartita tra i soggetti che ne fanno parte ma dovrà essere pagata con i fondi di queste[69].

## 2.2.The relevant duty of care

Come premesso, la fattispecie di *corporate mansluaghter* richiede innanzitutto l'esistenza di un dovere di diligenza in capo alle società infatti, solo la morte come conseguenza di una grave violazione di tale dovere potrà esser addebitata agli enti. Di norma, per *duty of care* si intende "*an obbligation that an organisation had to take reasonable steps to protect a person's safety*"[70] e la *sec.* 2 del *CMCHA*, accogliendo questa definizione, specifica da un lato che i doveri di diligenza sono quelli elaborati dalla *law of negligence* e dall'altro dispone esplicitamente quali *duty of care* sono rilevanti ai fini del *corporate manslaughter*. Scendendo nel dettaglio, la *section* in esame dispone: "*A* "*relevant duty of care", in relation to an organisation, means any of the following duties owed by it under the law of negligence—*

*(a) a duty owed to its employees or to other persons working for the organisation or performing services for it;*

*(b) a duty owed as occupier of premises;*

---

[69] CMCHA 2007 sec. 14: "..Proceedings for an offence under this Act alleged to have been committed by a partnership are to be brought in the name of the partnership (and not in that of any of its members). A fine imposed on a partnership on its conviction of an offence under this Act is to be paid out of the funds of the partnership.".

[70]Cit. MINISTERY OF JUSTICE, *A guide to Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, pg. 8.

*(c) a duty owed in connection with—*

*(i) the supply by the organisation of goods or services (whether for consideration or not),*

*(ii) the carrying on by the organisation of any construction or maintenance operations,*

*(iii) the carrying on by the organisation of any other activity on a commercial basis, or*

*(iv) the use or keeping by the organisation of any plant, vehicle or other thing;*

*(d) a duty owed to a person who, by reason of being a person within subsection (2), is someone for whose safety the organisation is responsible*". Innanzitutto, come si era anticipato, si ricava esplicitamente la scelta di demandare alla *law of negligence* la fonte dei doveri di diligenza ove, per *law of negligence* la *sec*. 2 (4) del *CMCHA* [71] specifica ci si debba riferire non solo ai principi elaborati dalla giurisprudenza civile, ma bensì anche alle disposizioni legislative che abbiano riformato una materia precedentemente disciplinata dalla *common law*. Il così criticato richiamo a concetti di fonte

---

[71] CMCHA 2007, sec. 2(4)"*A reference in subsection (1) to a duty owed under the law of negligence includes a reference to a duty that would be owed under the law of negligence but for any statutory provision under which liability is imposed in place of liability under that law.*".

civilistica[72] ha comportato poi, trattandosi di un ordinamento di *common law*, la possibilità di una continua evoluzione dei parametri di diligenza cui è possibile far riferimento. In altre parole, la giurisprudenza civile in forza del ruolo che riveste nell'ordinamento inglese, è continuamente legittimata a elaborare nuove categorie di *law of negligence* laddove si renda necessario per rispondere alle istanze di giustizia mosse dalla collettività. A tal scopo, le Corti inglesi seguono lo schema logico elaborato nel *leading case Caparo Industries plc v Dickman*[73] del 1990. Secondo tale schema, perché possa parlarsi di dovere di diligenza è necessario che siano soddisfatti tre requisiti ovvero, è necessario: l'accertamento della prevedibilità del danno c.d. *foreseeability of harm*, una relazione di prossimità tra il soggetto obbligato e quello tutelato c.d. *neighbour test* nonché, la verifica circa la giustizia, l'equità e la ragionevolezza dell'imposizione del suddetto dovere. Ai giudici inglesi poi, e non alla giuria, è stato demandato il compito di accertare in concreto l'esistenza del dovere di diligenza in campo all'ente imputato. "*For the*

---

[72] J.GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 - Thirteen Years in Making but Was It Worth the Wait?*, 2008, 71,3, MLR, pp. 416-417 si ricava che la scelta del Governo inglese di subordinare la configurabilità del corporate manslaughter alla violazione di un duty of care limitando così la portata della nuova fattispecie di reato, è stata fonte di critica da più parti. L' Autore cita la sentenza Waker dalla quale emerge che "*the criminal law has as its function the protection of citizens and gives effect to the state's duty to try those who have deprived citizens of their rights of life, liberty or property. It may very well step in at the precise moment when civil courts withdraw because of this very different function.The withdrawal of a civil remedy has nothing to do with whether as a matter of public policy the criminal law applies. The criminal law should not be disapplied just because the civil law is disapplied. It has its own public policy aim which may require a di.erent approach to the involvement of law*". Ovvero, che le regole della responsabilità per danno appartenendo alla categoria delle regole civili soggiaciono a delle logiche diverse da quelle penali. Inoltre, l'Home Affairs and Work and Pensions Committees che, in fase di stesura del CMCHA si erano espresse sfavorevolmente evidenziando come di fatto le persone giuridiche, come quelle fisiche, soggiaciono già al generico dovere di non causare la morte di un uomo.

[73] Caparo Industries plc v Dickman, [1990] 2 AC 605.

*purposes of this Act, whether a particular organisation owes a duty of care to a particular individual is a question of law*" ovvero, l'esistenza del dovere di diligenza è una questione di diritto ed essendo tale è di competenza del giudice il quale, è ha il dovere di risolvere anche tutte le questioni di fatto ad essa correlate, come dispone la *sec.* 2(5)[74]. Infine, se seppur come esposto fin ora, l'organo giudicante deve rifarsi ai principi della *law of negligence* per accertare l'esistenza del *duty of care*, in forza della *sec.* 2 (6) *CMCHA* deve ignorare due principi tradizionali della stessa vale a dire i principi dell' *ex turpi causa non oritur actio* e del *volenti non fit iniuria*. Per esplicita previsione della *section*[75] infatti, non può sussistere un dovere di diligenza giuridicamente rilevante se la vittima ha partecipato alla condotta illecita ovvero ha accettato il rischio della lesione.[76] Facilmente intuibile è la *ratio* di tale esclusione: dichiarare a priori l'inesistenza di un dovere di diligenza ogni qual volta la vittima ha accettato il rischio di porre in essere un attività potenzialmente lesiva della propria incolumità avrebbe significato render pressapoco ineffettiva la nuova fattispecie di reato.[77]

## 2.2.1. Duty owed to its employees or to other workers

---

[74] Per l'analisi più diffusa di veda parte II para 2.3.

[75] "*For the purposes of this Act there is to be disregarded—*
*(a) any rule of the common law that has the effect of preventing a duty of care from being owed by one person to another by reason of the fact that they are jointly engaged in unlawful conduct;*
*(b) any such rule that has the effect of preventing a duty of care from being owed to a person by reason of his acceptance of a risk of harm.*".

[76] A. OATES, *Corporate Manslaughter*, in TOLLEY'S, *Health and Safety at Work - Handbook 2011*, LexisNexis, 2011, pg. C9003.

[77] D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007, pg. 597.

La prima categoria dei doveri di diligenza rilevanti ai fini del *CMCHA* è quella inerente ai doveri che il datore di lavoro ha nei confronti dei suoi dipendenti o nei confronti delle altre persone che lavorano o prestano servizi all'ente. Il dovere di diligenza del datore di lavoro rilevante ai fini del *CMCHA* e che si sostanzia in primis nell'assicurare un sistema di lavoro sicuro per i dipendenti[78], non deve esser confuso con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro posti a carico del datore. In altre parole, l'accertamento della violazione dei doveri derivanti dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro è sintomo sicuramente dell'inosservanza del dovere di diligenza a cui è tenuto l'ente ma non si identifica con quest'ultimo che, come messo in luce precedentemente, deve esser individuato dal giudice sulla base dei principi della *law of negligence*.[79] La *sec*. 25 definisce poi quali soggetti possono definirsi *employee* ossia, quei soggetti titolari di un contratto di lavoro subordinato o di apprendistato sia esso stato concluso espressamente in modo scritto od orale ovvero tacitamente[80] mentre con "*other persons working for the organisation or performing services for it*"[81] si intendono "*contractors,*

---

[78] Cit. MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes*, pg.5: " *This will include an employer's duty to provide a safe system of work for its employees*".

[79] G. GENTILE, *L'illecito colposo dell'ente collettivo: riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter*, pg. 160.

[80] CMCHA 2007 sec. 25 "*..."employee" means an individual who works under a contract ofemployment or apprenticeship (whether express or implied and, if express, whether oral or in writing), and related expressions are to be construed accordingly; see also sections 11(3) (a), 12(2) and 13(3) (whichapply for the purposes of section 2*)".

[81] CMCHA 2007 sec. 2 (1) (a).

*secondees, or volunteers*"[82] ovvero appaltatori, lavoratori a progetto e volontari.

## 2.2.2. Duty owed as occupier of premises

Ai fini dell'applicazione del *CMCHA* è poi rilevante il dovere di diligenza che grava in capo ad una *organisation* qualora sia titolare di un immobile. Innanzitutto non viene fornita dall'atto in esame una definizione di *occupier* ma questa si può ricavare dalla *sec*. 1 (2) dell' *Occupiers' Liability Act* del 1957 in forza del quale per *occupier* si intende la persona che ha o può esercitare un sufficiente grado di controllo sull'immobile[83], non è quindi richiesto che l'ente sia proprietario dell'immobile né che sia presente in loco. Diversamente, la *sec*. 25 specifica che con il termine *premises* ci si riferisce a terreni, edifici e strutture mobili[84]. Le fonti di tali doveri come già noto sono da ricavarsi nella *law of negligence*, in particolare poi per la fattispecie in esame la *sec*. 2 (7) specifica che la law of negligence include l' *Occupiers' Liability Act 1957, the Defective Premises Act 1972* e l' *Occupiers' Liability Act 1984*. [85] In termini generali si può dunque affermare che grava sull'ente il

---

[82] Cit. MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes*, pg. 5.

[83] Cit. K. HORSEY and E. RACKLEY, *Tort Law,* Oxford UP, 2009, pg.282.

[84] CMCHA 2007 sec. 25 ".. *"premises" includes land, buildings and moveable structures"*.

[85] Si riporta in nota tutti gli atti contemplati dalla sec. 2 (7) ivi compresi quelli gallesi, scozzesi e dell'Irlanda del Nord non oggetto del presente studio: "*.."the law of negligence" includes—(a) in relation to England and Wales, the Occupiers' Liability Act 1957 (c. 31), the Defective Premises Act 1972 (c. 35) and the Occupiers' Liability Act 1984 (c. 3); (b) in relation to Scotland, the Occupiers' Liability (Scotland) Act 1960 (c. 30);(c) in relation to Northern Ireland, the Occupiers' Liability Act(Northern Ireland) 1957 (c. 25), the Defective Premises (Northern Ireland) Order 1975 (S.I. 1975/1039 (N.I. 9)), the Occupiers' Liability (Northern Ireland) Order 1987 (S.I. 1987/1280 (N.I. 15)) and the Defective Premises (Landlord's Liability) Act (Northern Ireland) 2001 (c. 10)*".

dovere di tenere i locali di sua proprietà o di cui ha o può avere controllo in condizioni di sicurezza affinché siano tutelate le persone che vi hanno accesso[86].

### 2.2.3. Duties owed in connection with various activities

La terza categoria contemplata dalla *sec*. 2 (1) (c) si riferisce una tale molteplicità di attività da cui scaturisce il dovere di diligenza per cui sembra impossibile ipotizzare l'esistenza di un ente che possa esserne estraneo. Innanzitutto il dovere di diligenza si impone a quelle società che a titolo oneroso o gratuito si occupano della fornitura di beni o servizi: in questa ipotesi decisamente molto ampia rientrano per esempio i doveri gravanti sulle compagnie di trasporto verso i propri passeggeri ovvero quelli sulla corretta conservazione dei cibi a cui soggiaciono per esempio i fornitori di alimenti o ancora quelli inerenti alla prestazione medico-sanitaria[87]. La seconda sub categoria riguarda i doveri di diligenza derivanti dallo svolgimento di attività "*by the organisation of any construction or maintenance operations*" ovvero riguardanti l'esercizio di operazioni di costruzione o manutenzione. Infine, le ultime due riguardanti "*any other activity on a commercial basis, or the use or keeping by the organisation of any plant, vehicle or other thing*" completano lo schema avente il chiaro intento di ricomprendere qualsiasi tipo di attività possa esser svolta da un ente.

---

[86] D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, pg. 597. "*duties as occupier of premises could render organisations liable for such things as faulty electrical wiring, dangerous staircases, etc.*."

[87] MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes*, pg. 5.

## 2.2.4. Duty owed to anyone detained in custody

Dal 1 settembre 2011 è entrata ufficialmente in vigore anche la *sec*. 2 (1) (d) del *CMCHA* attinente ai doveri derivanti dall'aver sottoposto una persona in stato di custodia o detenzione. Si sono dovuti attendere tre anni perché anche questa categoria rientrasse nell'elenco dei *duty of care* a causa della forte opposizione mossa dal Governo in fase di approvazione del testo definitivo. Si sosteneva che molte fattispecie alle quali si voleva dar protezione per mezzo di questa categoria, trovavano già protezione in forza del *duty owed as occupier of premises*: "*the offence will apply where deaths have arisen as a result of failure to have adequate fire precautions or to maintain cells in adequate conditions, of poor hygiene in workshops, or of failures in medical treatment.Those do not fall outside the Bill* [88] affermava *Lord Goldsmith*. Se pur vero che per alcuni aspetti la nuova categoria poteva risultare se non superflua, almeno ridondante, è altrettanto veritiero che, come messo in luce dalla *House of Lord*, l'obiezione mossa dal Governo non teneva in debita considerazione una differenza fondamentale ovvero, il particolare status delle vittime. I detenuti, privati dallo Stato della loro libertà di agire liberamente e spesso "*vulnerable*"[89] dovevano esser adeguatamente e specificatamente tutelati. In forza dell'attuale disciplina dunque, risultato del compromesso

---

[88] Cit. LORD GOLDSMITH riportato in D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007, pg. 598.

[89] Cit. HOUSE OF COMMON: HOME AFFAIRS AND WORK AND PENSIONS COMMITTEES, *Draft Corporate Manslaughter Bill, 2005,* pg. EV84 "*We are particularly concerned that functions relating to the custody of prisoners should be exempt from this act. Prisoners are particularly vulnerable members of society. There have been a number of high profile cases where negligence by the prison service, companies running private prisons and the police have resulted in the untimely death of prisoners. The worry is that there are many more similar cases, which fail to reach the public notice. We can only stress in the strongest terms that those with responsibility for the care of people in custody should be held accountable under this legislation*.".

raggiunto dal Governo e dalla *House of Lord* , sono rilevanti ai fini dell'applicazione del *CMCHA* i doveri di diligenza nei confronti delle persone in stato di detenzione in carcere o presso le stazioni di polizia, che si trovano presso centri di accoglienza per immigrati, presso una struttura ospedaliera per un trattamento sanitario obbligatorio nonché sui mezzi di trasporto diretti ai luoghi sopraindicati.

## 2.3. The excluded duties

L'accertamento dell'esistenza di un *relevant duty* in capo all'ente nei termini sopra descritti non è un elemento di per sé sufficiente perché possa configurarsi la fattispecie di *corporate killing*. In forza della disciplina del *CMCHA* infatti un dovere di diligenza è rilevante se inerisce ad una delle categorie contemplate alla *sec*. 2 (2) e non rientra in una delle eccezioni stabilite dalla *sec.* 3 alla *sec.* 7. Nello specifico l'atto prevede quattro diversi gruppi di *excluded duties* vale a dire: il *public policy* ed *exclusively public functions*, il *military activities*, il *policing and law enforcement,* l'*emergency services* ed infine il *child protection and probation* che si distinguono poi a seconda del loro operare universalmente, escludendo *tout court* l'applicazione dei doveri di diligenza c.d. *comprehensive exemptions* ovvero, limitatamente ad alcune fattispecie lasciando valide quelle generalmente ritenute più rilevanti come il *duty of care as employer* e il *duty of care of premises*, c.d. *partial exemptions*[90]. Definite "*the most important*

[90] A. DAVIES, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report,* Workplace Lawgroup, 2008, pg. 47.

*aspect of the legislation*"[91] sono state oggetto di numerose critiche[92] avendo se non escluso, quanto meno notevolmente ridotto, la tanto proclamata abolizione della *Crown immunity*[93]. Di fatti, la complessa articolazione di tali esclusioni pone seri dubbi sull'effettiva portata innovativa della fattispecie riguardo alla sua applicazione nei confronti degli enti pubblici.

### 2.3.1. Public policy and exclusively public function

L'esclusione più rilevante è prevista alla *sec*. 3 (1) e concerne le decisioni di *public policy* prese da una *public authorities*[94], in particolare: "*any duty of care owed by a public authority in respect of a decision as to matters of public*

---

[91] Cit. D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007, pg. 601.

[92] "*We are very concerned by the exemption for exclusively public functions and are not convinced by the Government's arguments for including in the Bill a blanket exemption for deaths resulting from the exercise of public functions*" così, HOME AFFAIRS AND WORK AND PENSIONS COMMITTEES, *Draft Corporate Manslaughter Bill: First Joint Report of Session 2005–06,* in http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmworpen/540/540i.pdf, pg. 53.

[93] "*The Government recognises the need for it to be clearly accountable where management failings on its part lead to death. There will therefore be no general Crown immunity providing exemption from prosecution*" così,HOME OFFICE, *Corporate Manslaughter: The Government's Draft Bill for Reform*, (Cm 6497), 2005, para 38.

[94] La definizione di "public authority" è data dalla sec. 25 CMCHA la quale a sua volta rimanda alla sec. 6 dello Human Rights Act [1998] fatte salve alcune esclusioni; ne discende che per public authority si intende qualcunque soggetto che svolge funzioni di natura pubblica fatta eccezione per gli organi giudiziari, quelli parlamentari nonché per coloro che svolgono funzioni connesse a quella legislativa.

*policy (including in particular the allocation of public resources or the weighing of competing public interests) is not a "relevant duty of care*"[95]. In forza di tale disposizione dunque è esclusa ogni responsabilità di un'autorità pubblica qualora la morte sia conseguenza di una decisione inerente questioni di interesse pubblico specialmente quelle riguardanti l'allocazione delle risorse pubbliche. La dottrina anglosassone[96] ha messo in luce come la disposizione contenuta in questa *section* rifletta la controversa distinzione tra "*operational*" e "*public policy*" *matters* della *law of tort*[97]: brevemente, secondo la *law of tort*, un'autorità pubblica può integrare una violazione di un dovere di diligenza solo qualora l'atto a causa del quale si è verificata la suddetta violazione rientri nella sfera di attività gestionale *operational* e non invece qualora rientri nell'attività strettamente politica della stessa o, come diremmo da questo lato della manica, rientri nella sfera di attività vincolata della pubblica amministrazione. Così, non si configura alcun *duty of care* in capo ad una autorità pubblica nel caso in cui questa decida di non stanziare risorse ad esempio per l'acquisto di un medicinale per curare pazienti affetti da una particolare malattia. Diversamente, qualora abbia optato per l'acquisto di detto medicinale, sarà responsabile delle modalità di erogazione e amministrazione dello stesso. Essendo la realtà ben più complessa e articolata del semplice esempio qui proposto, la scelta di escludere a priori la responsabilità delle autorità pubbliche sulla base della distinzione tra

---

[95] CMCHA 2007, sec. 3 (1).

[96] Così, D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, pg. 601.

[97] B. HARVEY AND J. MARSTON, *Cases and Commentary on Tort*, Lexisnexis Butterworths, 2004, pg. 52.

*operational matters and public policy matters* è quanto meno discutibile trattandosi di una distinzione dai contorni molto controversi[98].

La *sec*. 3 (2) dispone invece "*any duty of care owed in respect of things done in the exercise of an exclusively public function is not a "relevant duty of care" unless it falls within section 2(1)(a), (b) or (d)*" configurando così una *partial* exemption. Di fatti, un'ente in forza di tale disposizione è titolare di un dovere di diligenza nello svolgimento di attività strettamente pubbliche salvo che, i doveri di diligenza in questione siano quelli inerenti l'*employer* e l'*occupier of premises*.[99] Per *exclusively public function* la *sec*. 3 (4)[100] chiarisce che si intendono le funzioni che rientrano nelle prerogative della Corona (si pensi ad esempio al caso in cui il Governo debba stanziare dei fondi per far fronte ad un'emergenza) o che, per loro natura, richiedono *a prerogative* o *statutory basis* ovvero, in altre parole che, non possono essere liberamente esercitate da soggetti privati (ad esempio, la vendita di sostanze medicinali)[101].

---

98 J.HORDER, *The Criminal Liability of Organisations for Manslaughter and Other Serious Offences* , in S. HETHERINGTON, *Halsbury's Laws of England Centenary Essays*, Lexisnexis Butterworths, 2007, pg.113 e ss. viene citata l'osservazione di Lord Clyde secondo cui: "*A distinction may be suggested between on the one hand matters of policy or discretion and on the other hand matters of an operational or administrative character.But this kind of classification does not appear to provide any absolute test for determining whether the case is one which allows or excludes a duty of care.*".

99 MINISTERY OF JUSTICE, *A guide to Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, pg. 10.

100 CMCHA 2007 sec. 3 (4) "*..."exclusively public function" means a function that falls within the prerogative of the Crown or is, by its nature, exercisable only with authority conferred—*
*(a) by the exercise of that prerogative, or*
*(b) by or under a statutory provision*".

101 MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes*, pg. 7.

## 2.3.2. Military and police activities

Nonostante molte attività svolte dalle forze armate e dalla polizia rientrassero nella definizione di *public functions* e dunque, come precedentemente messo in luce, potevano essere escluse dall'ambito dei *relevan duty* in forza del disposto della *sec*. 3 (2) il legislatore inglese ha preferito predisporne una disciplina *ad hoc*[102]. L'ampio raggio di esclusioni così contemplate dal *CMCHA* per le attività svolte dalle forze armate e dalla polizia genera, come è stato messo in luce dalla dottrina anglosassone, il rischio di un incremento di processi per *gross negligence manslaughter* a carico dei singoli agenti. Non potendo perseguire la persona giuridica - forza armata e la persona giuridica - polizia a titolo di *corporate manslaughter* la possibilità di scaricare la responsabilità sulle persone fisiche non sembra esser affatto remota[103].

Riguardo alle forze armate, la *sec*. 4 *CMCHA*[104] contempla un'ampia gamma di attività in presenza delle quali è totalmente esclusa la responsabilità delle *organisation.* Non vi è così un *relevant duty* qualora le forze armate debbano preparare, sostenere o fronteggiare il pericolo di un attacco, un attacco o una resistenza violenta, come ad esempio accade nelle attività di *peacekeeping* o

---

[102] La sec. 3 (2) non esclude la responsabilità derivante dallo svolgimento di attività as employer or occupier.

[103] D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, pg. 603.

[104] CMCHA 2007, sec.4: "*(1) Any duty of care owed by the Ministry of Defence in respect of — (a) operations within subsection (2), (b) activities carried on in preparation for, or directly in support of, such operations, or (c) training of a hazardous nature, or training carried out in a hazardous way, which it is considered needs to be carried out, or carried out in that way, in order to improve or maintain the effectiveness of the armed forces with respect to such operations, is not a "relevant duty of care". (2) The operations within this subsection are operations, including peacekeeping operations and operations for dealing with terrorism, civil unrest or serious public disorder, in the course of which members of the armed forces come under attack or face the threat of attack or violent resistance*.".

correlate al terrorismo, alle guerre civili e ai gravi disordini. L'esclusione poi è altresì estesa alle attività di addestramento pericoloso finalizzato alla preparazione delle suddette operazioni[105].In modo del tutto analogo, la *sec*. 5 *CMCHA*[106] disciplina le esclusioni previste a favore delle forze di polizia. Diversamente dalla *sec*. 4, la *sec*. 5 ha predisposto due diverse categorie: la *sec*. 5 (1) e (2) dispone una totale esclusione di responsabilità nei casi in cui si svolgano le stesse attività previste per le forze militari. La *sec*. 5 (3) e (4) diversamente ha configurato una esclusione parziale di responsabilità ovvero, per le altre *policing or law-enforcement activities* non contemplate nelle *section* precedenti, l'immunità viene meno in presenza dei doveri derivanti da un rapporto di impiego, dall'occupazione di immobili o dal mantenimento in custodia o in detenzione.

### 2.3.3. Emergency services and child protection and probation

---

[105] MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes*, pg. 8.

[106] CMCHA 2007, sec. 5: "*(1) Any duty of care owed by a public authority in respect of— (a) operations within subsection (2), (b) activities carried on in preparation for, or directly in support of, such operations, or (c) training of a hazardous nature, or training carried out in a hazardous way, which it is considered needs to be carried out, or carried out in that way, in order to improve or maintain the effectiveness of officers or employees of the public authority with respect to such operations, is not a "relevant duty of care". (2) Operations are within this subsection if— (a) they are operations for dealing with terrorism, civil unrest or serious disorder, (b) they involve the carrying on of policing or law-enforcement activities, and (c) officers or employees of the public authority in question come under attack, or face the threat of attack or violent resistance, in the course of the operations. (3) Any duty of care owed by a public authority in respect of other policing or law enforcement activities is not a "relevant duty of care" unless it falls within section 2(1)(a), (b) or (d). (4) In this section "policing or law-enforcement activities" includes— (a) activities carried on in the exercise of functions that are— (i) functions of police forces, or (ii) functions of the same or a similar nature exercisable by public authorities other than police forces; (b) activities carried on in the exercise of functions of constables employed by a public authority; (c) activities carried on in the exercise of functions exercisable under Chapter 4 of Part 2 of the Serious Organised Crime and Police Act 2005 (c. 15) (protection of witnesses and other persons); (d) activities carried on to enforce any provision contained in or made under the Immigration Acts*.".

Le ultime due categorie sottratte alla disciplina del *CMCHA* sono disciplinate rispettivamente alle *sec*. 6 e 7 dell'atto.

Innanzitutto, la *sec*. 6 esclude la responsabilità ai fini della fattispecie in esame per determinate *organisations*[107] allorquando rispondono a situazioni di emergenza. Per situazioni di emergenza si devono intendere quelle situazioni in cui sia un imminente pericolo di vita o di infortunio,

oppure una minaccia di grave danno all'ambiente, agli edifici o altre proprietà, ferma restando comunque l'esistenza di un *duty of care* in relazione con la qualità di *employer* o di *occupier of premises*[108]. Diversamente, l'esecuzione di trattamenti medici e le decisioni che stanno alla loro base, eccetto quella sull'ordine di priorità da dare ai pazienti, per esplicita previsione di legge[109] esulano dalla portata dell'esclusione. Dunque, un'azienda ospedaliera non risponderà ai sensi del *CMCHA* qualora una sua ambulanza arriverà in ritardo

---

[107] CMCHA 2007 sec. 6 (2)" *The organisations within this subsection are—*
*(a) a fire and rescue authority in England and Wales; (b) a fire and rescue authority or joint fire and rescue board in Scotland; (c) the Northern Ireland Fire and Rescue Service Board; (d) any other organisation providing a service of responding to emergency circumstances either— (i) in pursuance of arrangements made with an organisation within paragraph (a), (b) or (c), or (ii) (if not in pursuance of such arrangements) otherwise than on a commercial basis; (e) a relevant NHS body; (f) an organisation providing ambulance services in pursuance of arrangements— (i) made by, or at the request of, a relevant NHS body, or (ii) made with the Secretary of State or with the Welsh Ministers; (g) an organisation providing services for the transport of organs, blood, equipment or personnel in pursuance of arrangements of the kind mentioned in paragraph (f); (h) an organisation providing a rescue service;(i) the armed forces.*".

[108] CMCHA 2007 sec. 6 (7).

[109] CHCHA 2007 sec. 6 (3) e (4) "For the purposes of subsection (1), the way in which an organisation responds to emergency circumstances does not include the way in which—
(a) medical treatment is carried out, or (b) decisions within subsection (4) are made.
The decisions within this subsection are decisions as to the carrying out of medical treatment, other than decisions as to the order in which persons are to be given such treatment.".

per mal manutenzione del veicolo causando la morte di uomo[110] ma vi risponderà se l'evento è causa di un trattamento erroneo disposto da un suo medico.

Infine, la *sec*. 7 [111] prevede un'esclusione per l'esercizio di quelle particolari funzioni affidate alle autorità locali o pubbliche e volte alla protezione dei minori e al controllo dei soggetti in libertà vigilata. Le attività oggetto della presente esclusione sono quelle contemplate rispettivamente alla parte quarta e quinta del *Children Act* del 1989 nonché alla parte prima del *Criminal Justice and Court Service Act* del 2000. Si tratta di una *partial exemption* in quanto non trova applicazione quando i soggetti sopra indicati operano di quando operano come *employer*, *occupier of premises* o *custodier*.

## 2.4. The gross breach of a relevant duty of care

Verificata l'esistenza di un *duty of care* in capo all'*organisation* ed esclusa la sussistenza di una delle eccezioni di cui alla *sec*. 3 e seguenti del *CMCHA,* occorre accertare gli ulteriori elementi della fattispecie di *corporate manslaughter*.

---

110 D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, pg. 603.

111 CMCHA 2007 sec. 7 "*Child-protection and probation functions*
*(1) A duty of care to which this section applies is not a "relevant duty of care"*
*unless it falls within section 2(1)(a), (b) or (d).(2) This section applies to any duty of care that a local authority or other public authority owes in respect of the exercise by it of functions conferred by or under—(a) Parts 4 and 5 of the Children Act 1989 (c. 41), (b) Part 2 of the Children (Scotland) Act 1995 (c. 36), or (c) Parts 5 and 6 of the Children (Northern Ireland) Order 1995 (S.I. 1995/755 (N.I. 2)). (3) This section also applies to any duty of care that a local probation board or other public authority owes in respect of the exercise by it of functions conferred by or under—(a) Chapter 1 of Part 1 of the Criminal Justice and Court Services Act 2000(c. 43), (b) section 27 of the Social Work (Scotland) Act 1968 (c. 49), or*
*(c) Article 4 of the Probation Board (Northern Ireland) Order 1982 (S.I. 1982/713 (N.I. 10).*".

Perché possa muoversi un rimprovero all'ente infatti, come anticipato a suo tempo, è necessaria altresì, stando al tenore della *sec.*1, la grave violazione del dovere di diligenza come conseguenza del modo in cui le attività sono gestite ed organizzate dai soggetti posti in posizione apicale[112].

*First of all* è necessaria dunque una grave violazione, ma cosa si intende per grave violazione del dovere di diligenza? La risposta a questo quesito è data dalla *sec.* 1 (4) (b) a norma della quale: "*a breach of a duty of care by an organisation is a "gross" breach if the conduct alleged to amount to a breach of that duty falls far below what can reasonably be expected of the organisation in the circumstances*" ovvero, una violazione può esser definita "grave" quando la condotta trasgressiva del dovere di diligenza si è posta molto al di sotto rispetto a quanto si può ragionevolmente aspettarsi dall'ente in quelle circostanze. Non ci si accontenta dunque di una mera violazione ma è necessario che sia grave e la *ratio* di questa richiesta è facilmente intuibile. Come sottolineato più volte nel corso della preparazione del *CMCHA* infatti, è opportuno differenziare la fattispecie in esame da quelle contemplate

---

[112] MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes*, pg. 3.

dall'*Health and Safety legislation* in modo tale da limitare l'ambito dello stigma penale alle sole ipotesi più gravi[113].

La definizione ricavata dalla *sec*. 1 (4) (b) deve poi esser integrata con quanto disposto alla *sec*. 8 in forza della quale si sono dati alla giuria importanti parametri di valutazione necessari per poter accertare quando in concreto una violazione possa definirsi grave[114] e che verranno messi in luce nel proseguo del presente .

*Last but not least*, accertata la grave violazione di un dovere di diligenza, l'ente ne risponde ai sensi del *Corporate Manslaughter Act* soltanto se il modo in cui le attività è gestita ed è organizzata dal *senior manager* costituisce un elemento sostanziale della violazione dell'obbligo di precauzione[115]. La scelta di limitare la responsabilità degli enti alla sola ipotesi in cui la violazione è frutto di errori di organizzazione e gestione dei vertici aziendali, è stata

---

113 "*Under the Government's proposals, not all breaches of a relevant duty of care owed by an organisation would be sufficient to give rise to a successful prosecution for corporate manslaughter. In its introduction to the draft Bill, the Home Office explained:*
*"the new offence is targeted at the most serious management failings that warrant the application of a serious criminal offence…The offence is to be reserved for cases of gross negligence, where this sort of criminal sanction is appropriate. The new offence will therefore require the same sort of high threshold that the law of gross negligence manslaughter currently requires – in other words a gross failure that causes death."203*
*We appreciate the reason for limiting the application of the offence to gross breaches, if utilising a concept of duty of care. This targets this serious criminal offence at the gravest management failures.*" cit. HOME AFFAIRS AND WORK AND PENSIONS COMMITTEES, *Draft Corporate Manslaughter Bill: First Joint Report of Session 2005–06,* in http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmworpen/540/540i.pdf, pg. 46.

114 J.GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 - Thirteen Years in Making but Was It Worth the Wait?*, pg. 417.

115 CMCHA 2007 sec. 1 (3) "*An organisation is guilty of an offence under this section only if the way in which its activities are managed or organised by its senior management is a substantial element in the breach referred to in subsection (1).*".

giustificata dal Governo inglese[116] dalla necessità di escludere dall'ambito di applicazione del *CMCHA* le condotte individuali dei singoli agenti e porre l'attenzione sull'organizzazione nel suo complesso[117]. Ciò però non è bastato a far tacere le critiche, molti hanno evidenziato come il nuovo concetto di "*management failure*" non fosse altro che una riproposizione del "*directing mind and will*" dell'*identification theory*[118]. Sicuramente consapevole della similitudine tra le due teorie, quella dell' *identification theory* e del *manager failure*, il Governo ha cercato di superare le già note carenze della prima introducendo alla *sec*. 1 (4) (c) la definizione di *senior management*[119]. Con *senior management* dunque si deve intendere l'insieme delle persone che giocano un ruolo significativo nell'assunzione di decisioni inerenti al modo in cui l'intera attività dell'ente o di una sua parte è svolta, ovvero nella concreta gestione od organizzazione di tali attività[120]. Come evidente però, si tratta di

---

116 HOME DEPARTMENT, *Government Reply to the First Joint Report from the Home Affairs and Work and Pensions Committees Session 2005-2006*, (Cm 6755), pg.14: " *..the Government adapted the test to require a management failure by senior managers. We considered that this would retain the central focus on the way a particular activity was managed or organised, but ensure that this looked at a picture of overall management failing.*".

117 C.M.V. CLARKSON - S. CUNNINGHAM, *Corporate Manslaughter: Need for a Special Offence?*, in C.M.V. CLARKSON - S. CUNNINGHAM, *Criminal Liability for Non-Aggressive Death*, pg. 93.

118 J.GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 - Thirteen Years in Making but Was It Worth the Wait?* pg. 428. Si veda altresì, F. Wright, *Criminal Liability of Directors and Senior Managers for Deaths at Work*, 2007, Crim. L.R., pp. 949-968.

119 Per le critiche mosse all'identification theory si veda *supra* parte I para 2.2.

120 CMCHA 2007, sec. 1 (4) (c) "*senior management means the persons who play significant roles in — (i) the making of decisions about how the whole or a substantialpart of its activities are to be managed or organised, or (ii) the actual managing or organising of the whole or a substantial part of those activities*".

una definizione dai contorni troppo generici[121] non in grado di risolvere l'annosa questione circa chi possa in concreto esser considerato *the will and the mind of the company*. Inoltre, se è vero che in forza del disposto combinato delle *sec*. 1(3) e 1(4) non è più necessario provare la colpevolezza di un singolo per poter muovere un rimprovero all'ente, come invece è richiesto dall' *identification theory*, ed è "soltanto" necessario dimostrare che il *senior management failure* è un elemento sostanziale della grave violazione che ha causato il decesso, è altrettanto vero che da questa impostazione derivano due importanti conseguenze. Innanzitutto, richiedendo che il *senior manager failure* sia "*a substantial element in the breach*" ne discende che anche le condotte degli altri *non senior manager* inerenti la gestione e l'organizzazione delle attività possono altresì essere rilevanti. Inoltre, sulla base del fatto che "sostanziale" non significa "predominante", anche il contributo dei *junior managers* può essere sostanziale a condizione che non sia ovviamente del tutto insignificante[122]. A fronte di tale impostazione appare evidente l'*escamotage* offerto soprattutto alle grandi aziende di sfuggire ad una condanna di *corporate manslaughter.* Affidando infatti la gestione e l'organizzazione delle attività inerenti alla salute e sicurezza ai *middle and junior managers* e attribuendo ai *senior manager* il solo compito di supervisionare le attività svolte ai piani bassi, le grandi aziende potranno facilmente sostenere che l'errore commesso dal *senior management* non equivale a un "*substantial*

---

[121] N. CAVANAGH, *Corporate Criminal Liability: An assessment of the Model of Fault*, 2011, JCL (75), pg. 415.

[122] Così, D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, pg. 600.

*element in the breach*"[123]. Per mezzo del *senior manager failure test* il Governo inglese non ha dunque fatto altro che introdurre una versione più allargata dell' *identification theory* attraverso l'inclusione dell'*aggregation theory*. In altre parole: la pubblica accusa è stata in parte esonerata dall'onere di provare chi sia *the mind and the will of the company* avendo il *CMCHA* stabilito, pur con tutti i limiti sopra esposti, che la mente e il volere dell'azienda non possono che essere rappresentati dal *senior management* o, meglio ancora, che il *senior management* è *the mind and will* dell'azienda. Si è introdotto poi il concetto di *aggregation* in forza del quale sarà possibile sommare tra loro gli errori dei singoli non essendo più richiesta la prova o meglio, *la probatio diabolica*, della colpevolezza individuale di ogni agente. Ai fini della nuova fattispecie è quindi necessaria la prova che il *management* nel suo complesso[124] ha intrapreso quella politica aziendale che in concreto si è dimostrata inadeguata: la responsabilità della *corporation* è la somma algebrica degli atti e stati mentali dei singoli *managers* che la gestiscono[125]. Con il *senior management test* il governo inglese ha voluto prendere le distanze dalla natura individualistica della *identification theory* predisponendo una soluzione che riflette meglio la realtà aziendale e di conseguenza permette di cogliere il vero significato di *corporate fault*.

---

[123] N. CAVANAGH, *Corporate Criminal Liability: An assessment of the Model of Fault*, 2011, pg. 415.

[124] "This test [...] considers how an activity was managed within the organisation as a whole." in MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes*, pg. 3

[125] N. CAVANAGH, *Corporate Criminal Liability: An Assessment of the Model of Fault*, pg. 420.

## 2.5. Causing death

*"There must be a death and it must be caused by the way in which the activities are managed or organised"*[126]. Giunti a questo punto, resta quindi da analizzare l'ultimo elemento del *corporate killing:* il nesso di causalità che in forza della *sec*. 1 (1) deve intercorrere tra il modo in cui le attività dell'ente sono organizzate e gestite dai *senior managers* e la morte di un uomo. Il *Corporate Manslaughter Act* non contiene nessuna disposizione oltre appunto alla *sec*. 1 (1) che qualifichi o precisi la portata di questo requisito della fattispecie. Le uniche indicazioni che si hanno a tal riguardo sono ricavabili dall' *Explanatory Notes*: "*the usual principles of causation in the criminal law will apply to determine this*

*question. This means that the management failure need not have been the sole cause of death; it need only be a cause (although intervening acts may break the chain of causation in certain circumstances)"*.[127] Secondo quanto specificato dall' *Explanatory Notes* bisogna rifarsi ai principi generali in tema di causalità. Sinteticamente, in forza di tali principi, il nesso causale tra condotta ed evento innanzitutto sussiste se, al di là dell'azione od omissione del soggetto agente, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. Allo stesso tempo però, se la condotta del reo deve naturalmente contribuire alla realizzazione dell'evento, può non esserne l'unica causa ma perché si possa pervenire ad un giudizio di colpevolezza è necessario che non sia assorbita appunto dall'altro decorso causale. Secondo il diritto inglese poi, non rilevano

---

[126] Cit. D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007, pg.

[127] Così appunto, MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes*, pg. 3.

le particolari condizioni di debolezza del soggetto passivo esistenti al momento del fatto né una sua eventuale condotta imprudente purché prevedibile. Infine, il nesso di causalità non sussiste se l'evento si sarebbe comunque verificato adempiendo al dovere di diligenza o se è intervenuta una condotta *free, delibarate and informed* che ha causato l'evento[128]. Riprendendo la disciplina del *CMCHA*, è interessante notare che l'atto, nonostante il parere opposto della *Law Commision*, non abbia escluso esplicitamente la possibilità che una condotta *free, deliberate and infomed* possa esser autonomamente idonea a causare l'evento escludendo così la punibilità dell'ente[129]. In altre parole, considerando che la causa più immediata della morte di un uomo sono l'azione od omissione poste in essere da un altro[130], la *Law Commission* temeva che in queste potesse ravvisarsi il *novus actus interveniens* in grado di interrompere il processo causale che collega il *management failure* all'evento letale[131]. Ciò nonostante, come anticipato, il Governo non ha ritenuto necessario apporre ulteriori specificazioni alla luce degli allora recenti sviluppi giurisprudenziali.[132] In particolare, ci si riferiva a quanto emerso alla sentenza *Empress Car*[133]: il rapporto di causalità poteva esser interrotto soltanto da avvenimenti

---

[128] Per approfondimenti si veda D. ORMEROD,*Smith and Hogan, Criminal Law*, pg. 52 e ss..

[129] D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007, pg. 601.

[130] J.GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 - Thirteen Years in Making but Was It Worth the Wait?*, pg.418.

[131] HOME AFFAIRS AND WORK AND PENSIONS COMMITTEES, *Draft Corporate Manslaughter Bill: First Joint Report of Session 2005–06,* pg. 25.

[132] J.GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 - Thirteen Years in Making but Was It Worth the Wait?*, pg.419.

[133] Environmental Agency vs Empress Car Co (Abertillery) Ltd, [1999] 2 AC 22.

eccezionali. Attualmente però la questione non può dirsi risolta: pochi anni dopo la sentenza *Empress Car* la *House of Lord* è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi in tema di causalità e nel farlo ha circoscritto la portata del principio precedentemente emerso. Con la sentenza *Kennedy* il collegio, pronunciandosi sul rapporto di causalità che intercorre tra l'azione dello spacciatore e la morte del tossico dipendente, ha affermato che il rapporto di causalità può esser si interrotto da avvenimenti eccezionali ma soltanto in casi eccezionali, vale a dire, nei casi in cui è possibile fare riferimento ad uno specifico contesto normativo.

**Parte Seconda**

# ASPETTI PROCESSUALI

## Premessa

Se, come premesso a suo tempo, scopo della presente ricerca è anche lo studio della disciplina processuale predisposta per l'accertamento della responsabilità degli enti in ipotesi di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e del *corporate manslaughter* anglosassone, terminata l'analisi sostanziale delle due diverse fattispecie di illecito, iniziamo ora ad addentraci nello studio della disciplina processuale.

Una nuova premessa pare esser d'obbligo: come è noto, il nostro sistema giuridico è da sempre molto diverso da quello inglese, la specificità di base dei due ordinamenti raggiunge i suoi massimi livelli nella materia *de qua*. In Italia, come abbiamo cercato di mettere in luce sino ad ora, il legislatore ha configurato un'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente benché pedissequamente e, per ragioni di economia processuale, abbia preferito optare per un *simultaneus processus*. In forza dell'art 36 d. lgs. 231/01 infatti, è il giudice penale competente a conoscere dei reati è altresì competente a conoscere gli illeciti amministrativi che da essi dipendono. Oltremanica si parla di reato commesso dall'ente. Questa fondamentale differenza ha fatto si che molti interrogativi nostrani derivanti dal "dover far spazio"

all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente all'interno del procedimento penale, in Inghilterra non si sono neppure posti. Lì, l'omicidio colposo è commesso dalla società, la società è indagata prima e, sussistendone i requisiti, imputata poi nonché, il luogo naturale di accertamento del reato è e rimane il procedimento penale per così dire ordinario. Il *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007* diversamente dal d.lgs. 231/01 infatti non costituisce un sottostima normativo destinato ad integrare ovvero adattare il processo alla persona al processo alla *corporate* anzi, in forza della *sec.* 18 "*an individual cannot be guilty of aiding, abetting, counselling or procuring the commission of an offence of corporate manslaughter. An individual cannot be guilty of aiding, abetting, counselling or procuring, or being art and part in, the commission of an offence of corporate homicid*" con la conseguenza non priva di criticità che persona fisica e persona giuridica possono esser si contemporaneamente imputate per lo stesso fatto ma sulla base di un diverso *charge.* Il *CMCHA* detta dunque una serie davvero limitata di norme a contenuto procedurale che non vanno ad intaccare le fondamenta dello stesso. In particolare è stato disposto che il *corporate manslaughter* è un *indictment offence* e per tanto di competenza esclusiva della *Crown Court*[134] ovvero di quel tribunale che vede la compresenza di un giudice e di una giuria le cui rispettive competenze già note ai giuristi anglosassoni, sono state ribadite e rese ancor più manifeste dall'atto

[134] CMCHA 2007 sec. 1(6): "..An organisation that is guilty of corporate manslaughter or corporate homicide is liable on conviction on indictment to a fine."

[135]. E' stato poi esplicitamente previsto che il procedimento non può essere iniziato senza il consenso del *Director of Public Prosecution*[136] e che può avere ad oggetto oltre naturalmente l'accertamento della responsabilità degli enti per omicidio colposo anche l'eventuale accertamento delle violazioni dell' *Health and Safety Legislation*[137] con la conseguenza, a noi del tutto estranea, del coinvolgimento quanto meno in fase di indagini preliminari dell' *Health and Safe Executive*[138]. Infine è stato predisposto un sistema sanzionatorio con la funzione di guidare il giudice nel suo esclusivo compito di commisurazione della pena. Lo studio combinato del sistema processuale inglese e delle disposizioni processuali contenute nel *CMCHA* hanno dunque permesso di

---

[135] CMCHA 2007 sec. 8 (2)(3: "The jury must consider whether the evidence shows that the organisation failed to comply with any health and safety legislation that relates to the alleged breach, and if so—
(a) how serious that failure was;
(b) how much of a risk of death it posed.
The jury may also—
(a) consider the extent to which the evidence shows that there were attitudes, policies, systems or accepted practices within the organisation that were likely to have encouraged any such failure as is mentioned in subsection (2), or to have produced tolerance of it;
(b) have regard to any health and safety guidance that relates to the alleged breach."

[136]CMCHA 2007 sec. 17(1) : "Proceedings for an offence of corporate manslaughter—
(a) may not be instituted in England and Wales without the consent of the Director of Public Prosecutions; (b) may not be instituted in Northern Ireland without the consent of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland."

[137]CMCHA 2007 sec. 19(2): "An organisation that has been convicted of corporate manslaughter or corporate homicide arising out of a particular set of circumstances may, if the interests of justice so require, be charged with a health and safety offence arising out of some or all of those circumstances."

[138] Come verrà messo in luce in seguito, nel Regno Unito, se il CPS è responsabile dell'esercizio dell'azione penale nella maggior parte dei casi, questa può essere affidata anche ad other prosecution agencies. Nel caso in cui si proceda per omicidio colposo commesso in violazione delle regole poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le indagini sono affidate alla polizia e l'esercizio dell'azione penale spetta al CPS tuttavia l' Health and Safety Executive, vale a dire l'organo a cui è affidato l'esercizio dell'azione penale in caso di violazione dell' Health and Safety Work Act 1974, collabora in fase di indagine con la polizia e il CPS.

tracciare senza alcuna pretesa di esaustività, i tratti fondamentali del processo penale inglese a carico degli enti per l'ipotesi di omicidio colposo. Data l'ampiezza della materia si è ritenuto opportuno limitare l'oggetto del presente studio agli aspetti processuali esplicitamente citati nel *Corporate Manslaughter Act* inquadrandoli e motivandoli alla luce del sistema a cui appartengono. Si è scelto quindi di iniziare l'analisi partendo dalla disposizione chiave contenuta nella già citata *sec*. 17 in forza della quale, non può esser iniziato un procedimento per *corporate manslaughter* senza il consenso del *Director of Public Prosecution*. Per comprendere la portata di tale scelta si è ricostruita la fase *pre-trial* del processo inglese, in particolare ci si è concentrati sui soggetti che dominano questa fase: la *Police,* l' *Health and Safe Executive* ed il *Crown Prosecutor Service*. Ciò, ha permesso tra l'altro di mettere in luce ulteriori specificità del processo in esame ovvero di affrontare lo studio del "*Work-Related Deaths: A Protocol for Liaison*" cioè di quel protocollo che disciplina la fase di indagini preliminari. Conclusa la fase *pre-trial*, ci si è concentrati sul dibattimento, in particolare sulla competenza affidata in forza della *sec* 1(6) alla *Crown Court*, sulla suddivisione dei compiti affidati rispettivamente al giudice e alla giuria secondo quanto disposto dalle regole generali del processo inglese e dalla *sec* 8 del *CMCHA*. Infine ci si è concentrati sulla fase di commisurazione della pena.

# Capitolo I

# PRE-TRIAL

## *Introduzione*

Con il termine *pre-trial* ci si riferisce con una certa approssimazione a quella fase del procedimento penale inglese caratterizzata dall'insieme delle attività preparatorie al giudizio e solo in parte assimilabile alla nostra fase di indagini preliminari. Generalmente le indagini preliminari, come verrà messo in luce di seguito, sono di esclusiva competenza della polizia che svolge le sue funzioni in completa autonomia. Nel caso però queste debbano essere iniziate a seguito del decesso di un lavoratore, a norma del *Work-related Deaths Protocol*, devono essere svolte congiuntamente all'*Health and Safe Executive*. A conclusione delle indagini, spetta poi al *CPS* la scelta di procedere o bloccare il procedimento avviato dalla polizia.

## 1. The police

In Inghilterra, non è mai esistita e non esiste tuttora la Polizia di Stato organizzata su base nazionale e alle dipendenze del Governo centrale, da sempre, questa è organizzata su base locale. Il territorio nazionale è suddiviso in quarantuno *police areas* a ciascuna di queste corrisponde un'unità affidata ad uno *Chief Constable*, nominato dall'ente locale; in aggiunta a queste vi sono la *Metropolitan Police Force* con sede a Londra e alle dipendenze dell'*Home Secretary* e la *City of London Metropolitan Force* dipendente dal

*City of London Counsil* e con competenze territorialmente limitate alla appunto al distretto della *City*.

Come precedentemente accennato, il corpo della polizia viene istituito nel 1829 in forza del *Metropolitan Police Act*, ciò non significa affatto che prima di allora non esisteva nel Regno Unito un sistema di controllo sociale ma che con tale atto si istituiva "*a bureaucratic organization of professional, rationally administered [...], to deter crime, supress disorder and maintain security*"[139]. Il continuo aumento della criminalità presumibilmente causato dalla rottura di quelle reti sociali che prima dell'avvento della seconda rivoluzione industriale avevano permesso di arginarlo e contenerlo, metteva in luce quanto una *community-based policing* fosse ormai inadeguata. La differenza fondamentale tra la nuova polizia e la vecchia di fatti però si può riassunse nell'essere la nuova burocraticamente organizzata e ufficialmente incaricata di prevenire e perseguire il crimine. Fino al recente 2003, e dunque all'emanazione del *Criminal and Justice Act*, alla *police* infatti spettavano due funzioni: conduzione delle indagini e determinazione circa l'esercizio dell'azione penale, non esistendo fino a tale data un principio di separazione di funzioni tra polizia e *prosecutors*. Ora, con l'assegnazione al pubblico ministero di un ruolo più incisivo[140], residua alla polizia la formulazione dell'imputazione iniziale solo dei reati di minore gravità e dei reati connessi

---

[139] Cit. R. REINER, *The Politics of the Police*, Oxford UP, Oxford, 2000, pg. 19

[140] I. D. BROWNLEE, *The statutory charging scheme in England and Wales: towards a unified prosecution system?*,Crim.L.R. 2004, pg.900

alla circolazione stradale[141] pur rimanendo essa esclusiva titolare del potere di indagine e dei poteri a questo connessi.

## 1.1. Le funzioni e la normativa di riferimento

I poteri della polizia sono in larga misura regolati dal *Police and Criminal Evidence Act 1984* (di seguito *PACE*) e dalle disposizioni contenute nei *Police and Criminal Evidence Act Codes of Practice* emanati dal *Secretary of State* come disposto dalle *section* 66-67 del *Police and Criminal Evidence Act*. Attualmente in Inghilterra sono in vigore otto *Codes of Practice*: 1) il *Code A* disciplina il potere degli ufficiali di polizia di compiere atti di perquisizione su persone o cose "*without first making an arrest*" senza cioè che sia prioritariamente necessario provvedere all'arresto del sospettato; 2) il *Code B* regola i poteri inerenti alla perquisizione di luoghi nonché il potere di porre sotto sequestro i beni ivi trovati ovvero trovati sulle persone presenti nel suddetto luogo; 3) il *Code C* ha ad oggetto la detenzione, il trattamento e l'interrogatorio di persone non sospettate di reati di terrorismo che si trovino in "*policy custody*"; 4) il *Code D* si occupa delle procedure atte all'identificazione dei sospettati nonché dispone la predisposizione di schedari al fine di facilitare la suddetta procedura; 5) il *Code E* regola l'audio-registrazione degli interrogatori presso le stazioni di polizia; 6) il *Code F* della

---

[141] Benché queste fattispecie delittuose non rientrano nell'oggetto del presente studio, per completezza, si vuole mettere in luce che in queste ipotesi in realtà è ora previsto un doppio grado di valutazione in ordine all'esercizio dell'azione penale. Allo chief officier compete la scelta tra azione/inazione, nel caso in cui decida per la prima alternativa, dunque di procedere con il rinvio a giudizio, prima che questo avvenga il prosecutor ha il dovere di valutare la scelta sulla base dell' evidential and public interest test. Effettuata la sua valutazione, il pubblico ministero può avvallare la decisione del rinvio a giudizio ovvero mettere in luce l'insufficienza dell'impianto probatorio e dunque la necessità di un supplemento di indagini ovvero disponendo l'immediata archiviazione.

audiovideo-registrazione degli stessi; 7) il *Code G* disciplina il potere di arresto in capo alle polizia giudiziaria così come disposto dalla *sec* 24 del *Criminal and Police Evidence Act del 1984*; ed infine, 8) il *Code H* ha ad oggetto la detenzione, il trattamento e l'interrogatorio di persone sospettate di reati di terrorismo che, come nel caso del Code C si trovino in stato di custodia presso la stazione di polizia. Dunque, verificatosi la morte di un lavoratore sul luogo di lavoro, la polizia inizia le indagini con la totalità dei poteri che le spettano: potrà effettuare perquisizioni, sequestri, potrà svolgere degli interrogatori nonché procedere all'arresto di eventuali sospettati. Il dovere della polizia è innanzitutto la ricostruzione del fatto, la verifica di eventuali violazioni di legge, l'individuazione dei soggetti responsabili e nel far ciò gode di tutti i poteri di cui è solitamente titolare. Posto però che l'oggetto del presente studio si limita all'ipotesi di *corporate manslaughter* e che per esplicita previsione della *sec.* 18 *CMCHA*, un individuo non può realizzare gli estremi del *corporate manslaughter* neppure a titolo concorsuale, si ritiene opportuno soffermarsi solo sulle attività investigative che la polizia svolge nel caso in cui l'indagato sia una persona giuridica vale a dire l'interrogatorio, le perquisizioni ed i sequestri.

## 1.2. The interview under caution and the right of silence

La possibilità di raccogliere informazione tramite interrogatorio è sicuramente uno degli strumenti più utili e più utilizzati in fase di indagini. Innanzitutto occorre evidenziare sin da subito la differenza fondamentale che intercorre tra la così detta *interview under caution* e *the witness interview* o meglio definita *discussion or conversation*. Con la dicitura "*the witness interview*" ci si

riferisce alla possibilità che ha polizia di sentire persone informate dei fatti mentre l'interrogatorio dell'indagato è detto "*interview under caution*". Con termine *caution* nell'ordinamento giuridico inglese ci si riferisce all'avvertimento finalizzato a render noto il diritto al silenzio di cui gode l'indagato [142] . La polizia è tenuta ad enunciare la *caution* prima che abbia inizio l'interrogatorio ovvero, durante l' interrogatorio qualora nel corso dello stesso emerga il sospetto di una sua responsabilità penale. Il diritto al silenzio è ad oggi uno degli istituti più discussi dalla dottrina anglosassone. A seguito del *Criminal Justice and Public Order Act 1994* infatti tale istituto ha subito una radicale riforma: fino ad allora, nel rispetto più assoluto dei principi cardine del modello accusatorio[143], l'indagato non aveva alcun dovere di cooperare con la polizia e doveva essere notiziato sin dal momento dell'arresto, della facoltà di non rispondere nonché della possibilità che, sue eventuali dichiarazioni, sarebbero potute essere utilizzate come prova[144]. Tale diritto si estendeva a tutte le fasi processuali: durante il dibattimento l'imputato poteva scegliere di deporre come testimone sotto giuramento e con conseguente sottoposizione alla *cross-examination*, di rilasciare dichiarazioni

---

[142] La definizione di indagato è ricavabile alla NOTE 10A CODE OF PRACTICE C in forza della quale: "There must be some reasonable, objective grounds for the suspicion, based on known facts or information which are relevant to the likelihood the offence has been committed and the person to be questioned committed it.".

[143] A. GILLESPIE, *The English Legal Sistem,* Oxford UP, Oxford, 2011, pg. 41. Ci si riferisce in particolare al principio di presunzione di innocenza di cui all'art. 6 (2) del European Convention of Human Rights (ECHR) recepita nell'ordinamento inglese in forza dello Human Rights Act 1998, la sec. 3 dispone infatti: "so far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate legislation must be read and given effect in a way which is compatible with the Convention rights".

[144] Così il CODE OF PRATCTICE C par. 10.4. prima della riforma del 1994: "You do not have to anything unless you wish to do so, but what you say may be given in evidence".

non giurate[145] ovvero di tacere senza che quest'ultima via potesse essere pregiudizievole rispetto alle precedenti. Il giudice, durante il *summing up*[146] doveva cioè ricordare ai giurati che il silenzio dell'imputato non poteva essere considerato come un elemento di prova per lui sfavorevole. Ora, con la riforma del 1994[147] seppur non si possa totalmente affermare l'abolizione del diritto in esame, questo risulta quanto meno ridimensionato[148]. In forza della *sec*. 34 del *Criminal Justice and Public Order Act 1994* è consentito al giudice di trarre conclusioni *non necessariamente* sfavorevoli da eventuali condotte

---

[145] Facoltà ora preclusa a seguito dell'emanazione del Criminal Justice Act 1982.

[146] Fase processuale susseguente alle arringhe dell'accusa e della difesa, durante la quale il giudice riassume alla giuria quanto emerso durante il dibattimento nonché indica quali elementi di prova devono essere presi in considerazione e quali esclusi ai fini del verdetto. Per approfondimenti su questa fase processuale, un'utile risorsa è il Criminal Bench Book consultabile in http://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Training/benchbook_criminal_2010.pdf .

[147] Per un'analisi approfondita del diritto al silenzio nell'ordinamento inglese prima e dopo il Criminal Justice and Public Order Act 1994 nonché per l'analisi storico-politica che ha condotto ad una così radicale riforma si veda V. PATANE', *Il diritto al silenzio dell'imputato*, G. Giappichelli, Torino, 2006, pg. 273 e ss..

[148] A. SANDERS - R. YOUNG, *Criminal Justice*, Oxford UP, Oxford, 2007, pg. 224. D. DIXON, *Law in Policing: Legal Regulation and Police Practices*, Oxford UP, Oxford, 1997, pg. 285

non collaborative tenute dall'accusato durante l'interrogatorio[149]. La *ratio* alla base di questa disposizione trae origine da un lato dall'assunto in forza del quale, in ipotesi di innocenza l'imputato ha tutto l'interesse a render noti i fatti a sua discolpa e dall'altro, mira ad evitare in fase dibattimentale sue allegazioni a sorpresa. Sicché l'imputato, qualora in fase di interrogatorio ometta di riferire fatti o circostanze favorevoli alla propria linea difensiva in relazione ai quali sarebbe stato ragionevole attendersi un chiarimento, e poi scelga di avvalersene in fase dibattimentale, potrebbe subire le conseguenze penalizzanti di tale scelta. A fronte di quanto disposto dalla *sec*. 34 del

---

[149]Criminal Justice and Order Act 1994 sec. 34: "Effect of accused's failure to mention facts when questioned or charged.Where, in any proceedings against a person for an offence, evidence is given that the accused—(a)at any time before he was charged with the offence, on being questioned under caution by a constable trying to discover whether or by whom the offence had been committed, failed to mention any fact relied on in his defence in those proceedings; or (b)on being charged with the offence or officially informed that he might be prosecuted for it, failed to mention any such fact, being a fact which in the circumstances existing at the time the accused could reasonably have been expected to mention when so questioned, charged or informed, as the case may be, subsection (2) below applies.
(2)Where this subsection applies: (a)a magistrates' court inquiring into the offence as examining justices;(b)a judge, in deciding whether to grant an application made by the accused under paragraph 2 of Schedule 3 to the Crime and Disorder Act 1998 (c) the court, in determining whether there is a case to answer; and(d) the court or jury, in determining whether the accused is guilty of the offence charged,may draw such inferences from the failure as appear proper.
Where the accused was at an authorised place of detention at the time of the failure, subsections (1) and (2) above do not apply if he had not been allowed an opportunity to consult a solicitor prior to being questioned, charged or informed as mentioned in subsection (1) above.] (3)Subject to any directions by the court, evidence tending to establish the failure may be given before or after evidence tending to establish the fact which the accused is alleged to have failed to mention.(4)This section applies in relation to questioning by persons (other than constables) charged with the duty of investigating offences or charging offenders as it applies in relation to questioning by constables; and in subsection (1) above "officially informed" means informed by a constable or any such person.(5)This section does not—(a) prejudice the admissibility in evidence of the silence or other reaction of the accused in the face of anything said in his presence relating to the conduct in respect of which he is charged, in so far as evidence thereof would be admissible apart from this section; or(b) preclude the drawing of any inference from any such silence or other reaction of the accused which could properly be drawn apart from this section.(6)This section does not apply in relation to a failure to mention a fact if the failure occurred before the commencement of this section."

*Criminal Justice and Public Order Act 1994*, anche il tenore letterale e naturalmente sostanziale della *caution* è mutato divenendo: "*You do not have to say anything. But it may harm your defence if you do not mention when questioned something which you later rely on in Court. Anything you do say may be given in evidence*"[150]. Risulta così di macroscopica evidenza l'importanza delle scelte difensive già in fase di interrogatorio. Posto che a norma della *sec.* 38 (3) del *Criminal Justice and Order Act "A person shall not have the proceedings against him transferred to the Crown Court for trial, have a case to answer or be convicted of an offence solely on an inference drawn from such a failure or refusal as is mentioned in section 34(2), 35(3), 36(2) or 37(2)"* ovvero non è possibile fondare il rinvio a giudizio o motivare una sentenza di condanna esclusivamente sulla base di un *failure* o di un *refusal to answer*, sulla base delle considerazioni fin ora svolte se non si può negare l'esistenza del diritto al silenzio nell'ordinamento inglese, non si può altresì rivelare come la sua concreta applicazione possa condizionare il diritto alla difesa dell'accusato. Innanzitutto, la scelta per così dire estrema di mantenere il silenzio durante il corso di tutto il procedimento potrebbe avere un senso solo nell'ipotesi in cui il quadro accusatorio risulti non sufficientemente solido tale da dimostrare la colpevolezza dell'imputato[151] con l'evidente rischio che, se così non fosse, l'esercizio del diritto in esame potrebbe esser interpretato come incapacità della difesa di contrastare la tesi accusatoria. Come si è visto poi, la scelta di mantenere il silenzio solo durante la fase investigativa per poi sviluppare la propria difesa in contraddittorio

---

[150] CODE OF PRACTICE C, par. 10 (5).

[151] G. FORLIN - L. SMAIL, *Practical issues*, in *Corporate Liability: Work Related Deaths and Criminal Prosecution*, pg. 90.

comporta il pericolo di una valutazione di non credibilità della stessa. In un sistema fondato sul principio del *fair trial*, la presunzione di un *ambush defence* può essere superata solo provando il motivo del ritardo nello svelare la propria linea difensiva. Infine, anche la scelta di collaborare sin dalla fase di indagini se da un lato presenta il vantaggio di non compromettere la credibilità della linea difensiva, dall'altro impone una definizione della stessa in tempi brevissimi. Per quanto concerne da più vicino la fattispecie oggetto del presente studio, è di immediata evidenza quanto possa esser difficile la predisposizione già in fase di interrogatorio di una linea difensiva pressapoco definitiva. A ben guardare però, prima che abbia inizio un interrogatorio la polizia è solita svelare i fatti posti a sostegno del proprio sospetto nonché è data la possibilità al difensore di prenderne conoscenza prima della data fissata per l'interrogatorio o più correttamente, è data la possibilità al difensore di sollecitare la polizia affinché si possano conoscere i fatti posti a sostegno della tesi accusatoria prima dell'interrogatorio[152]. Ciò naturalmente consente alla difesa di valutare con maggior cognizione di causa le scelte da operare in questa fase del procedimento che, come si è visto possono dispiegare i loro effetti fino all'esito del giudizio. Inoltre, consente la predisposizione da parte del sospettato di uno *statement*[153] vale a dire di un documento contenente le informazioni che intende rilasciare e che di fatto, leggendolo durante l'interrogatorio, rilascia. Di immediata intuizione è l'utilità di questo strumento che consente, da un lato alla difesa di spiegare sin dagli esordi i fatti

---

[152] G. FORLIN - L. SMAIL, *Pratical issues*, in *Corporate Liability: Work Related Deaths and Criminal Prosecution*, pg. 90

[153] Per dettagli circa la predisposizione e la funzione dello statement si veda: M. DEGANELLO*, Diritto processuale penale inglese. Prime riflessioni*, Torino, Giappichelli, 2012.

sui quali intende basare la propria innocenza in pieno rispetto del *fair trial* e di avvalersi contemporaneamente della facoltà di non rispondere ad eventuali ulteriori domande, dall'altro può comunque consentire alla polizia la ricostruzione dei meccanismi e delle circostanze dell'incidente ovvero delle dinamiche aziendali non sempre facilmente comprensibili agli occhi dei profani. Detto tutto ciò, riteniamo che manchi ancora da capire chi è quel soggetto che di fatto ha il potere di parlare o di tacere in nome e per conto della società indagata per *corporate manslaughter*. Con non poco stupore da parte di chi si pone questa domanda conoscendo le problematiche nostrane, l'unica disposizione *ad hoc* è contenuta nel *Prosecution and Policy Guidance for Corporate Manslaughter*[154] laddove è prescritto: "*if the company puts forward a person to speak as the company we are entitled to take that persons answers (or refusal to answer) as the response of the company. The notion is that the company is a human defendant and a failure to caution might make any admissions inadmissible and any refusal by the company to reply in such circumstances would prevent a Criminal Justice and Public Order Act application"*. La società ha dunque il potere di farsi rappresentare da un soggetto ai fini di sostenere l'interrogatorio con la chiara avvertenza che in quel momento quanto verrà rilasciato o meno è in nome e per conto della società. Se nel corso dell'interrogatorio poi si dovesse profilare il sospetto di una responsabilità penale del rappresentante anche questo dovrà essere

---

154 Prosecution and Policy Guidance for Corporate Manslaughter consultabile su: http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/corporate_manslaughter/#

avvertito della facoltà di non rispondere ai sensi del par. 10.5 *Code C*[155]. In conclusione, nel Regno Unito diversamente da quanto è accaduto nel nostro ordinamento, non è stato necessario predisporre una norma *ad hoc* sulla rappresentanza dell'ente per il processo in esame. Ciò perché, come si è detto fin ora, il *corporate manslaughter* è un'autonoma fattispecie di reato il cui unico soggetto agente è la *corporation* dunque, il suo rappresentante legale ovvero la persona fisica che agisce in suo nome o per suo conto non può, proprio perché persona fisica, esser né imputata per *corporate manslaughter* né coimputata come esplicitamente stabilito ai sensi della già citata *sec.* 18 *CMCHA*. L'unica ipotesi in cui può profilarsi un conflitto di interessi tra la società e il suo rappresentante legale si ha nel caso in cui quest'ultimo sia accusato, sulla base del medesimo evento, di *negligence manslaughter*. Benché non si tratti di un'ipotesi rara, come dimostra l'esperienza giuridica, manca anche in tal senso un'esplicita previsione legislativa probabilmente alla luce del fatto che nel processo inglese l'imputato è *competent witness* e non *compellable witness for the defence*. In qualità di *competent witness* l'imputato è gravato al pari di di qualsiasi altro testimone dall'obbligo di verità qualora decida d'esser esaminato e contro esaminato durante il dibattimento. Nel giudizio *R. v Cotswold Geotechnical Holdings Ltd.*[156] che vedeva la società *Cotswold Geotechnical Holdings Ltd* imputata per *corporate manslaughter* e il

---

155 In tal senso dispone il PROSECUTION AND POLICY GUIDANCE FOR CORPORATE MANSLAUGHTER :"Prosecutors should note that it is the representative of the company who is being interviewed and that he/she should be cautioned in that capacity. The argument being that the suspect (company) is being cautioned and not the individual facing you. An individual would only be cautioned where the police suspect he/she may have committed an offence. Where, in addition, an individual (board member) is being put forward to speak as the company then they should be cautioned as the company".

156 R. v Cotswold Geotechnical Holdings Ltd. (2011) All ER (D) 100.

suo unico amministratore *Mr. Peter Eaton* per *gross neglicence manslaughter*, a causa di una grave malattia di *Mr. Eaton* veniva richiesta la sospensione del giudizio a carico del *director* e di quello a carico della società. Accolta la richiesta di sospensione presentata dalla difesa di *Mr. Eaton* veniva respinta quella della società infatti, benché "*Mr. Eaton was a crucial defence witness and, if he was unable to provide evidence on his own behalf, then he could not provide an adequate defence for the company either*"[157], la Corte in perfetta sintonia con il dettato normativo statuiva: "*there is a separation between the director and the company*". Da ciò ci pare corretto dedurre che è Oltremanica la società è lasciata libera di scegliere chi debba parlare in suo nome e per suo conto, se il soggetto scelto per rappresentarla è imputato nel medesimo procedimento, non è escluso che possa altresì rappresentare l'ente ovvero, per propria convenienza di affidare il compito ad un terzo. L' ente di fatto rimane il solo imputato di *corporate manslaughter* perché, come visto, almeno in linea di diritto "*there is a separation between the director and the company*"[158].

## 1.3. The power of search and seizure

Il potere della polizia di compiere perquisizioni finalizzate al reclutamento del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato che possono essere usate come elementi di prova è disciplinato dal *Police and Criminal Evidence Act 1984* nonché dal *Code of Practice B*. Nel silenzio del *Corporate Manslaughter Corporate Homicide Act* ed in assenza di deroghe od eccezioni nella disciplina

---

[157] A. DOBSON, *Shifthing sands: multiple counts in prosecution for corporate manslaughter*, Crim. L. R., 2012, pg. 202

[158] *R. v Cotswold Geotechnical Holdings Ltd [2011] All ER (D) 100.*

generale in materia di perquisizioni e sequestri, riteniamo che quanto previsto per le persone fisiche trovi applicazione anche nel caso in cui sia indagato un ente. Premesso ciò, in via generale la possibilità di compiere perquisizioni è subordinata all'emissione da parte del magistrato competente di un *warrant* cioè di un mandato. Ai sensi della *sec.* 8 *PACE* il warrant può esser rilasciato solo qualora la polizia provi che vi sia un ragionevole motivo di credere:

- che sia stato commesso un *indictable offence;*
- che nel luogo ove si intende procedere alla perquisizione ci sono dei beni aventi un valore fondamentale ai fini dell'indagine ovvero, prove del reato e che tali beni non rientrano nell'elenco di quei beni soggetti a "*legal privilege*", "*excluded material*" o "*special procedure material*";
- che non sia stato possibile comunicare con la persona autorizzata a garantire l'accesso al luogo o che l'accesso non verrebbe concesso senza *warrant*. La polizia, nel compiere le perquisizioni deve poi attenersi a quanto specificato nel *warrant* stesso, può cioè compierle nei limiti di spazio e di tempo esplicitamente descritti dal magistrato[159].

Eccezionalmente invece ai sensi delle *sec*. 17, 18 *PACE a search without warrant* può essere eseguito sia contemporaneamente all'arresto per un *indictable offence* purché vi sia il ragionevole motivo di credere che nel luogo dell'arresto ovvero, sulla persona fermata, vi siano nascoste prove utili ai fini

---

[159] A. SANDERS - R. YOUNG - M. BURTON, *Criminal Justice*, Oxford UP, Oxford, 2010,pg. 353. Gli autori per illustrare l'importanza da un lato di quanto viene richiesto per mezzo del warrant dagli ufficiali di polizia e dall'altro dei limiti che con questo vengono posti dal magistrato, citano il caso Chief Constable of Thames Valley v. Hepburn [2002] EWCA Civ 1841. Nel caso di specie il mandato era stato concesso all'unico scopo di perquisire un pub in ragione del fatto che vi si riteneva nascosta della droga. Il warrant non autorizzava a cercare o perquisire persone che a vario titolo erano presenti nel luogo per tanto, fu ritenuta illegittima la perquisizione subita da un cliente nonché preclusa la possibilità di agire nei sui confronti sulla base del fatto che le prove raccolte a suo carico erano state illegittimamente assunte.

del processo. Sia immediatamente dopo l'arresto, anche in assenza del sospettato detenuto presso la stazione di polizia, se vi è la certezza che il luogo fosse occupato o controllato dalla persona arrestata[160]. A tal proposito, il *par* 2.1 *part* 2 *Work Related Death* dispone che "*a police officier attending an incident involving a work-related death should arrange to [..] identify, secure and take control of the scene, and any other relevant place*". Come si è visto, se la *ratio* in forza della quale viene concessa alla polizia la possibilità di eseguire perquisizione consta nel reperimento prove, vien da sé la necessità che queste, una volta trovate possano essere trattenute dall'organo inquirente. Il sequestro di beni può essere esercitato nel limite in cui risulta funzionale "*to prevent concealment, loss, alteration or destruction of the materials*"[161], può avere ad oggetto esclusivamente beni rilevanti e utili ai fini della definizione del processo nonché, deve essere eseguito nel rispetto delle persone che subiscono tale limitazione[162]. Al fine di garantirne uno svolgimento nei termini appena esposti, il soggetto interessato ha il diritto d'essere informato dalla polizia e di assistere personalmente ovvero a mezzo di un rappresentante

---

[160] A tal proposito si veda: Khan v. Metropolitan Police Commissioner [2008] All ER (D) 27 (Jun). "There is no justification for reading PACE, sec. 18 otherwise than in accordance with its plain words. Premises must be occupied or controlled by the person under arrest if a search under PACE, s 18 is to be lawful. A reasonable belief that the premises are so occupied or controlled is not sufficient.".

[161] A. SANDERS - R. YOUNG - M. BURTON, *Criminal Justice*, pg.356.

[162] CODE OF PRACTICE B PAR.1. 3 (A): "Powers to search and seize must be used fairly, responsibly, with respect for people who occupy premises being searched or are in charge of property being seized and without unlawful discrimination."

legale[163]. La sua assenza non ne pregiudica lo svolgimento ma, nel caso in cui avesse preventivamente espresso la volontà di assistere e ciò non sia stato in concreto reso possibile, incombe sulla polizia il dovere di notificargli "*a written notice of why the examination was carried out in those circumstances*"[164]. Premesso quanto e posto che in *a corporate manslaughter process* ciò che deve esser dimostrato è che "*the way in which its activities are managed or organised causes a person's death*"[165], è di immediata evidenza l'importanza della *company documentation* ai fini della ricostruzione di quelle dinamiche aziendali che infrangendo il dovere di diligenza verso i propri dipendenti si assume, ne abbiano causato il decesso. L'acquisizione dei documenti segue le regole fin qui esposte salvo che i documenti da sequestrare rientrino nella categoria dei così detti "*special procedure materials*" ovvero una categoria di beni per il sequestro dei quali il legislatore inglese ha ritenuto necessario predisporre una disciplina a parte. Prima di analizzare la procedura riteniamo prioritariamente utile una breve parentesi sulla *company documentation policy*.

---

163 CODE OF PRACTICE B PAR. 7 (12): "When an officer exercises a power of seizure conferred by sections 50 or 51 they shall provide the occupier of the premises or the person from whom the property is being seized with a written notice:
(i)specifying what has been seized under the powers conferred by that section;
(ii)specifying the grounds for those powers;
(iii)setting out the effect of sections 59 to 61 covering the grounds for a person with a relevant interest in seized property to apply to a judicial authority for its return and the duty of officers to secure property in certain circumstances when an application is made, and
(iv)specifying the name and address of the person to whom:notice of an application to the appropriate judicial authority in respect of any of the seized property must be givean application may be made to allow attendance at the initial examination of the property."

164 CODE OF PRACTICE B par. 7(8)

165 CMCHA 2007, sec. 1(1)

1.3.1. The company documentation policy and the special procedures materials

Innanzitutto, la *sec.* 31 *Civil Procedure Rules* definisce documento: "*anything in wich information of any description is recorded*" e costituisce reato ai sensi della *sec.* 33 *HSWA*[166] l'uso di documenti falsi. La *company documentation policy* deve essere orientata in modo tale da escludere qualsiasi dubbio sulla sua liceità, in altri termini, se da un lato non è ovviamente esclusa la possibilità di distruzione dei documenti (data anche l'ampia definizione che ne viene data dal *Civil Procedure Rules*), dall'altro incombe sulla società il dovere di conservare ogni documento rilevante dove per rilevante si intende ogni documento la cui distruzione può ostacolare un accertamento giudiziario. Nel caso *R. v Selvage and Morgan* di fatti emerge con chiarezza che costituisce reato la distruzione di documenti che ostacola o interferisce con lo svolgimento delle indagini da parte della polizia ovvero con lo svolgimento di un giudizio penale, siano essi imminenti o in corso[167] nonché, ai sensi della *sec.* 450 del *Companies Act*: " *a company officier who destroys, mutilates, of falsifies a document affecting the company's property or affairs may be liable*

---

[166]"It is an offence for a person [...] (k)to make a statement which he knows to be false or recklessly to make a statement which is false where the statement is made—
(i)in purported compliance with a requirement to furnish any information imposed by or under any of the relevant statutory provisions; or
(ii)for the purpose of obtaining the issue of a document under any of the relevant statutory provisions to himself or another person;
(l)intentionally to make a false entry in any register, book, notice or other document required by or under any of the relevant statutory provisions to be kept, served or given or, with intent to deceive, to make use of any such entry which he knows to be false;
(m)with intent to deceive, touse a document issued or authorised to be issued under any of the relevant statutory provisions or required for any purpose thereunder or to make or have in his possession a document so closely resembling any such document as to be calculated to deceive."

[167] G. FORLIN - L. SMAIL, *Practical issues*, in *Corporate Liability: Work Related Deaths and Criminal Prosecution*, pg. 93

*to prosecution unless the officier can prove that no intent to conceal or defeat the law*". Tornando alle indagini preliminari, come già anticipato il sequestro dei documenti avviene secondo le regole precedentemente illustrate, salvo il caso in cui si tratti di "*special procedure materials*" ovvero di documenti "*acquired in the course of trade or profession that is held subject to a duty of confidence towards the person concerned with the material*"[168]. A fronte dell'importanza di tali documenti – si pensi ad esempio ai dati personali della clientela in ambito bancario – e della necessità di garantire una maggiore protezione alla privacy e alla riservatezza degli affari privati, il legislatore inglese ha configurato una disciplina *ad hoc.* Per ottenere l'accesso agli *special procedure materials* non è sufficiente che la polizia presenti la sua richiesta ad un *circuit judge* ma, diversamente da quanto accade secondo la procedura ordinaria, la controparte deve esserne informata come disposto dalla *sec.* 9 (4) *PACE*. L'acquisizione degli *special procedure materials* può avvenire quindi solo nel contraddittorio delle parti e d'innanzi ad un giudice, affinché sia data la possibilità all'interessato di opporsi esponendo al giudice le sue ragioni.

La vaghezza del dettato legislativo, che si limita a statuire "*an application for an order under paragraph 4 above shall be made inter partes*"[169], ha dato alle Corti la possibilità di interrogarsi sul significato del generico "*inter partes*" e l'interpretazione ottenuta ha di fatto compromesso il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore. La parte che ha il diritto di essere avvisata ed il correlato potere di opporsi all'azione della polizia è la parte che possiede i

---

[168] A.A.S.ZUCKERMAN, *The weakness of the PACE special procedure for protecting confidential material*, Crim. L.R. , 1990, pg. 472.

[169] PACE sec. 9 (7).

documenti non il proprietario dei documenti indagato del reato per cui si sta procedendo[170] . Così ad esempio, se la polizia ha bisogno di ricostruire il profilo finanziario della società e per poter far ciò deve accedere ai dati bancari della stessa, sarà l'istituto bancario a dover essere avvisato e non la società indagata[171]. E' di macroscopica evidenza quanto questa definizione di "*inter partes*" non solo non tuteli affatto il diritto alla riservatezza ma lo pregiudichi completamente. Innanzitutto, se con la procedura ordinaria la polizia non ha il dovere di avvisare *the other party* della volontà di procedere ad una perquisizione e poi al sequestro dei beni trovati, molto spesso tutto ciò avviene per ovvi ragioni sotto gli occhi dell'interessato. Nel caso degli *special procedure materials* invece l'indagato potrebbe non venirne mai a conoscenza essendo i beni fuori dalla sua sfera di controllo. Inoltre così strutturata la disciplina, non pare avere molto senso la possibilità data alla controparte di opporsi al procedimento: quando un avvocato, un dottore, una banca ricevono la notizia emessa ai sensi della *sec.* 9(4) *PACE* da un lato avranno ben poco interesse ad opporvisi dall'altro, anche se scegliessero di farlo si troverebbero nella condizione di contestare dei motivi che non gli appartengono e di cui potrebbero essere completamente all'oscuro[172].

La *ratio* che ha spinto le Corti a propendere per questa interpretazione vale a dire, il timore che l'interessato possa interferire con le indagini, appare anch'essa ingiustificata. Ai sensi del *par.* 14(d) *Schedule* 1 *PACE* infatti era già

---

[170] A. SANDERS - R. YOUNG - M. BURTON, *Criminal Justice*, pg.356.

[171] L'esempio proposto prende spunto dal caso giudiziario R. v. Crown Court at Manchester, ex p. Taylor [1988] m2 All E. R. 769 che ha condotto all'attuale interpretazione della fattispecie in esame.

[172] R. STONE, *Textbook on Civil Liberties and Human Rights*, Oxford UP, Oxford, 2014, pg. 263

escluso il dovere di render noto all'indagato lo svolgimento di attività investigative qualora "*may seriously prejudice the investigation*"[173]. Come d'altro canto anticipato, non sembra azzardato sostenere che così strutturata la disciplina di acquisizione degli *other procedure materials* si pone in netto contrasto con l'intento normativo ed è auspicabile se non un intervento legislativo quanto meno un diverso orientamento giurisprudenziale[174].

## 2. Non-police prosecution agency: Health and Safe Executive

L'*Health and save Executive* (di seguito *HSE*) è un'agenzia governativa istituita allo scopo di vigilare sulla corretta applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro[175]. L' *HSE* rientra in quella vasta categoria definita dalla dottrina inglese come "*non-police prosecution agencies*" vale a dire un insieme di agenzie a cui è affidato il controllo di diversi rami del diritto nonché il potere di agire in giudizio qualora ne riscontrino delle violazioni[176]. Nello specifico, le *non-police prosecutions agencies* hanno competenza in relazione ai così detti *regulatory offences*

---

173 PACE, par. 14 (d) Schedule 1

174 A.A.S.ZUCKERMAN, *The weakness of the PACE special procedure for protecting confidential materia*l, pg. 478.

175 P. ALMOND, *Investigating Health and Safety Regulation: Finding Room for Smaller - scale Projects*, Blackwell Publishing Ltd., 2008, pg. 108.

176 Oltre all'Health and Safe Executive si segnalano: l'Environment Agency (EA), HM Revenue and Custom con competenza in materia di evasione delle tasse, Television Licensing Authority (TTVLA), Financial Servises Agency, Department of Trade and Industry, e Serious Fraud Office (SFO).
Per un'analisi più completa si veda, A. SANDERS - R. YOUNG - M. BURTON, *Criminal Justice*, pg.360; F. COWNIE - A. BRADNEY - M. BURTON, *English Legal Sistem in Context*, Oxford UP, Oxford, 2013, pg. 303 e ss..

ovvero quei reati contemplati in un testo legislativo[177], e come anticipato, la loro funzione non si limita alla fase delle indagini preliminari; infatti, diversamente da quanto accade di regola, l'esercizio dell'azione penale non è affidato al *CPS* bensì in queste ipotesi rimane una loro prerogativa. Questa scelta, che pare aver sollevato alcune perplessità[178], è giustificata da un lato dalla complessità o meglio specificità dei reati di loro pertinenza[179] e dall'altro da valutazioni di politica criminale in considerazione delle quali il legislatore ha ritenuto più efficace, a fronte della violazione di determinate disposizioni di legge, propendere per l'instaurazione di un processo solo come *estrema ratio*. Le *non-police prosecution agencies* infatti hanno una funzione ed un *modus operandi* diverso rispetto agli organi di polizia, innanzitutto non entrano in azione a reato commesso ma sorvegliano a priori il rispetto della normativa di loro competenza poi, nell'ipotesi in cui in concreto ne riscontrino una violazione sollecitano i responsabili a porvi rimedio ed infine, nel caso in cui ciò non si verifichi, procedono con l'esercizio dell'azione penale[180]. A conferma di ciò, dal *par.* 37 *HSE Enforcement Policy Statement* si ricava che "*while the primary purpose of the enforcing authorities is to ensure that dutyholders manage and control risks effectively, thus preventing harm,*

---

[177] I regulatory offences rientrano molto spesso ma non necessariamente nella categoria dei strict liability crimes cioè di quei reati per cui non è richiesta la prova di una mens rea. La presenza di reati per cui non è richiesta la prova dell'elemento soggettivo come è facilmente intuibile, è fonte di numerosi dibattiti all'interno della dottrina e della giurisprudenza anglosassone per un'analisi dettagliata si veda D. ORMEROD, *Smith and Hogan Criminal Law - Cases and Materials*, Oxford University Press, 2009, pg. 232 e ss.

[178] N. GAROUPA - A. OGUS - A. SANDERS, *The investigation and Prosecution of Regulatory Offences: Is There an Economic Case for Integration?*, Cambridge LJ, 70, 2011 pg. 229 e ss.

[179] F. COWNIE - A. BRADNEY - M. BURTON, *English Legal Sistem in Context*, pg. 304

[180] A. SANDERS - R. YOUNG, *Criminal Justice*, pg. 361

*prosecution is an essential part of enforcement*". Il primo obiettivo dell'*HSE* è quindi il controllo circa la corretta osservanza della normativa che, nel caso specifico è raccolta nell' *Health and Safe Work Act 1974* tuttavia, ciò non esclude né limita la possibilità di agire in giudizio. Poste tali premesse riteniamo sia ora opportuno esaminare il ruolo in concreto affidato all'*HSE* nel procedimento per *corporate manslaughter* a carico delle società. Innanzitutto, per esplicita previsione della *sec*. 19 *CMCHA*: "*Where in the same proceedings there is—*

*(a) a charge of corporate manslaughter or corporate homicide arising out of a particular set of circumstances, and*

*(b) a charge against the same defendant of a health and safety offence*

*arising out of some or all of those circumstances,*

*the jury may, if the interests of justice so require, be invited to return a verdict on each charge. An organisation that has been convicted of corporate manslaughter or corporate homicide arising out of a particular set of circumstances may, if the interests of justice so require, be charged with a health and safety offence arising out of some or all of those circumstances. In this section "health and safety offence" means an offence under any healthand safety legislation".* Sicché, qualora ne sussistano i presupposti, l'*organisation* può esser rinviata a giudizio oltre che con l'accusa di *corporate manslaughter*, anche per aver violato le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate nell'*Health and Safe Work Act*. Nonché, il reato di *corporate manslaughter* non assorbe gli altri illeciti anche se gli elementi fattuali sulla base dei quali è possibile muovere il rimprovero sono gli stessi che hanno

condotto alla sentenza di condanna[181]. Le disposizioni appena illustrate e lo stretto legame che molto spesso intercorre tra violazione delle norma sulla salute e sicurezza sul lavoro avrebbero potuto condurre il legislatore ad affidare all'*HSE* se non l'intero procedimento per *corporate manslaughter* quanto meno la fase di indagini. Tuttavia, il timore che il sottrarre le indagini alla polizia potesse influire negativamente sulla percezione sociale del reato dato, come si è visto, il ruolo più consultivo e meno afflittivo dell'*HSE*[182] e in aggiunta l'affermazione del *Deputy Chief Executive of the HSE*: "*we would not want to be in the case of prosecuting manslaughter cases which are by their very nature much, much more complex and require a degree of specialismthat we do not necessarily have*"[183] hanno condotto il Governo inglese ad elaborare un sistema di cooperazione tra i due organi. Fermo restando la titolarità delle investigazioni in capo alla polizia infatti, l' *HSE* ha il dovere di collaborare nei limiti stabiliti nel *Work-Related Death a Protocol for a Liaison* (di seguito *WRDP)*.

---

[181] A tal proposito, MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes* pg. 6 specifica che "it would therefore also be possible to convict an individual on a secondary basis for such an offence under provisions such as section 37 of the Health and Safety at Work etc. Act 1974. This does not impose any new liabilities on individuals but ensures that existing liabilities are not reduced as an unintended consequence of the new offence".

[182] "I think if we were to take the investigation of this offence away from the police then…that might be seen as perhaps watering down the seriousness of the offence and aligning it with health and safety breaches which, albeit serious offences in their own right, are not seen with the same stigma necessarily as homicide prosecutions" in HOUSE OF COMMON: HOME AFFAIRS AND WORK AND PENSIONS COMMITTEES, *Draft Corporate Manslaughter Bill, 2005,* pg. 84

[183] HOUSE OF COMMON: HOME AFFAIRS AND WORK AND PENSIONS COMMITTEES, *Draft Corporate Manslaughter Bill, 2005,* pg. 84

## 3. The Crown Prosecutor Service

Benché fino ad ora si è detto che la titolarità delle indagine spetta alla *police* e all'*HSE*, prima di passare all'analisi del *Work-related Death a Protocol for a Liason*, riteniamo opportuno soffermarci ad analizzare l'ufficio del pubblico ministero ovvero il *Crown Prosecutor Service* (di seguito *CPS*). Come si cercherà di mettere in luce nei paragrafi seguenti infatti, seppur in linea teorica il *Crown Prosecutor Service* potrebbe esser messo a conoscenza del reato solo ad indagini concluse, il *WRDP* si inserisce nel quadro di una riforma del processo penale inglese che auspica ad una maggior collaborazione tra *prosecutors*, *police* e le *non-police prosecution agencies* anche in fase di indagini. Il *Crown Prosecutor Service* è di fatti uno degli organi firmatari del *WRDP* e pur non essendo chiamato a svolgere, dirigere o coordinare le indagine può, come si vedrà nel proseguo, dare il suo fondamentale apporto anche in questa fase.

Premesso ciò, il *Crown Prosecution Service*, ovvero l'organo di pubblica accusa compare nel sistema giuridico inglese solo nel 1985 a seguito dell'emanazione del *Prosecution of Offences Act*. Prima di allora, l'esercizio dell'azione penale spettava alla persona offesa dal reato e dal 1829, anno in cui veniva istituita la polizia, anche a quest'ultima. In particolare, i casi d'innanzi alla *Magistrate' s Court* erano perseguiti dalla polizia stessa, per quelli di competenza della *Crown Court*, si serviva dell'ausilio di *sollecitors* o di *barristers* assunti allo scopo di esercitare l'azione penale naturalmente sotto la sua direzione e secondo le sue direttive. A seguito del così detto "*Confait*

*Affair*"[184], dove tre giovani venivano ingiustamente dichiarati colpevoli di omicidio, emergeva in modo evidente il rapporto di totale dipendenza del *prosecutor* nonché, la necessità di scindere i compiti affidati all'uno e all'altro organo[185]. Fermo restando il monopolio del potere investigativo in capo alla polizia, con il *Prosecution of Offences Act 1985* prima e il *Criminal Justice Act 2003* poi, la formulazione iniziale dell'imputazione è ora di competenza del *CPS* fatte salve le eccezioni precedentemente accennate[186].

## 3.1. La struttura

Il *Crown Prosecution Service* è presieduto dal *Director of Public Prosecutions* (di seguito *DPP*) nominato dall' *Attorney General*[187]. L'ufficio del *DPP* ha sede a Londra mentre gli altri *Prosecution Offices* (originalmente trentuno, poi ridotti a tredici) sono dislocati su tutto il territorio nazionale. I *Prosecution Offices* sono diretti da un *Chief Crown Prosecutor* (il quale fa naturalmente capo al *DPP*) e suddivisi al loro interno in varie seziono (*local branch offices*) dirette dai *Branch Crown Prosecutors* a loro volta suddivisi in *Senior Crown Prosecuto*r e *Principal Crown Prosecutor*. In un sistema giuridico caratterizzato dal principio della discrezionalità dell'azione penale, il *DPP* svolge il ruolo fondamentale di dettare le direttive e le linee guida che devono

---

[184] Per un'analisi accurata del caso si veda. H.A.P. FISHER, *Report of an Iquiry by the Hon. Sir. Henry Fisher Into the Circustances Leading to the Trial of Three Persons on ChargeS Arising Out of the Death of Maxwell Confait and the Fire at 27 Dogget Road, London SE6*, consultabile all'indirizzo: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228759/0090.pdf .

[185] A. SANDERS - R. YOUNG - M. BURTON, *Criminal Justice*, pg.322

[186] *Supra,* cap. I

[187] L'Attorney General è la figura al vertice dell'ordine degli avvocati, funzionario di nomina governativa, membro del Governo benché non sieda nel Consiglio di Gabinetto.

orientare il *Crown Prosecutor* nella decisione circa l'opportunità di procedere[188]. Le *guidelines* sono contenute nel *Code for Crown Prosecutors* allo scopo di render conoscibile la politica penale del *CPS* nonché appunto, di arginare il potere discrezionale dell'azione penale entro i limiti della consistenza degli elementi probatori (*evidential sufficiency*) e dell'interesse pubblico all'azione (*public interest*). Al *DPP* spetta poi il compito di riferire annualmente circa l'andamento dell' *Office all' Attorney General* che a sua volta, è tenuto a presentare in Parlamento la suddetta relazione.

## 3.2. Le funzioni

Come già accennato, nel sistema inglese, il *CPS* non è titolare di alcun potere d'indagine. Durante questa fase del procedimento, su eventuale iniziativa della polizia può impartire suggerimenti alla stessa circa il tipo di imputazione (*charge*) da contestare all'esito dell'indagine. La netta separazione delle competenze, polizia delle indagini-*CPS* dell'esercizio dell'azione penale viene considerata dalla dottrina inglese una criticità del sistema[189]. Di fatti, prima della riforma del 2003 operata dal *Criminal Justice Act* (di seguito *CJA* 2003), il pubblico ministero veniva considerato "*not a decision taker but a decison confirmer or reverser*"[190]. Trovandosi d'innanzi ad una ricostruzione dei fatti operata da altri era ben difficile per il pubblico ministero optare per una

---

188 PACE 1984, sec. 10 : requires the Director of Public Prosecutions to issue a Code for Crown Prosecutors "giving guidance on the general principles to be applied" in prosecutorial decision-making.

189 I. D.BROWNLEE, *The statutory charging scheme in England and Wales: towards a unified prosecution system?*, pg. 896

190 Cit. A. SANDERS - R. YOUNG, *Criminal Justice*, pg. 332

soluzione diversa[191] sicché "*the result was - prosecution momentum - the continued prosecution of cases wich perhaps should never have begun*"[192]. Con la riforma della *sec.* 37 del *Police and Criminal Evidence Act* 1984 ad opera del *Criminal Justice Act* 2003 e dunque l'introduzione dello *statutory charging scheme* si è cercato di porre rimedio a questa prassi. Il pubblico ministero da un lato ha ora il dovere di continuo controllo dei casi di sua competenza, che si esplica concretamente nell'accertamento dell'adeguatezza degli elementi di prova, dall'altro sulla polizia incombe l'obbligo di chiedere consigli legali affinché le prove raccolte possano condurre ad un *successfull prosecution*. Inoltre, è consentito al *prosecutor* richiedere che vengano svolti ulteriori accertamenti qualora ritenga che non siano stati raccolti sufficienti elementi di prova a carico dell'indagato. Al fine di facilitare la collaborazione tra *CPS - police*, lo *statury charging* ha stabilito poi che alcuni *prosecutor* abbiano sede negli uffici di polizia. Tuttavia, l'obbligo in capo al *CPS* di prendere una decisione velocemente e di agire anche sulla base di un *low level of evidence*, vanificano in parte il tentativo operato dal *Criminal Justice Act* 2003 di rendere il *CPS a decision maker*[193].

Per quel che concerne in particolare il procedimento in ipotesi di *corporate manslaughter*, come si vedrà a breve, il *WRDP* si inserisce nel quadro di una riforma che auspica ad una maggior collaborazione tra *prosecutors*, polizia e le altre autorità che, ciascuna con la propria funzione, si trovano a operare in

---

[191] I. D.BROWNLEE, *The statutory charging scheme in England and Wales: towards a unified prosecution system?*, pg. 297

[192] Cit. A. SANDERS - R. YOUNG, *Criminal Justice*, pg. 334

[193] Così, COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA, Seminario di studio sul X Anniversario della Raccomandazione 19 (2000): Il Ruolo del pubblico ministero nel sistema della giustizia penale, Roma, 4-5 luglio 2011, pg. 10.

questa fase del procedimento con tutte le difficoltà che caratterizzano il sistema inglese e che abbiamo cercato di mettere in luce nelle pagine che precedono. Prima di soffermarci sull'analisi del protocollo *de quo*, ci sembra corretto terminare lo studio, per così dire generale dei compiti del pubblico ministero, in particolare, esaminare i criteri del *sufficiency of evidence* e *public interest* che guidano il pubblico ministero nella scelta tra l'esercizio dell'azione penale ovvero l'archiviazione del caso.

## 3.3. The evidential suffiency and public interest

"*It has never been the rule in this Country - I hope it never will be - that suspected criminal offences must automatically be the subjet of prosecution*"[194], con questa affermazione, l'ex *Attorney General Lord Shawcross,* riassume tanto sinteticamente quanto efficacemente la regola base che caratterizza il sistema giuridico penale inglese: la discrezionalità dell'azione penale. Tale discrezionalità è da riferirsi sia alla fase di indagini preliminari: la polizia non ha l'obbligo di riferire al pubblico ministero di tutti i reati, sia poi alla scelta di procedere al rinvio a giudizio ovvero all'archiviazione del caso. Per ciò che concerne la discrezionalità in capo al *prosecutor*, come già accennato in precedenza, non si tratta di una discrezionalità assoluta ma trova i suoi limiti nelle *guidelines* emanate annualmente dal *DPP* e contenute nel *Code for Prosecutors*. A norma della *par.* 3 (4) innanzitutto, il pubblico ministero deve procedere solo nelle ipotesi in cui il caso a lui sottoposto abbia superato entrambe le fasi del *Full Code Test*. La prima fase del *Full Code Test* ha lo scopo di sondare la consistenza

---

[194] Riportato in: A. SANDERS - R. YOUNG, *Criminal Justice*, pg. 332

degli elementi probatori a fondamento dell'ipotesi accusatoria, si parla dell' *Evidential Stage*. In questa fase è richiesto all'organo di accusa di valutare le reali possibilità di condanna non solo sulla base dell' *evidence sufficiency* ma anche in rapporto alle possibilità di difesa della controparte, alla luce delle risultanze fornite dal fascicolo trasmesso dalla polizia. In altri termini, il *prosecutor* per valutare le reali possibilità di condanna deve domandarsi cioè se è probabile che, una giuria imparziale, oggettiva e ragionevole, ascoltando il caso così come presentato, opti per una sentenza di condanna ovvero di assoluzione. Stabilità la sussistenza del *realistic prospect of conviction*, a norma del *par.* 4 (6) del *Code for Prosecutors*, il pubblico ministero deve quindi chiedersi se gli elementi di prova raccolti possano esser usati d'innanzi alla corte, se sussistono quindi dubbi sull'ammissibilità di alcune prove e nel caso che conseguenze potrebbe avere l'inammissibilità delle suddette in relazione all'intero impianto probatorio. Infine deve valutare la credibilità delle prove alla luce della loro precisione ed accuratezza.

Superato l'*Evidential Stage* e quindi accertata l'esistenza degli elementi probatori che giustificano il rinvio a giudizio, si procede alla seconda verifica vale a dire, all'accertamento della sussistenza dell'interesse pubblico a perseguire il reato verosimilmente commesso. A norma del *par*. 4 (8) del *Code for Prosecutor* di fatti, non è mai esistita la regola in forza delle quale accertata la sussistenza dell' *evidence sufficiecy* si possa procedere automaticamente al rinvio a giudizio ma per poter giungere a questa definitiva decisione è tassativo che anche il *Pubblic Interest Test* possa dirsi superato. Nel *Code for Prosecutor* sono contemplate una serie di domande al fine di assistere il *prosecutor* in questo secondo accertamento, bisogna però tenere in

considerazione che in forza del *par*. 4 (10) tali questioni non possono esser sottoposte indistintamente a tutti i casi e non devono poi ritenersi da sole esaustive nel determinare la sussistenza del pubblico interesse. Un singolo fattore di interesse pubblico analizzato separatamente dagli altri potrebbe infatti condurre ad una soluzione diversa e divergente rispetto a quella alla quale si giungerebbe a fronte di un esame complessivo. Premesso ciò, il *par*. 4 (12) identifica come fattori chiave per determinare la sussistenza del pubblico interesse e dunque disporre il rinvio a giudizio:

2) la gravità del reato commesso.

3) Il grado di colpevolezza dell'indagato individuabile secondo tenendo conto del: grado di partecipazione del sospettato nella commissione del fatto, del suo essere pregiudicato ovvero al *tempus commissi delicti* libero sotto versamento di cauzione, delle eventuali malattie fisiche e/o mentali di cui soffre. Della eventuale premeditazione del reato, della possibilità che il reato sia continuato, ripetuto o peggiorato.

4) Le condizioni della vittima e il danno che gli si è procurato: l'azione penale sarà probabilmente necessaria se la vittima era in uno stato di vulnerabilità, se vi era un rapporto di fiducia con il presunto reo o di autorità, se l'offesa è stata determinata da qualsivoglia tipologia di discriminazione nei confronti della vittima. Nel decidere, il *prosecutor*, deve tenere in considerazione l'opinione espressa dalla vittima del reato ovvero dai parenti della stessa.

5) L'età del sospettato, in particolare se egli era minore degli anni 18 al momento della commissione del fatto.

6) L'impatto che quel fatto di reato ha causato alla comunità.

7) L'opportunità in termini economici dell'eventuale rinvio a giudizio.

Come anticipato, non tutti i fattori che concorrono nel determinare la sussistenza dell'interesse pubblico sono automaticamente applicabili a tutti i casi. Ad esempio, l'età dell'indagato non avrà ovviamente alcuna rilevanza nel caso, oggetto del presente studio, di un procedimento per *corporate manslaughter*. Accanto a questi parametri per così dire generali quindi è possibile, come nel nostro caso, trovare ulteriori indicazioni che possono orientare il *prosecutor* nella scelta tra azione ed inazione. Nello specifico, il *WRDP* alla *par.* 8, dopo aver disposto che la decisione deve esser presa in accordo tra polizia, *CPS* e *HSE* sulla base delle direttive del *Code for Crown Prosecutor*, sottolinea l'importanza che tale decisione debba esser assunta tenendo in considerazione l'opinione espressa dai parenti della vittima circa l'impatto che il fatto di reato ha avuto su di loro come prescritto dall' OM 2003/16[195]. In forza di quest'ultimo, per "impatto" deve intendersi come l'incidente ha pregiudicato la vittima, il pubblico ministero deve quindi tenere in debito conto del pregiudizio arrecato e nel far ciò deve prender nota di ogni eventuale di ogni eventuale inchiesta svolta dai parenti del *de cuis*.

## 4. The Work-Related Death a Protocol for a Liason

Introdotto per la prima volta nel 1998 il *Work-Related Death a Protocol for a Liason*[196] ha, come anticipato, la funzione di rendere effettivo il coordinamento tra i vari organi coinvolti nelle investigazioni. La versione attuale risalente al 2011 è stata sottoscritta oltre che dalla polizia, dall'*HSE* e

---

[195] Operational Minutes 2003/16 è consultabile all'indirizzo http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/oms/2003/106.htm

[196] Consultabile all'indirizzo http://www.hse.gov.uk/pubns/wrdp1.pdf

dal *Crown Prosecutor Service* anche da altre associazioni che a vario titolo possono essere coinvolte qualora si verifichi la morte di un lavoratore. Ci si riferisce ad esempio alla *Maritime and Coastguard Agency* che ai sensi del *Merchand Shipping Act 1995* è responsabile del rispetto dell' *Health and Safe Legislation* a bordo delle imbarcazioni commerciali inglesi anche in acque straniere e delle imbarcazioni straniere in acque territoriali inglesi[197]. Al di là delle varie associazioni che in circostanze specifiche possono esser coinvolte nelle indagini, il *WRDP* si pone come obiettivo lo svolgimento di indagini coordinate ed efficaci[198].

## 4.1. Management of the investigation

Il *WRDP* dispone innanzitutto che le indagini devono essere svolte congiuntamente affidando, secondo le esigenze del caso specifico, la *leadership* all'uno o all'altro organo. Come già chiarito, nel caso in cui vi sia il sospetto di *corporate manslaughter*, sarà la polizia a dover dirigere ma ciò non significa affatto che l'*HSE* ne debba essere escluso[199] . A fronte del fatto che la morte di un lavoratore è spesso preceduta ed accompagnata da violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che, come già visto, ai sensi della *sec*. 19 *CMCHA* il reato di *corporate manslaughter* non assorbe gli altri

---

197 Le altre associazioni firmatarie sono: the British Transport Police, the Office of Rail Regulation e the Fire and Rescue Services through their professional body the Chief Fire Officers Association.

198 WRDP par. 1 " [..] The parties to the protocol are committed to ensuring that any investigation into a work-related death is thorough and appropriate, and agree to work closely together in order to achieve this.."

199 WRDP par. 4 (1) "Where the investigation gives rise to a suspicion that a serious criminal offence (other than a health and safety offence) may have caused the death, the police will assume primacy for the investigation and will work in partnership with the relevant enforcing authority."

illeciti[200] , il *WRD* ha affidato le indagini a ciascuno dei due organi secondo le loro ordinarie competenze . Considerando poi la stretta connessione che può intercorrere tra i suddetti illeciti è stato previsto che le decisioni chiave debbano essere assunte con la partecipazione e l'accordo di entrambi e, per le ragioni già esaminate[201], con l'ausilio del *CPS*[202]. Premesso ciò, ai sensi del *par.* 3 (3) *WRD* le *key decisions* riguardano: 1) come debbano essere utilizzate le risorse a disposizione; 2) come debba avvenire la condivisione degli elementi di prova tra le parti, 3) gli interrogatori, 4) su quali carenze organizzative della *corporate* è opportuno concentrarsi e dunque come si debba svolgere l'indagine ed ancora 5) la strategia da seguire per tenere informati i parenti del defunto, i *media* nonché tutte le altre parti interessate[203]. In particolare:

1) la polizia e l'*HSE* hanno a loro disposizione un'ampia gamma di esperti ad esempio, i *police forensic scientists*,i *crime scene investigators* ovvero gli

---

[200] *Supra,* cap. 2.

[201] *Supra,* cap. 3.

[202] WRDP 2011 par. 7 (1): "Early liaison by the police, or the relevant enforcing authority, with the CPS is to be encouraged in the best interests of the investigation and prosecution process as a whole. There is no need to wait until a file is ready to be submitted before the police open discussions with the CPS. The police are encouraged, at any stage following a work-related death, to consult the CPS for advice, not only about the nature of any charges, but also as to the legal and evidential issues surrounding the investigation, including advice about expert evidence."

[203] WRDP 2011 par. 3 (3): "The police and the relevant enforcing authority should agree upon: how resources are to be specifically used; how evidence is to be disclosed between the parties;how the interviewing of witnesses, the instruction of experts and the forensic examination of exhibits is to be co-ordinated; how, and to what extent, corporate or organisational failures should be investigated;a strategy for keeping the bereaved, witnesses, and other interested parties such as the coroner, informed of developments in the investigation; anda media strategy to take account of the sensitivities of the bereaved and those involved in the incident, and to encourage consistency of approach in reporting.".

*specicialist hse investigators*. Data la complessità delle indagini *in a work-related death* è opportuno che l'*investigation team* di cui, come si è detto, fanno parte rappresentanti di entrambi gli organi, una volta individuate le esigenze probatorie dell'uno e dell'altro, sfrutti le conoscenze e competenze degli esperti che hanno a disposizione.

2) Nell'ordinamento inglese non vi è nessuna disposizione che vieti la condivisione degli elementi di prova tra i vari *criminal investigators* e "*any material obtained should be shared [..] between the police, the relevant enforcing authority and the CPS*" [204]. Premesso ciò, è di immediata evidenza la necessità di un accordo che ne regoli le concrete modalità di condivisione nonché poi, nel caso in cui venga meno il sospetto di *corporate manslaughter* per insufficienza di prove, la necessità di un così detto *handover document* che giustifichi l'uso da parte dell'*HSE* di elementi di prova raccolti dalla polizia[205].

3) Posto che gli interrogatori devono avvenire nel rispetto delle regole precedentemente illustrate[206] , è auspicabile la compresenza di polizia e

---

[204] WRDP 2011 PAR. 5 (2)

[205] Così dispone FOD LEGAL AND ENFORCEMENT,*Work-related deaths: liaison with police, prosecuting authorities, local authorities, and other interested authorities including consideration of individual and corporate manslaughter / homicide.Operation Circular 165/10* in http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/ocs/100-199/165_10.htm . Naturalmente l'handover document è necessario anche nell'ipotesi in cui il passaggio di indagini avvenga in senso contrario ovvero, nel caso in cui subentrando successivamente il sospetto di manslaughter la titolarità delle indagini passi dall' HSE alla police.

[206] *Supra*, para. 1.2.1.

*HSE*[207]. Un interrogatorio congiunto permette infatti oltre che un ovvio risparmio di tempo, la possibilità scegliere sulla base delle informazioni che si vogliono raccogliere, colui che ha competenze più idonee a condurre l'esame. La compresenza di *police* e *HSE* garantisce poi un'acquisizione di informazioni più genuina per entrambi gli organi investigativi: di fatti, benché come disposto dal *par.* 11 (7) *Code of Practice C* "*an accurate record must be made of each interview, whether or not the interview takes place at a police station*" e dunque, qualora non sia possibile un interrogatorio congiunto è comunque attuabile una condivisione *ex post* delle informazioni raccolte in questa sede, sono ben noti o meglio, dovrebbero esser ben noti al panorama giuridico inglese i limiti di tali registrazioni[208]. In altri termini, riteniamo che il *WRDP* disponendo che gli interrogatori debbano essere condotti da entrambi gli organi salvo che non sia possibile, sottolinei la scarsa autenticità dei verbali-registrazioni degli interrogatori. Pur escludendo l'ipotesi estrema di alterazione volontaria delle dichiarazioni rese in fase di interrogatorio, diversi studi hanno ben evidenziato quanto spesso non vi sia una perfetta coincidenza tra le dichiarazioni rese dall'intervistato e quanto trascritto nei verbali[209]. Ciò comporta, come è facilmente intuibile che, nel caso ad esame, l'organo assente potrebbe usare pur involontariamente elementi di prova non veritieri nonché in generale, in un sistema giuridico come quello anglosassone che ammette come prova la confessione seppur resa in assenza di un giudice terzo ed imparziale,

---

[207] FOD LEGAL AND ENFORCEMENT,*Work-related deaths: liaison with police, prosecuting authorities, local authorities, and other interested authorities including consideration of individual and corporate manslaughter / homicide.Operation Circular 165/10,* part 3 (29) (C).

[208] S. MOSTON - G.M. STEPHENSON, *The changing face of police interrogation*, J. Comm. Appl. Soc. Psychol., 1993, 3, pg. 101 e ss..

[209] S. MOSTON - G.M. STEPHENSON, *The changing face of police interrogation,* pg.101.

il grave rischio di veder totalmente compromesso il diritto alla difesa dell'indagato[210].

4)Per quel che concerne le indagini circa le carenze organizzative, è *ictu oculi* evidente quanto sia fondamentale la predisposizione di una strategia comune tra *police* e *HSE.* A ben vedere infatti le carenze organizzative cioè in buona sostanza "*the way in which [its] activities are managed or organised by [its] senior management*"[211], eccezion fatta per l'ipotesi di *corporate manslaughter*, sono materia di competenza esclusiva dell'*HSE* sicché vien da sé l'apporto conoscitivo che quest'organo più della *police* può garantire. Per questo elemento cruciale della fattispecie di reato in esame è quindi possibile che il ruolo di gestione delle indagini passi dalla *police* all'*HSE* o meglio, che sia l'*HSE* a fornire alla *police* gli elementi di prova necessari per sostenere l' *organisation failure*.

5)Durante il corso delle indagini la polizia può ritenere opportuno provvedere alla nomina di un *family liason officier* ovvero di un ufficiale che si occupi di comunicare con la famiglia della vittima. L' *HSE* non ha nel suo organico un ufficiale formato esclusivamente a tal fine[212] sicché, nel caso in cui la gestione delle indagini sia della *police* farà riferimento al *family liason officier* da lei nominato per le informazioni che ritiene opportuno dare e ricevere dai parenti

---

[210] A. SANDERS - R. YOUNG, *Criminal Justice*, pg. 243.

[211] CMCHA 2007 sec. 1 (3)

[212] FOD LEGAL AND ENFORCEMENT,*Work-related deaths: liaison with police, prosecuting authorities, local authorities, and other interested authorities including consideration of individual and corporate manslaughter / homicide.Operation Circular 165/10.*

del *de cuis*. Diversamente, nel caso in cui si decidesse di procedere in giudizio soltanto per violazioni dell'*Health and Safe Work Act* e dunque l'esercizio dell'azione passasse nelle mani dell'*HSE*, quest'ultimo si adopererà anche in tal senso. Il motivo che sottende alla necessità di un attenta e puntuale comunicazione con la famiglia della vittima si ricava dal disposto del *par.* 8.3. *WRDP* "*the CPS should always take into account the consequences for the bereaved of the decision whether or not to prosecute, and of any views expressed by them*"[213]. Il *CPS* quindi nel momento in cui decide tra azione - inazione deve tenere in considerazione il punto di vista dei familiari della vittima nonché le cosa comporterà per loro la sua scelta. Ci si domanda quindi quali potrebbero essere tali conseguenze. Benché in Inghilterra la vittima del reato non può vantare alcuna pretesa di natura civilistica all'interno del processo penale in forza delle diverse regole di giudizio che stanno alla base dell'uno e dell'altro procedimento: "*upon a balance of probabily*" in sede civile e "*beyond any reasonable doubt*" in sede penale[214], ai sensi della *sec.* 130 del *Power of Criminal Courts Act 2000* può ottenere la pronuncia di un *compensation order* vale a dire una compensazione del danno subito[215]. La quantificazione del *compensation order* viene effettuata dal giudice procedente sulla base degli elementi forniti dal *prosecutor*. Nel processo penale inglese però la vittima del reato assume il ruolo di parte nel processo

---

[213] In tal senso dispone anche il CODE FOR PROSECUTOR, *supra*, para. 3.2.

[214] V. PATANE', voce *Processo penale inglese*, in Enciclopedia del diritto – Annali, vol. II, tomo I, Giuffrè, Milano, 2008, pg. 745 ss.

[215] Il compensation order tuttavia non può esser considerato un equivalente del risarcimento del danno subito ottenibile in sede civile al termine del procedimento penale.

solo qualora decida di assumere essa stessa l'iniziativa dell'azione penale[216] diversamente, non esiste alcun obbligo in capo agli inquirenti di renderla edotta in ordine all'andamento delle indagini ovvero la decisione di archiviazione, tuttavia è sempre più avvertita l'esigenza di fornirgli informazioni circa il procedimento che la riguarda data l'incidenza che, come si è visto, le sue dichiarazioni possono avere nella fase commisurativa del pena[217].

Nel processo inglese non esistono termini prestabiliti per le diverse fasi processuali: se le indagini preliminari si concludono oltre un lasso di tempo ritenuto dal giudice irragionevolmente lungo questi può interrompere l'azione penale[218]. E' quindi interesse degli organi inquirenti concludere le indagini nel più breve tempo possibile. Concluse quindi le indagini preliminari a seguito della morte di un lavoratore sul luogo di lavoro, si possono presentare due diversi scenari[219]. La polizia può ciò giungere alla conclusione che gli

---

[216] Come già accennato *supra* cap. 3, nonostante l'istituzione del CPS nell'ordinamento inglese è tuttora consentito a qualunque cittadino, non solo la vittima del reato, il potere di esercitare l'azione penale. Si tratta tuttavia di una pratica ormai assai limitata che non deve essere confusa con l'ipotesi di querela di parte contemplata nel nostro ordinamento. V. PATANE', voce *Processo penale inglese*, pg.754; L.H.LEIGH, *Private prosecutions and diversionary justice*, Crim. L. R.,2007, pg.289.

[217] LORD JUSTICE R.E. AULD, *Review of the Criminal Courts of England and Wales*, 2001, cap. X, consultabile all'indirizzo http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.criminal-courts-review.org.uk/ccr-00.htm "..there are a number of practical reasons for giving victims, whether or not they are witnesses, more involvement and recognition in the system. They include: first, to inform the court of the effect of the offence on the victim so as to enable it to match the sentence to the seriousness of the offence..".

[218] P. IORIO - M. MARINARI, *The Bench and the Bar - Il sistema processuale inglese, il processo penale, il processo civile*, Roma, Luiss University Press, 2013, pg. 132.

[219] Gli scenari si limitano a due in quanto ci stiamo limitando ad analizzare la responsabilità della corporate escludendo per scelta le ipotesi di reato addebitabili alle persone fisiche.

elementi di prova raccolti non siano sufficienti a dimostrate la colpevolezza dell'ente ai sensi del *Corporate Manslaughter and Corporate Homicie Act* sicché il caso sarà affidato esclusivamente all'*HSE*[220] il quale potrà naturalmente procedere nei confronti della *corporation,* qualora si siano riscontrate violazioni della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero disporre l'archiviazione. All'opposto, il materiale raccolto può condurre la polizia a ritenere che vi sia una realistica prospettiva di condanna, in tal caso ne darà definitiva comunicazione al *CPS* affinché sulla base degli elementi raccolti decida se procedere in giudizio ovvero disporre l'archiviazione del caso.

## 4.2. The decision to prosecute and the DPP consent

Per quel che concerne la *decision to prosecute* il *WRDP* dispone*,* in piena sintonia con i propri scopi, che debba essere presa "*following discussion with the police, and, where appropriete, the relevant enforcement authority*"[221]. Il *CPS*, una volta operata la sua scelta sulla base delle linee guida dettate dal *Code for Crown Prosecutors*[222], deve darne comunicazione *as soon as praticable* alla *police* e all'*HSE.* Quest'ultimo infatti potrebbe ritenere opportuno agire avverso la *corporate* per le violazioni commesse in materia di sicurezza e salute sul lavoro qualora il *CPS* disponga l'archiviazione ovvero

---

[220] WRDP 2011, par. 4 (2): "Where it becomes apparent during the investigation that there is insufficient evidence that a serious criminal offence (other than a health and safety offence) caused the death, the investigation should, by agreement, be taken over by the relevant enforcing authority. Both parties should record such a decision in writing".

[221] WRDP 2011, par. 8 (1)

[222] WRDP 2011, par. 8 (1), si veda inoltre *supra*, par. 3.3.

decida di agire soltanto ai sensi del *CMCHA*[223]. Come anticipato nella premessa del presente studio però, norma della *sec*. 17 del *CMCHA*[224] un procedimento per *corporate manslaughter* non può essere iniziato senza il consenso del *DPP*. Considerando lo stretto legame che intercorre tra il Governo e il *DPP*, come precedentemente illustrato: egli è nominato dall'*Attorney General* nonché tenuto a riferire annualmente benché per mezzo dell' *Attornay General*, d'innanzi al Parlamento stesso[225], non pare così lontano il rischio che le sue decisioni possano subire influenze politiche. Inoltre, tenuto conto che molti enti soggetti alla disciplina del *CMCHA* fanno capo alla Corona, si è profilata l'ipotesi di un possibile conflitto di interessi[226]. A fronte di queste considerazioni ed in aggiunta, che l'ente sarebbe stato comunque tutelato da incriminazioni azzardate con l'istituto del proscioglimento anticipato, la *sec*. 17 come è facilmente deducibile, è stata oggetto di numerose critiche[227]. Diversi autori hanno tentato di salvare

---

[223] WRDP 2011, par. 8(4) "When the CPS has made its decision, it must be communicated to the police, and the relevant enforcing authority, as soon as practicable, so that the relevant enforcing authority can decide as expeditiously as possible whether to prosecute for health and safety offences if the CPS is not doing so."

[224] CMCHA 2007, sec. 17: "Proceedings for an offence of corporate manslaughter—
(a) may not be instituted in England and Wales without the consent of the Director of Public Prosecutions;
(b) may not be instituted in Northern Ireland without the consent of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland."

[225] *Supra,* parte II par. 3.1.

[226] J.GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 - Thirteen Years in Making but Was It Worth the Wait?*, pg. 431

[227] Così, G. GENTILE, *L'illecito colposo dell'ente collettivo: riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter*, pg. 134. Ad onor del vero sembra corretto aggiungere che l'eventuale rifiuto del DPP può essere sottoposto a sindacato giurisdizionale, in tal senso: HOME AFFAIRS AND WORK AND PENSIONS COMMITTEES, *Draft Corporate Manslaughter Bill: First Joint Report of Session 2005–06,* pg. 32

l'infelice scelta operata dal Governo ipotizzando che il consenso del *DPP* sia necessario solo nelle ipotesi di *private prosecution* allo scopo di tutelare gli enti da imputazioni azzardate ad opera appunto dei privati. Per quanto lodevole sia il tentativo di quanto meno limitare la portata applicativa della *sec*. 17, tale interpretazione difficilmente potrà trovare appoggio. Si ritiene infatti che se il legislatore avesse voluto differenziare le due ipotesi – *private prosecution* e *CPS prosecution* – l'avrebbe specificato nel dettato della *section* cosa che invece non ha fatto[228]. Secondo il nostro punto di vista, pare avere più concrete possibilità di successo quell'interpretazione che, richiamando la *sec.* 1 (7) *Prosecution of Offences Act 1985*[229] in forza della quale è il consenso del *DPP* può esser rilasciato anche da un *CPS,* cerca di limitare la necessità del *DPP consent* ai *most complex and sensitive cases* benché, in ultima analisi, è chiaro che il successo di questa tesi dipenderà dalla valutazione che le Corti daranno di *complex and sensite case*.

---

[228] Tra l'altro, bisogna tenere in considerazione che una siffatta interpretazione avrebbe ben poca rilevanza nella pratica ciò a fronte del fatto che le ipotesi di private prosecution sono, tenuto conto degli elevatissimi costi, una rarità. Così, J.GOBERT, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 - Thirteen Years in Making but Was It Worth the Wait?*, pg. 430.

[229] PROSECUTION OF OFFENCES ACT 1985, sec. 1(7): "Where any enactment (whenever passed) (a) prevents any step from being taken without the consent of the Director or without his consent or the consent of another; or (b) requires any step to be taken by or in relation to the Director;any consent given by or, as the case may be, taken by or in relation to, a Crown Prosecutor shall be treated, for the purposes of that enactment, as given by or, as the case may be, taken by or in relation to the Director."

# Capitolo II

# TRIAL

## 1. Triable only on indictment

Come disposto dalla *sec.* 1(6) *CMCHA* il reato di *corporate manslaughter* è giudicabile solo *on indictment*, vale a dire a seguito di una formale accusa e per tanto di competenza della *Crown Court*. Nel Regno Unito esistono due giudici penali di primo grado, la *Magistrates' Court* e la *Crown Court* che giudicano i reati commessi nel territorio dello Stato secondo una competenza non di tipo funzionale ma di carattere processuale. Nell'ordinamento inglese infatti tutti i reati vengono suddivisi in tre categorie: *summary offences*, *either way offences* e *indictable offences*, in base alla loro gravità e alla Corte competente a conoscerli. I *summary offences* sono i reati ritenuti meno gravi e giudicati sempre e soltanto dalla *Magistrates' Court*, per gli *either way offences* spetta in buona sostanza alla Corte e all'imputato la scelta tra l'uno e l'altro tribunale[230]. Il processo, in quest'ultimo caso, avrà inizio d'innanzi alla *Magistrates' Court*[231] la quale dovrà innanzitutto decidere quale tribunale è più idoneo a giudicare l'imputato. L' imputato poi, messo a conoscenza della scelta potrà accettarla ovvero opporvisi, la sua volontà infine sarà assecondata

---

[230] Ad esempio, rientrano in questa categoria i reati contemplati nell' Health and Safe Work Act.

[231] Per un'analisi più accurata dei mode of trial si veda : A. SANDERS - R. YOUNG, *Criminal Justice*, pg. 488 e ss.

solo qualora abbia optato per la Corte più garantistica[232]. In fine, rientrano nella categoria degli *indictable offences* solo i reati più gravi e di competenza della *Crown Court*. A ben vedere anche i processi di competenza esclusiva della *Crown Court* prendono sempre le mosse da un'udienza dinanzi la *Magistrates' Court* al cui cospetto, nel nostro caso la *corporate,* sarà invitata a comparire a seguito dell'emanazione da parte del *CPS* di una *written charge* contenente il capo d'accusa ed emessa ai sensi della *sec.* 29 del *Criminal Justice Act 2003*[233]. A seguito dell'emanazione del *Crime and Disorder Act 1998* la *Magistrates' Court* non è più deputata a saggiare la sussistenza dell'idoneità del materiale probatorio[234] ma, per i reati *on indictment,* si limita ad investire la *Crown Court* attraverso un meccanismo denominato *transfer for trial* e disciplinato dalla *sec.* 51 del *Crime and Disorder Act 1998.* La *Crown Court* quale organo giurisdizionale di primo grado[235] , si compone di un giudice e dodici giurati. In linea generale, si può affermare che alla giuria è

---

[232] Così, P. IORIO - M. MARINARI, *The Bench and the Bar - Il sistema processuale inglese, il processo penale, il processo civile*, pg. 140.

[233] CRIMINAL JUSTICE ACT 2003, sec. 29 : "A public prosecutor may institute criminal proceedings against a person by issuing a document (a "written charge") which charges the person with an offence.
(2)Where a public prosecutor issues a written charge, it must at the same time issue a document (a "requisition") which requires the person to appear before a magistrates' court to answer the written charge.
(3)The written charge and requisition must be served on the person concerned, and a copy of both must be served on the court named in the requisition".

[234] V. PATANE', voce *Processo penale inglese*, pg. 770.

[235] A ben vedere nel Regno Unito la Magistrates' Court ha una competenza limitata circa irrigazione della pena. In questi casi, dopo aver emesso la sentenza di condanna, il caso viene trasmesso alla Crown Court per la quantificazione della pena. In queste ipotesi, come nel caso in cui agisca come giudice di appello avverso una sentenza della Magistrates' Court, la Crown Court si compone di un giudice e due, tre o quattro magistrati. P. IORIO - M. MARINARI, *The Bench and the Bar - Il sistema processuale inglese, il processo penale, il processo civile*, pg. 73.

demandato il compito di valutare gli elementi di fatto adotti dall'accusa mentre al giudice compete la risoluzione delle questioni di diritto e nel caso di un verdetto di condanna emesso dalla giuria, la quantificazione della pena. Il *CMCHA,* come anticipato nella premessa del presente studio, si è preoccupato di dettare alcune linee guida in merito alle funzioni del giudice e della giuria in ipotesi di *corporate manslaughter*, in particolare ci si riferisce alle disposizioni dettate alla *sec.* 2(5) laddove, a proposito dell'accertamento del *duty of care* viene sorprendentemente disposto che "*the judge must make any findings of fact necessary to decide that questio*n" e, alla *sec.* 8 che intitolata *factors for jury*, da alla giuria importanti parametri di valutazione necessari per poter accertare quando in concreto una violazione del dovere di diligenza possa definirsi grave. Prima di analizzare le suddette disposizioni però riteniamo prioritariamente necessario affrontare l'applicazione spazio temporale della normativa in esame.

## 2. Extent and territorial application

Non è frutto della casualità la scelta di rimandare fino ad ora lo studio dell'applicazione spazio-temporale del *Corporate Manslughter Corporate Homicide Act*. Un' eventuale assenza di giurisdizione in capo alla *Crown Court* ovvero, un'inapplicabilità del *CMCHA* può esser fatta valere durante la così detta *preparatory hearing* ovvero, la prima udienza dinanzi alla *Crown Court* e successiva al *transfer for trial*. Brevemente, la *prearatory hearing* non è una fase obbligatoria del *trial* ma è suggerita  come dispone la *sec* 29 del *Criminal Procedure and Investigation Act 1996* "*where it appears to a judge of the Crown Court that an indictment reveals a case of such complexity, or a*

*case whose trial is likely to be of such length, that substantial benefits are likely to accrue from a hearing*" . Di fatti, una delle funzione della *preparatory hearing* è quella di permettere al giudice, prima ancora che venga composta la giuria, di "ordinare" il caso vale a dire, comprendere su quali questioni dovrà svolgersi il dibattimento e secondo quale ordine è opportuno procedere[236]. In questa fase, il giudice ha poi la facoltà di decidere in ordine ad ogni questione circa l'ammissibilità delle prove ovvero di ogni altra questione di diritto[237]: da ciò si deduce che, ogni eventuale eccezione circa l'assenza di giurisdizione ovvero l'inapplicabilità della legge può esser qui sollevata e risolta. Per quel che concerne l'applicazione territoriale del *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, la *sec.* 28 dispone innanzitutto che si applica a tutto il Regno Unito cioè, in Inghilterra, Galles, Scozia ed Irlanda del Nord e vi è giurisdizione delle rispettive Corti se il fatto di reato da cui è dipeso l'evento morte si è verificato nel medesimo territorio ovvero:

"*(a) within the seaward limits of the territorial sea adjacent to the United Kingdom;*

*(b) on a ship registered under Part 2 of the Merchant Shipping Act 1995 (c. 21);*

*(c) on a British-controlled aircraft as defined in section 92 of the Civil Aviation Act 1982 (c. 16);*

---

[236]Ad esempio in HIS HONOUR JUDGE GILBART QC, R. v. LION STEEL EQUIPMENT - Sentencing Remarks, Manchester Crown Court, 2012 si legge: "On 4th May 2012 at a preparatory hearing, I severed Count 1 from the indictment. I did so because it would have been difficult in the extreme to try it alongside the count of manslaughter against the three directors.."

[237] CRIMINAL PROCEDURE AND INVESTIGATION ACT 1996, sec. 31 (3): "he may make a ruling as to — (a)any question as to the admissibility of evidence; (b)any other question of law relating to the case".

*(d) on a British-controlled hovercraft within the meaning of that section as applied in relation to hovercraft by virtue of provision made under the Hovercraft Act 1968 (c. 59);*

*(e) in any place to which an Order in Council under section 10(1) of the Petroleum Act 1998 (c. 17) applies (criminal jurisdiction in relation to offshore activities).*"[238]. Infine, la *sec*. 28 (4) specifica che si deve considerare come verificatasi a bordo di

una nave, aereo, o hovercraft anche la lesione patita da un soggetto che "*(a) is then no longer on board the ship, aircraft or hovercraft in consequence of the wrecking of it or of some other mishap affecting it or occurring on it, and*

*(b) sustains the harm in consequence of that event.*" .

Infine, la *sec*. 28 si riferisce precisamente al luogo in cui si è verificata la condotta criminosa – *harm* – e non al luogo in cui si è verificato l'evento, come è noto infatti nelle ipotesi di omicidio l'evento morte può sopravviene in luoghi da questo lontani[239]. Più problematica appare invece l'applicazione temporale della legge. Infatti se da un lato, in forza della *sec*. 20 è stata esplicitamente abrogata la fattispecie del *manslaughter by gross negligence* di *common law* nel limite in cui soggetti attivi del reato siano le *corporates* a cui la nuova disciplina si applica[240] ma dall'altro, "*does not affect any liability,*

---

[238] CMCHA 2007, sec. 28.

[239] MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes* pg. 15 "..courts in England and Wales have jurisdiction in a case of homicide if the injurycausing death is inflicted in England and Wales, or in a place where the courts in England and Wales have jurisdiction (such as on a British ship), even if the death occurs elsewhere.".

[240] CMCHA 2007, sec. 20: "The common law offence of manslaughter by gross negligence is abolished in its application to corporations, and in any application it has to other organisations to which section 1 applies.".

*investigation, legal proceeding or penalty for or in respect of an offence committed wholly or partly before the commencement of that section*" come esplicitamente previsto alla *sec.* 27 (4) *CMCHA*.

Infine la *sec.* 27 (5)[241] specifica che la *sec*. 20 non trova attuazione qualora anche solo una parte della condotta delittuosa o l'evento morte si siano verificati prima dell'entrata in vigore del *Corporate Manslaughter Corporate Homicide Act*, vale a dire prima del 6 aprile 2008[242]. Considerando che la condotta rilevante ai fini della configurazione del reato di *corporate manslughter* consta nel modo in cui le attività sono dirette ed organizzate e dunque un'insieme di attività che per loro stessa natura si protraggono nel tempo, l'applicazione della normativa ad esame così come illustrata potrebbe condurre a dei risultati paradossali. In altri termini, si pensi ad esempio al caso in cui la società X che dal 2006 abbia scelto di non provvedere alla manutenzione del sistema antincendio del luogo in cui operano i suoi dipendenti, nel 2009 scoppia un incendio a causa del quale muore il dipendente Y. A fronte del disposto combinato delle *sec.* 20 e 27, la società X potrebbe esser citata in giudizio solo per il reato di *negligence manslaughter* che, con tutti i limiti già visti[243], che potrebbe condurre ad una sua assoluzione. A fronte di ciò pare condivisibile la tesi secondo cui la società potrà essere giudica ai sensi del *Corporate Manslaughter Act* anche nel caso in

---

241 CMCHA 2007, sec. 25 (7): "For the purposes of subsection (4) an offence is committed wholly or partly before the commencement of section 20 if any of the conduct or events alleged to constitute the offence occurred before that commencement.".

242 In tale data in fatti è stato emesso l'atto del Ministro di Stato necessario per l'entrata in vigore della legge come esplicitamente disposto dalla sec. 27 CMCHA in forza della quale: "The preceding provisions of this Act come into force in accordance with provision made by order by the Secretary of State".

243 *Supra*, parte I, par. 2.1.

cui il *management failure* sia iniziato prima dell'entrata in vigore della legge ma purché sia perdurato fino al momento in cui si è verificato l'evento lesivo[244]. Potranno essere così addotte prove che dimostrino l'esistenza di una *malpractice* antecedente all'atto ma solo al fine di dimostrare l'estensione e la gravità della violazione e non la violazione in sé[245].

## 3. The judge and the factors for jury

Terminata la *preparatory hearing* con la lettura dell'*indictment,* qualora la società si dichiari *not guilty*, si procede alla selezione della giuria[246] ed ha inizio l'istruzione dibattimentale. La giuria si compone di dodici membri di età compresa tra i diciotto e settanta anni iscritti nelle liste elettorali ed aventi i requisiti stabiliti dalla *sec.* 1 del *Juries Act 1974* così come emendato dalla

---

244 D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007, pg. 609.

245 HIS HONOUR JUDGE GILBART QC, R. v. LION STEEL EQUIPMENT - *Sentencing Remarks*, Manchester Crown Court, 2012: "I ruled that the Crown could not look to evidence of activities or whether they involved a breach or a gross breach, where such activities, breach or gross breach occurred before the date of commencement, save insofar as they were relevant to the existence of a duty on and after that date, or whether a breach after that date was a "gross breach." However I also ruled that, when considering whether that gross breach had occurred after the commencement date, evidence of events or knowledge before that were relevant insofar as they went to whether the breach was gross.".

246 Diversamente, nell'ipotesi in cui la società decide di dichiararsi colpevole in relazione a tutte le imputazioni elevate a suo carico il dibattimento non avrà luogo. Ciò significa che non verrà nominata la giuria e non vi sarà alcuna istruzione dibattimentale essendo il Prosecutor sollevato dall'onere di dimostrare i fatti adotti nel capo di imputazione e si provvederà direttamente all'emanazione della pena. Essendo la scelta e la quantificazione della pena di esclusiva competenza del giudice, la Crown Court rimarrà quindi costituita come organo monocratico al fine di provvedere in tal senso.

*sec.* 33 del *Criminal Justice Act 2003*[247]. Come si è precedentemente accennato, il giudice e la giuria assolvono due funzioni diverse: il giudice ha esclusiva e limitata competenza alle questioni di diritto e non può, o meglio, non potrebbe[248] in alcun modo interferire sulla ricostruzione dei fatti così come operata dalle parti influenzando il verdetto della giuria. Alla giuria invece è demandato il compito di valutare gli elementi di fatto adotti dall'accusa così da poter poi giungere ad un verdetto di assoluzione o condanna[249]. Posto che nel processo a carico degli enti, ciò che il pubblico ministero deve dimostrare è che il modo in cui sono organizzate e gestite le attività dai suoi *senior managers,* ha cagionato la morte di una persona a causa di un grave violazione di un dovere di diligenza a cui l'ente era tenuto nei confronti della vittima, il *CMCHA* esplicitamente stabilito che:

1. l'esistenza del dovere di diligenza è una questione di diritto e per tanto di competenza esclusiva del giudice il quale, ha il dovere di risolvere anche tutte le questioni di fatto ad essa correlate[250]. La scelta del legislatore di chiarire che, essendo l'esistenza del dovere di diligenza una questione di diritto il giudice per l'accertamento di questa "*need to make certain*

---

[247] Per un'analisi più approfondita sulla composizione della giuria e sulle modifiche introdotte a seguito del Criminal Justice Act 2003 si veda, A. SANDERS - R. YOUNG, *Criminal Justice*, pg. 501 e ss.

[248] A. SANDERS - R. YOUNG, *Criminal Justice*, pg. 505.

[249] MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes* pg. 6 :"In criminal proceedings, questions of law are decided by the judge, whilst questions of fact, and the application of the law to the facts of the case, are generally for the jury, directed by the judge."

[250] CMCHA 2007, sec. 2(5): "For the purposes of this Act, whether a particular organisation owes a duty of care to a particular individual is a question of law. The judge must make any findings of fact necessary to decide that question."

*determinations of fact that are usually for the jury*"[251] , si pone in contrasto con il principio di *common law* che in tema di *negligence manslaughter* dispone "*whether a duty of care exists is a matter for the jury once the judge has decided that there is evidence capable of establishing a duty*" lasciando così alle Corti il non facile compito di trovare un punto d'accordo tra le due disposizioni. Considerando poi che il processo per *corporate manslaughter* potrebbe vedere contemporaneamente imputati i *managers* dell'ente proprio per *negligence manslaughter*, riteniamo che la scelta così operata dal legislatore, priva di ulteriori specificazioni, sia assolutamente infelice. Infine ci si domanda se, l'accertamento del *duty of care* così come disciplinato nel *CMCHA* possa comportare una sua definizione già in fase di *preparatory hearing* benché, come si è visto[252], durante questa fase, l'esame del giudice dovrebbe limitarsi alle questioni di diritto[253].

2. Accertata dal giudice l'esistenza di un dovere di diligenza in capo all'organizzazione, spetta poi alla giuria stabilire se nel caso di specie vi sia stata una grave violazione del suddetto dovere e che tale abbia condotto alla morte della vittima[254]. Ai sensi della *sec.* 8 nel far ciò la giuria dovrà considerare:

---

[251] MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes* pg. 6

[252] *Supra*, parte II, par. 2.

[253] D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, pg. 597.

[254] CMCHA 2007, sec. 8 (1): "This section applies where— (a) it is established that an organisation owed a relevant duty of care to a person, and (b) it falls to the jury to decide whether there was a gross breach of that
duty."

- se le prove acquisite dimostrano che l'*organisation* non ha rispettato le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla violazione del dovere di diligenza e, in caso di risposta affermativa, giudicare la gravità del mancato adeguamento e il rischio di eventi mortali così creato[255]. A tal proposito, come già approfondito in precedenza[256], bisogna tenere in considerazione che la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza non deve esser confusa con la violazione dell'obbligo di diligenza posto a carico dell'ente e che è individuato sulla base dei principi della *law of negligence* di fatti, l'accertamento della prima è solo l'antecedente logico necessario per poter valutare la gravità della seconda. Inoltre, benché questa disposizione sia stata accolta favorevolmente dalla dottrina[257] per aver introdotto un esplicito riferimento alla disciplina dell'*Health and Safety legislation*, non fornisce alcun parametro in forza del quale sia possibile determinare "*how serious that failure was and how much of a risk of death it posed*". Non potendo quindi trovare una risposta a questi due fondamentali quesiti né in forza del *CMCHA* né all'interno dell' *Health and Safety legislation* e per ovvi motivi non essendosi ancora consolidato un orientamento giurisprudenza *ad hoc*, alla giuria non rimane che colmare tale vuoto normativo sulla base dei principi del precedente *common law*

---

[255] CMCHA sec. 8 (2) "*The jury must consider whether the evidence shows that the organisation failed to comply with any health and safety legislation that relates to the alleged breach, and if so—*
*(a) how serious that failure was;*
*(b) how much of a risk of death it posed*".

[256] *Supra*, parte II, para. 3.1.1.

[257] C.M.V. CLARKSON - S. CUNNINGHAM, *Corporate Manslaughter: Need for a Special Offence?*, in C.M.V. CLARKSON - S. CUNNINGHAM, *Criminal Liability for Non-Aggressive Death*, Ashgate, 2008, pg. 94.

*manslaughter*[258]. Per la prima volta poi, è stata data la possibilità alla giuria di giudicare la c.d. *corporate culture* vale a dire la politica aziendale concretamente tenuta dalle *corporation* in relazione alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La *sec*. 8 (3) a tal proposito dispone che "*the jury may also consider the extent to which the evidence shows that there were attitudes, policies, systems or accepted practices within the organisation that were likely to have encouraged any such failure as is mentioned in subsection (2), or to have produced tolerance of it*". Il concetto di *corporate culture* trova la sua prima teorizzazione nel codice penale australiano da cui il legislatore inglese ha tratto ispirazione. Il versante inglese si differenzia però dal suo antecedente australiano per aver dato al fattore in esame diversa rilevanza, in Inghilterra infatti non è richiesta la prova di una determinata *corporate culture.* Trattandosi di un concetto dai confini e dal contenuto molto vaghi il legislatore d'Oltremanica ha preferito farne un uso più parsimonioso ovvero servirsene come mero parametro utile per la valutazione circa l'esistenza di una *gross breach*[259].

- Infine, è data alla giuria la possibilità di tenere in considerazione *any other matters* ossia, ogni altra considerazione che ritiene rilevante[260]. Si tratta evidentemente di una disposizione di chiusura della cui utilità si discute: risulta remota infatti la possibilità che una giuria concluda che non vi sia

---

[258] G. FORLIN - L. SMAIL, *Criminal Responsability for Work Related Accidents*, in *Corporate Liability: Work Related Deaths and Criminal Prosecution*, Bloomsbury Professional Ltd, 2010, pg. 6

[259] C.M.V. CLARKSON - S. CUNNINGHAM, *Corporate Manslaughter: Need for a Special Offence?*, in C.M.V. CLARKSON - S. CUNNINGHAM, *Criminal Liability for Non-Aggressive Death*, pg. 95.

[260] CMCHA 2007, sec. 8 (4) "*This section does not prevent the jury from having regard to any other matters they consider relevant.*".

stata violazione delle norme sulla salute e sicurezza ma pervenga comunque alla constatazione di una grave violazione del dovere di diligenza sulla base di *any other matters*. Si è ipotizzato dunque che la possibilità offerta dal legislatore di tenere in considerazione ogni altro elemento rilevante dovesse servire non tanto per verificare l'esistenza di una grave violazione bensì proprio per quantificarne la gravità anche se a tal fine sembra già sufficiente il *corporate culture test*[261].

Sulla base dei parametri appena analizzati, la giuria dovrà dunque pervenire ad un verdetto di assoluzione o di condanna della *corporate* imputata. L'ordinamento inglese difatti fa leva su una netta distinzione tra la fase *verdict* con cui la giuria in completa autonomia dichiara l'innocenza o la colpevolezza dell'accusato e la *sentence* emessa in un momento logicamente successivo dal giudice togato e riguardante esclusivamente scelta e la quantificazione della pena.

---

[261] C.M.V. CLARKSON - S. CUNNINGHAM, *Corporate Manslaughter: Need for a Special Offence?*, in C.M.V. CLARKSON - S. CUNNINGHAM, *Criminal Liability for Non-Aggressive Death*, pg. 96.

# Capitolo III

# SENTENCING

## 1. La commisurazione della pena

Come anticipato, la fase di commisurazione della pena di esclusiva competenza del giudice togato è una fase successiva ed autonoma rispetto all'emissione del verdetto di condanna e ciò in quanto, nell'ordinamento inglese vige il principio secondo cui "*non vi è una necessaria simmetria tra gli elementi fattuali richiesti per l'accertamento del fatto di reato e il supporto cognitivo del giudizio commisurativo*"[262]. In questa fase il giudice opera la sua scelta sulla base dei parametri e delle linee guida dettate dalle *Sentencing Guidelines*, dai precedenti giurisprudenziali nonché dalle disposizioni di volta in volta dettate dalla normativa di settore. Premesso ciò, il sistema sanzionatorio predisposto dal *Corporate Manslaughter Corporate Homicide Act 2007* prevede la possibilità di infliggere alla *corporate* oltre alla pena pecuniaria[263] anche altre due misure sanzionatorie di nuova introduzione: i *remedial orders* e i *publicity orders* disciplinati rispettivamente alla *sec.* 9 e alla *sec*. 10 *CMCHA*. Per ciò che concerne poi la commisurazione della pena per la fattispecie di *corporate manslaughter* e per le violazione dell'*Health and Safe Work Act*, nel febbraio del 2010 sono poi entrate in vigore delle *Sentencing Guidelenes ad hoc* ovvero delle linee guida aventi la funzione di

---

[262] V. PATANE', voce *Processo penale inglese*, pg. 772

[263] CMCHA 2007, sec. 1(6): "An organisation that is guilty of corporate manslaughter or corporate homicide is liable on conviction on indictment to a fine".

vincolare l'ampio potere discrezionale del giudice[264] e con l'auspicio di render più razionale ed efficiente il sistema sanzionatorio nei confronti degli enti[265]. Stando alle disposizioni in esse contenute, il giudice nel valutare la gravità del reato dovrà tenere in considerazione innanzitutto la prevedibilità dell'evento lesivo, la regolarità o meno delle violazioni del dovere di diligenza e il loro allontanamento dagli *standards* di diligenza richiesti[266]. Così stabilita la gravità dell'illecito commesso, il giudice potrà decidere di inasprire la pena qualora si siano verificati più eventi lesivi ovvero sia stata provata nel corso dell'istruzione dibattimentale la volontà di limitare il *budget* destinato alla predisposizione di sistemi di sicurezza[267]. Ovvero attenuarla, qualora vi sia stata una pronta ammissione di responsabilità da parte dell'ente o questi abbia dimostrato un atteggiamento collaborativo in fase di indagini nonché nel caso in cui sia prontamente intervenuto per porre rimedio alle carenze

---

[264] SENTENCING GUIDELINES COUNSIL, *Corporate Manslaughter & Health and Safety Offences Causing Death,* "In accordance with section 170(9) of the Criminal Justice Act (CJA) 2003, the Sentencing Guidelines Council issues this guideline as a definitive guideline. By virtue of section 172 of the CJA 2003, every court must have regard to relevant guidelines. This guideline applies to the sentencing of organisations on or after 15 February 2010."

[265] In tal senso, C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato: la responsabilità penale delle società,* pg.162.

[266] SENTENCING GUIDELINES COUNSIL, *Corporate Manslaughter & Health and Safety Offences Causing Death,* par. 6: ".. Seriousness should ordinarily be assessed first by asking:
(a)How foreseeable was serious injury? [...]
(b)How far short of the applicable standard did the defendant fall? [...]
(c)How common is this kind of breach in this organisation?
(d)How far up the organisation does the breach go?.."

[267] Così, SENTENCING GUIDELINES COUNSIL, *Corporate Manslaughter & Health and Safety Offences Causing Death,* par. 7, il quale espressamente dispone che tuttavia si tratta di elenco di parametri utili ma non esaustivi.

organizzative e gestionali che di fatto hanno permesso il verificarsi dell'illecito[268].

## 1.1. Unlimited fine

La predisposizione dei *remedial and publicity orders* non ha affatto messo in discussione la centralità della pena pecuniaria che continua ad essere la conseguenza indefettibile della commissione del reato di *corporate manslaughter*. Benché il *Corporate Manslaughter Corporate Homicide Act* non si sia espresso circa i limiti edittali, l' *Explanatory Notes* chiarisce indiscutibilmente che "*the sanction is an unlimited fine*"[269] nonché, con l'emanazione delle *Sentencing Guidelines* si è stabilita una soglia minima di pena individuata in 500,000 sterline[270]. La scelta di non predisporre da un lato, un limite massimo di pena pecuniaria e dall'altro, di fissare una soglia minima al di sotto della quale non più è consentito andare, è frutto della volontà del legislatore di limitare/eliminare le ipotesi in cui l'ammontare delle *fines* non rifletta in concreto la gravità del reato commesso. Di questo avviso era altresì

---

[268] SENTENCING GUIDELINES COUNSIL, *Corporate Manslaughter & Health and Safety Offences Causing Death,* par. 8, come per le circostanze aggravanti, anche in questo caso è espressamente disposto che si tratta di un elenco di parametri utili ma non necessariamente esaustivi.

[269] MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes* pg. 4.

[270] SENTENCING GUIDELINES COUNSIL, *Corporate Manslaughter & Health and Safety Offences Causing Death,* par. 24: "The offence of corporate manslaughter, because it requires gross breach at a senior level, will ordinarily involve a level of seriousness significantly greater than a health and safety offence. The appropriate fine will seldom be less than £500,000 and may be measured in millions of pounds."

la proposta presentata dal *Sentencing Advisory Panel*[271] in forza della quale l'ammontare della pena pecuniaria doveva esser calcolato sulla base del fatturato medio dell'ente in misura percentuale, variabile tra il 2,5 ed il 10 per cento in relazione alla gravità del reato commesso[272]. Così facendo infatti, sarebbe stato possibile tenere in considerazione anche le dimensioni delle *corporates*, evitando di penalizzare eccessivamente le medio-piccole ovvero di infliggere una pena irrisoria a quelle aventi profitti maggiori. Al di là del fatto che attualmente in fase di quantificazione della pena pecuniaria come previsto dal *par*. 14 del *Sentencing Guidelines Counsil* il giudice deve tenere in considerazione anche lo stato finanziario dell'ente[273], restano comunque da

---

[271] Il Sentencing Advisory Panel " ..chaired by a distinguished academic lawyer, was established to draft and consult on proposals for guidelines and refer them back to the Court of Appeal for their consideration and, in that way, to inform the issuing of a guideline judgment. The Court of Appeal was not obliged to accept the Panel's recommendations but in most cases did so, sometimes with modifications. The important feature was that the laying down of guidelines remained under the control of the senior judiciary." attualmente, In 2001, the Halliday Report recommended that new structures were required in order to move towards comprehensive sentencing guidelines and so it was that the Criminal Justice Act 2003 created the Sentencing Guidelines Council (SGC). The SAP continued to draft and consult on guidelines but the SGC, rather than the Court of Appeal, took ultimate responsibility for the creation and form of any guideline that was issued. Thus, the SGC came between the SAP and the Court which then focussed on construing the guideline and on determining specific appeals. It was chaired by the Lord Chief Justice and established with eight members of the judiciary and four others, the Director of Public Prosecutions, a senior police officer, a defence solicitor and a representative of victims groups: the Chairman of the SAP attended as an observer. Although a small step, it was the first time that anyone other than a judge had been involved in setting sentencing guidelines." cit.: http:// sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/about/history.ht

[272] N. CARDENAS BLANCO - M. JOHNSON, *Fines and Punishment. Fines, sentencing and remedial and publicity orders, in A. DAVIES, Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report*, Work Place Law, Cambridge, 2008, pg. 37.

[273] SENTENCING GUIDELINES COUNSIL, *Corporate Manslaughter & Health and Safety Offences Causing Death,* par. 14 : "Size is, however, relevant. The means of any defendant are relevant to a fine, which is the principal available penalty for organisations. The court should require information about the financial circumstances of the defendant before it. The best practice will usually be to call for the relevant information for a three year period including the year of the offence, so as to avoid any risk of atypical figures in a single year."

sottolineare le persistenti difficoltà derivanti dall'aver incluso nell'area di applicazione del *Corporate Manslaughter Corporate Homicide Act* anche soggetti che non generano profitti ma finanziano le loro attività sulla base di imposte e finanziamenti.

## 1.2. Remedial orders

Similmente a quanto già disposto dalla *sec*. 42 dell'*Health and Safe Work Act*, la *sec*. 9 del *CMCHA* stabilisce che il giudice, su richiesta dell'accusa può imporre all'ente di adottare misure specifiche per porre rimedio a " *(a) the breach mentioned in section 1(1) ("the relevant breach");(b) any matter that appears to the court to have resulted from the relevant breach and to have been a cause of the death; (c) any deficiency, as regards health and safety matters, in the organisation's policies, systems or practices of which the relevant breach appears to the court to be an indication.*". Ovviamente, la funzione dei *remedial ordes* è quella di costringere le *organizations* di adeguarsi alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro ed evitare la riproposizione di situazioni di pericolo a danno dei lavoratori. A tal proposito, il giudice nell'imporre i *remedial orders* fissa una data entro la quale tali misure devono essere adottate e può altresì richiedere alla *corporate* di riferire periodicamente all' *Health and Safe Executive* circa i risultati di volta in volta ottenuti prima della scadenza finale[274]. Ai sensi della *sec.* 9 (5) poi: "*an organisation that fails to comply with a remedial order is guilty of an offence, and liable on conviction on indictment to a fine*". Premesso ciò tuttavia, non ci

[274] CMCHA 2007, sec. 9(4): "A remedial order—(a) must specify a period within which the steps referred to in subsection (1) are to be taken; (b) may require the organisation to supply to an enforcement authority consulted under subsection (3), within a specified period, evidence that those steps have been taken."

pare lontano il rischio che la funzione punitiva dei *remedial orders* ottenga nella pratica ben pochi risultati. Come si è visto infatti, l'adeguamento spontaneo alla normativa di settore volto a porre rimedio alle carenze organizzative e gestionali che hanno permesso il verificarsi dell'illecito è anche uno di quei fattori che possono concorrere ad attenuare la pena sicché, non pare remota l'ipotesi che le *corporations* vi ricorrano ancor prima di giunger a sentenza[275].

## 1.3. Publicity orders

L'ultima categoria di sanzioni applicabili ai sensi del *Corporate Manslaughter Corporate Homicide Act* è quella dei *publicity order*. Ai sensi della *sec*. 10 il giudice, sentiti parerei delle autorità di controllo, del pubblico ministero nonché dei rappresentanti degli enti può imporre all'ente di render noti "*in a specified manner*"[276] i fatti per i quali è stato condannato nonché "*specified particulars of the offence; the amount of any fine imposed; the terms of any remedial order made*"[277]. Il giudice, anche in questo caso, fissa una data entro la quale gli adempimenti imposti devono essere compiuti nonché, l' inottemperanza costituisce reato punibile con *unlimited fines*[278]. Istituite

---

[275] Ciò per altro è già dimostrato da quanto accade nella pratica in riferimento alla sec. 42 HSWA, in tal senso si veda R. MATTHEWS, *Blackstone's Guide to the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007 , Oxford University Press, 2008, pg. 128. In tal senso anche HIS HONOUR JUDGE GILBART QC, R. v. LION STEEL EQUIPMENT - *Sentencing Remarks*, Manchester Crown Court, 2012, pg. 15: "No remedial order was sought. I am satisfied that all necessary remedial steps have been taken.".

[276] Per indicazioni più specifiche riguardo ai modi di divulgazione delle suddette informazioni si veda SENTENCING GUIDELINES COUNSIL, *Corporate Manslaughter & Health and Safety Offences Causing Death,* par. 31.

[277] CMCHA 2007, sec. 10 (1).

[278] CMCHA 2007, sec. 10 (4) (5).

all'evidente scopo di colpire l'immagine pubblica delle *corporations* costringendole a render noto ciò che la loro politica aziendale ha reso possibile[279], risultano di fatti funzionali solo in talune circostanze. Di fatti, specialmente nei casi in cui si è verificata la morte di più di una persona nonché ovviamente in quelle ipotesi in cui si può parlare di vero e proprio disastro, l'evento e il relativo procedimento penale sono approfonditamente e largamente riferiti dai *mass media* sì da svuotare di ogni utilità l'applicazione dei *publicity orders*[280].

---

[279] R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, pg. 221.

[280] B. BARRETT, *Liability for Safety Offences: Is the Law Still Fatally Flawed*, Ind. L.J., 2008, 37, pg. 116, l' Autrice per altro specifica: " In many cases, the media will have closely followed events leading up to and including the trial. As a result, a publicity order may well not bring into the public domain information that is not already widely circulated. Perhaps, however, such an order may ensure a balanced account, and there is justice in placing on the wrongdoer the cost of producing such an account."

# CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come indicato in premessa, lo scopo del presente studio era quello di analizzare il modo in cui l'ordinamento italiano e quello inglese hanno scelto di dare risposta punitiva ai fatti di omicidio colposo commessi da persone giuridiche nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Giunti al termine, ci pare corretto tirare le somme di quanto sin qui esposto. Innanzitutto, rivolgendo la nostra attenzione al di là della Manica, appare in definitiva criticabile l'ampio ricorso a concetti civilistici operato dal *Corporate Manslughter Corporate Homicide Act*. Come visto, ciò avviene in almeno due occasioni: innanzitutto il ricorso a concetti di diritto civile, diritto commerciale, diritto pubblico nonché di diritto del lavoro sono indispensabili per l'identificazione dei soggetti attivi del reato. Infatti, nonostante in prima battuta il contenuto della *sec*. 1 (2) possa risultare estremamente elementare, la concreta individuazione dei soggetti destinatari della normativa comporta la conoscenza e l'applicazione di regole civilistiche che le Corti penali non sempre sono capaci di risolvere[281]. Poi, il ricorso agli istituti di fonte civilistica è imposto dalla *sec*. 2 (1) in forza della quale l'esistenza del *duty of care* deve essere accertata appunto *under the law of negligence*. La scelta del legislatore di affidare l'accertamento del *duty of care* principi della *law of negligence* e dunque ad un ramo del diritto diverso da quello penale, se da un lato è criticabile per i motivi appena esposti, dall'altro ha comportato un'estensione ben più ampia delle situazioni meritevoli di tutela rispetto alla disciplina

---

[281] "The determination of whether a particular organisation is caught may involve complex matters of civil law which the criminal courts are ill suited to resolve.." così, D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007, pg. 597

italiana. Infatti, come si è visto, così strutturata la fattispecie di *corporate manslaughter* tutela non solo i lavoratori ma più in generale tutti i soggetti terzi che entrano in contatto con le *corporates* a prescindere dalla presenza di una violazione dell'*Health and Safe Legislation*. La legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro così, pur assumendo un ruolo centrale all'interno del *Corporate Manslaughter Corporate Homicide Act,* non ne definisce i contorni applicativi come invece accade ai sensi dell'art. 25 *septies* il quale si riferisce esclusivamente alle fattispecie di omicidio colposo commesse appunto in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Restando in tema di *duty of care* è altresì apprezzabile la scelta del legislatore inglese di affidare al giudice togato e non alla giuria l'accertamento dell'esistenza del dovere di diligenza in campo all'ente imputato. Allo stesso tempo però stupisce l'assenza di una disposizione processuale *ad hoc* volta a chiarire se, essendo definito l'accertamento del *duty of care under the law of negligence* una *question of law*, possa esser definito già in fase di *preparatory hearing* ovvero, comportando anche un'analisi degli elementi di fatto si debba attendere l'instaurazione del *trial*[282]. Seguendo sempre il filo delle criticità della fattispecie inglese, è altresì criticabile la scelta di focalizzare l'attenzione alla sfera gerarchica dell'ente richiedendo all'accusa di provare che il *senior management* abbia avuto un ruolo sostanziale nella violazione del dovere di diligenza. Se il destinatario della disciplina è l'ente nel suo complesso, perché limitare la responsabilità degli enti alla sola ipotesi in cui la violazione è frutto di errori di organizzazione e gestione dei vertici aziendali? A fronte di tale impostazione

---

[282] D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* 2007, pg. 597.

appare evidente l'*escamotage* offerto soprattutto alle grandi aziende di sfuggire ad una condanna di *corporate manslaughter*. Affidando infatti la gestione e l'organizzazione delle attività inerenti alla salute e sicurezza ai *middle and junior managers* e attribuendo ai *senior manager* il solo compito di supervisionare le attività svolte ai piani bassi, le grandi aziende potranno facilmente sostenere che l'errore commesso dal *senior management* non equivale a un "*substantial element in the breach*"[283]. Diversamente, il legislatore italiano non ha configurato una forma di responsabilità penale autonoma dell'ente. Benché in forza dell'art. 8 D. Lgs. 231/01 non sia richiesto l'accertamento della responsabilità penale individuale, l'esistenza di un fatto di reato materialmente commesso da un singolo è tuttavia un prerequisito indispensabile per poter muovere un rimprovero all'ente. Così, "*la responsabilità dell'ente sembrerebbe accedere, secondo i criteri oggettivi enucleati all'art. 5 del D. Lgs. 231/01, al reato di un soggetto qualificato, che ha agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente*"[284]. Inoltre, benché in termini generali in forza dell'art. 5 sono rilevanti sia le condotte poste in essere dai vertici aziendali sia quelle poste in essere dai soggetti a quest'ultimi subordinati, per la fattispecie di omicidio colposo e di lesioni personali colpose anche il legislatore italiano pare aver concentrato la sua attenzione solo sul *senior management* o meglio, sui *senior managers*. Di fatti, le condotte colpose rilevanti ai fini dell' art. 25 *septies* appaino più

---

[283] N. CAVANAGH, *Corporate Criminal Liability: An assessment of the Model of Fault*, pg. 420.

[284] Cit. V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, pg. 282.

realisticamente attribuibili ai soggetti apicali[285]. Se, come si è visto, in Italia la responsabilità individuale dei singoli gioca un ruolo fondamentale, in forza del *Corporate Manslaughter Corporate Homicide Act* questa invece non ha alcuna rilevanza. In forza della *sec.* 18 infatti "*an individual cannot be guilty of aiding, abetting, counselling or procuring the commission of an offence of corporate manslaughter*". L'esclusione di una responsabilità individuale se da un punto di vista può sembrare lodevole in quanto assolutamente coerente con la scelta di concentrarsi esclusivamente sulla responsabilità delle *corporates* dall'altro, presenta almeno un paio di criticità. Innanzitutto, pur esclusi dalla disciplina del *corporate manslaughter* i *managers*, qualora si verifichi la morte di un lavoratore, potrebbero risponderne a titolo di *negligence manslaughter*, con la conseguenza che, all'interno dello stesso procedimento a carico dell'ente e della persona fisica, la giuria potrebbe esser chiamata a decidere in merito allo stesso fatto secondo due diverse regole di giudizio[286] potendo giungere all'emissione di verdetti tra loro contrastanti. Inoltre, essendo necessaria ai fini del *gross negligence manslaughter* la grave violazione di un dovere di diligenza dovuto nei confronti della vittima, appare *ictu oculi* evidente come sia ben più difficile fornirne la prova nei casi in cui il reato sia stato commesso all'interno di un a *big company* rispetto all'ipotesi in cui l'evento si sia verificato in realtà dalle piccole dimensioni in cui,

---

[285] Così, P. ALDOVRANDI, *Testo Unico e Responsabilità Amministrativa degli Enti* , 2008 Ig. Sic. Lav. n.8, p.488: "..venendo in considerazione fattispecie colpose, la violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza cui fa riferimento l'art.7, nella generalità dei casi, sarà sufficiente a fondare la responsabilità penale dei soggetti collocati in posizione apicale, con conseguente innesco del più rigido meccanismo di ascrizione di cui all'art.6 del d.lgs. n. 231/2001

[286] D. ORMEROD - R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, pg. 594.

ovviamente, il vertice aziendale è maggiormente a contatto con le situazioni di rischio dalle quali discendono i doveri di diligenza[287]. A fronte di tutto ciò, la normativa ad esame è stata quindi accusata di aver creato una situazione di disparità tra piccole e grandi aziende nonché di non tenere in debita considerazione la condotta individuale dei *managers* offrendo a quest'ultimi la possibilità di scaricare la loro responsabilità sull'ente. Ciò pare peraltro confermato anche dalle disposizioni processuali. Come dimostra il recente caso *Lion Steel*[288], in un sistema in cui non vi è obbligo dell'azione penale ed è data in ogni momento la possibilità all'imputato di dichiararsi colpevole facendo venir meno in capo al *CPS* l'onere di dimostrazione dei fatti contestati nell'*indictment*, non è così remota la possibilità che pur di sfuggire ad una condanna personale i *managers* si accordino con il *prosecutor* e, offrendo una *guilty plea* dell'ente, ottengano una loro assoluzione. In ultimo e senza ombra di dubbio, delude altresì il sistema sanzionatorio predisposto dal *Corporate Manslughter Act*. Come si è ampiamente visto infatti le due nuove tipologie di sanzioni predisposte dall'atto, i *remedials orders* e *publicity orders*, non sono state in grado di far venir meno la centralità della pena pecuniaria[289]. Pena pecuniaria ritenuta inidonea a scoraggiare l'assunzione di condotte potenzialmente illecite da parte degli enti nonché ad infliggere una sanzione

---

[287] A. DOBSON, *Shifthing sands: multiple counts in prosecution for corporate manslaughter*,pg. 200. Inoltre, CLYDE & Co LLP, *Corporate Manslaughter – Are Directors The Bait?,*Health, safety & environment, in www.clydeco.com/uploads/Files/Publications/2012 : "Whilst the issues of director imprisonment may not necessarily concern very large national, or multi- national, corporations where the Board, and shareholders, are remote from the individual charged with gross negligence manslaughter, this will be a real consideration for the SME where directors are also the decision makers within the business."

.[288] CLYDE & Co LLP, *Corporate Manslaughter – Are Directors The Bait?*

[289] B. BARRETT, *Liability for Safety Offences: Is the Law Still Fatally Flawed,*pg. 116.

proporzionata alla gravità dell'evento lesivo causato. A fronte di tutto questo, l'unico aspetto positivo del sistema sanzionatorio attualmente in vigore nel Regno Unito per il *corporate manslaughter* si limita all'introduzione delle *Counsil Guidelines* vale a dire, all'introduzione imposta dal *Criminal Justice Act 2003* di linee guida che guidando il giudice nella fase di commisurazione della pena, ne limitano il potere discrezionale. Come noto, di ben altro spessore è il sistema sanzionatorio predisposto dal legislatore italiano. Accanto alla pena pecuniaria commisurata in base al modello "bifasico", nel nostro ordinamento sono previste altresì misure interdittive particolarmente afflittive[290]. Ci si riferisce ad esempio all'interdizione dall'esercizio dell'attività, al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nonché al divieto di pubblicizzare beni o servizi che oltre a svolgere un'efficace azione deterrente, impediscono all'ente di scaricare sui consumatori il prezzo della pena subita. Analizzate fin ora le criticità derivanti dal modo in cui l'ordinamento inglese ha scelto di dare risposta punitiva ai fatti di omicidio colposo commessi da persone giuridiche e, confrontate laddove possibile, con il modello italiano, ci pare corretto concludere mettendone in evidenza anche gli aspetti positivi. A tal proposito merita *in primis* d'esser menzionata l'abolizione della *Crown Immunity* nonché l'inclusione degli enti pubblici nel novero dei destinatari del *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*, inclusione invece limitata nel nostro ordinamento ai soli enti pubblici economici come disposto dall'art. 3 D. Lgs. 231/01. Apprezzabile poi è sicuramente l'attenzione dedicata alle fase di indagini preliminari. Ci si riferisce nello specifico alla predisposizione del *Work-Related Death Protocol*

---

[290] DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri(oggettivi) d'imputazione.*

il quale, oltre a regolare i rapporti tra la *police* e l' *Health and Safe Executive* durante le indagini, impone un preventivo coinvolgimento del *prosecutor* al fine di renderlo *a decision taker* e non più un mero *decision confirmer or reverser*[291]. Infine, di segno positivo anche la scelta di guidare la giuria, attraverso l'elenco di fattori di cui alla *sec. 8,* nell'arduo compito di decidere se la violazione del dovere di diligenza da parte dell'ente abbia in concreto condotto al decesso della vittima.

[291] A. SANDERS - R. YOUNG - M. BURTON, *Criminal Justice*, pg.322.

# BIBLIOGRAFIA


•ALDOVRANDI P., *Testo Unico e Responsabilità Amministrativa degli Enti* , 2008 Ig. Sic. Lav. , pg. 485 ss.

•ALMOND P., *Corporate Manslaughter and Regulatory Reform*, Crim.L.R. , 2014,162.

•ALMOND P., *Investigating Health and Safety Regulation: Finding Room for Smaller - scale Projects*, Blackwell Publishing Ltd., 2008, pg. 108.

•AMATI E., *La responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazioni delle norme relative alla sicurezza sul lavoro*, in INSOLERA G. (a cura di), *La nuova sicurezza sul lavoro III. Norme penali e processuali*, Bologna, Zanichelli, 2011.

•AMARELLI G., *I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza,* www.penalecontemporaneo.it .

•AMARELLI G., *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, Riv. it. dir. e proc. pen. ,2006, 01, pg. 151.

•ASCIONE M., *La responsabilità amministrativa dell'ente correlata a delitti colposi commessi in ambito professionale*, Giur. Merito, 2012, 9, pg. 1907

•ANTROBUS S., *The criminal liability of directors for health and safety breaches and manslaughter*, Crim.L.R. 2013, 4, 309.

•ASHWORTH A., *A decade of human rights in criminal justice,* Crim.L.R. 2014, 5, 325.

•BARRETT B., *Liability for Safety Offences: Is the Law Still Fatally Flawed*, Ind. L.J., 2008, 37, pg. 116

•BROWNLEE I.D., *The statutory charging scheme in England and Wales: towards a unified prosecution system?*, Crim.L.R. 2004, 900.

•CARDENAS BLANCO N. - JOHNSON M., *Fines and Punishment. Fines, sentencing and remedial and publicity orders, in DAVIES A., Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report*, Work Place Law, Cambridge, 2008.

•CAVANAGH N., *Corporate Criminal Liability: An assessment of the Model of Fault*, 2011, JCL, 75.

•CLARKSON C.M.V. - CUNNINGHAM S., *Corporate Manslaughter: Need for a Special Offence?*, in CLARKSON C.M.V. - CUNNINGHAM S., *Criminal Liability for Non-Aggressive Death*, Ashgate Publishing, 2008.

•CLYDE & Co LLP, *Corporate Manslaughter – Are Directors The Bait?*, Health, safety & environment, in www.clydeco.com/uploads/Files/Publications/2012

•CURI F., *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro*, in AA.VV., *Sicurezza nel lavoro - Colpa di organizzazione e impresa* (a cura di CURI), Bologna, 2009.

•COWNIE F. - BRADNEY A. - BURTON M., *English Legal Sistem in Context*, Oxford, OUP, 2013, pg. 303 e ss.

•CROWN PROSECUTION SERVICE, *Code for Crown Prosecutors*, 2013.

•CROWN PROSECUTION SERVICE, *Prosecution and Policy Guidance for Corporate Manslaughter* http://www.cps.gov.uk/legal/a_to_c/corporate_manslaughter/#

•DANIELS S., *Corporate Manslaughter: New Horizon or False Dawn? Update:The Prosecution of Lion Steel,* http://ssudl.solent.ac.uk/2585/ .

•D'ARCANGELO F., *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 2, pg. 79 e ss.

•DAVIES A., *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report*, Workplace Lawgroup, 2008.

•DEGANELLO M., *Diritto processuale penale inglese. Prime riflessioni*, Torino, Giappichelli, 2012.

•DE GIOIA CARABELLESE P. - SAVINI I.A., *La "231" nel Regno Unito: riflessioni comparatistiche in merito al cd. omicidio societario (corporate manslaughter) e al corporate manslaughter and corporate homicide act 2007*, in La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Plenum, 2011, 3, pg. 111 e ss.

•DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato*. *La responsabilità penale delle società*, Milano, Giuffrè,2002.

•DE SANCTIS G., *Effetti penalistici del "correttivo" (D. Lgs. n. 106/2009) al T.U.S. (D.Lgs. N. 81/2008)*, Resp. civ. e prev. 2010, pg. 703.

•DE SANCTIS G., *Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d.lgs. n. 81/*2008*,* Resp. civ. e prev. 2008, pg. 1660.

•DEPART OF TRANSPORT, *Herald of Free Enterprise, Report of court no. 8074*, in http://www.maib.gov.uk/cms_resources.cfm?file=/hoffefinal.pdf

•DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri(oggettivi) d'imputazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it

•DE VERO G.,*Corporate Criminal Liability in England and Wales*, in AA.VV. *Societas puniri potest*. *Atti del convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Diritto Penale Comparato dell' Università di Firenze 15-16 marzo 2002* (a cura di F. Palazzo), Padova, Cedam, 2003.

•DI GERONIMO P., *Aspetti processuali del D. Lg. N. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per fatti costituenti reati: prime riflessioni,* Cass. pen., 2002, pg. 1564.

•DIXON D., *Law in Policing: Legal Regulation and Police Practices*, Oxford UP, Oxford, 1997, pg. 285

•DOBSON A., *Shifthing sands: multiple counts in prosecution for* c*orporate manslaughte*r, Crim. L. R., 2012, 202.

•FISHER H.A.P., *Report of an Iquiry by the Hon. Sir. Henry Fisher Into the Circustances Leading to the Trial of Three Persons on ChargeS Arising Out of the Death of Maxwell Confait and the Fire at 27 Dogget Road, London SE6*, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228759/0090.pdf .

•FIONDA J.A. - ASHWORTH A., *The new code for Crown Prosecutors: Part 1: Prosecution, accountability and the public interest*, Crim.L.R., 1994, 894.

•FIORELLA A., *La colpa dell'ente per la difettosa organizzazione generale*, in F. COMPAGNA (a cura di), *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, 2012, p. 267 ss

•FOD LEGAL AND ENFORCEMENT, *Work-related deaths: liaison with police, prosecuting authorities, local authorities, and other interested authorities including consideration of individual and corporate manslaughter / homicide.Operation Circular 165/10*, http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/ocs/100-199/165_10.htm

•FORLIN G. - SMAIL L., *Practical issues*, in *Corporate Liability: Work Related Deaths and Criminal Prosecution*, Bloomsbury Professional Ltd, 2010.

•GAROUPA N. - OGUS A. - SANDERS A., *The investigation and Prosecution of Regulatory Offences: Is There an Economic Case for Integration?*, Cambridge LJ, 70, 2011, 229.

•GENTILE G., *L'illecito colposo dell'ente collettivo. Riflessioni alla luce del Corporate Manslaughter*, Torino, Giappichelli, 2009.

•GILLESPIE A., *The English Legal Sistem*, Oxford UP, Oxford, 2011, pg. 41

•GOBERT J., *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 - Thirteen Years in Making but Was It Worth the Wait?*, 2008, 71,3, MLR 413.

•GRIFFIN S., *Corporate Manslaughter: A Radical Reform?*, JCL, 2007, 71 151.

•GRIFFIN S., *Accountability for Deaths Attributable to the Gross Negligent Act or Omission of a Police Force: The Impact of the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, JCL, 2010 ,74, 358.

•HARVEY B. - MARSTON J., *Cases and Commentary on Tor*t, Lexisnexis Butterworths, 2004.

•HOME AFFAIRS AND WORK AND PENSIONS COMMITTEES, *Draft Corporate Manslaughter Bill: First Joint Report of Session 2005–06*, in http://

www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmworpen/540/540i.pdf

•HOME DEPARTMENT, *Government Reply to the First Joint Report from the Home Affairs and Work and Pensions Committees Session 2005-2006*, (Cm 6755).

•HOME OFFICE, *Corporate Manslaughter: The Government's Draft Bill for Reform*, (Cm 6497), 2005.

•HORDER J., *The Criminal Liability of Organisations for Manslaughter and Other Serious Offences*, in S. HETHERINGTON, *Halsbury's Laws of England Centenary Essays*, Lexisnexis Butterworths, 2007.

•HORSEY K. - RACKLEY E., *Tort Law*, Oxford UP, Oxford, 2009, pg.282.

•HOUSE OF COMMON: HOME AFFAIRS AND WORK AND PENSIONS COMMITTEES, *Draft Corporate Manslaughter Bill,* 2005.

•IORIO P. - MARINARI M., *The Bench and the Bar - Il sistema processuale inglese, il processo penale, il processo civile*, Roma, Luiss University Press, 2013.

•LEIGH L.H., *Private prosecutions and diversionary justice*, Crim. L. R., 2007, 289.

•LORD JUSTICE R.E. AULD, *Review of the Criminal Courts of England and Wales*, 2001, cap. X,http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.criminal-courts-review.org.uk/ccr-00.htm.

•LOTTINI R., *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Milano,Giuffrè, 2005.

•MARINUCCI G. - DOLCINI E., *Manuale di Diritto Penale Parte Generale*, Milano, Giuffrè, 2004, pg. 212.

•MATTHEWS R., *Blackstone's Guide to the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, Oxford University Press, 2008, pg. 128.

•MINISTRY OF JUSTICE, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, Explanatory Notes.*

•MINISTRY OF JUSTICE, *A guide to the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, in* http://www.hseni.gov.uk/guidetomanslaughterhomicide07.pdf.

•MOSTON S. - STEPHENSON G.M., *The changing face of police interrogation,* J. Comm. Appl. Soc. Psychol., 1993, 3, 101.

•NISCO A., *La delega di funzioni nel testo unico sulla sicurezza del lavoro, in Sicurezza nel lavoro*, in AA.VV., *Sicurezza nel lavoro - Colpa di organizzazione e impresa* (a cura di CURI), Bologna, 2009.

•OATES A., *Corporate Manslaughter*, in TOLLEY'S, *Health and Safety at Work - Handbook 2011*, LexisNexis, 2001.

•ORMEROD D., *Smith and Hogan's Criminal Law*, Oxford UP, Oxford, 2008.

•ORMEROD D., *Smith and Hogan, Criminal Law: Cases and Materials*, Oxford UP, Oxford, 2009, pg. 382.

•ORMEROD D. - TAYLOR R., *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, Crim. L. R., 2008, 598.

•PALIERO C.E., *La società punita: del come, del perché, e del per cosa,* Riv. It. di Dir. e Proc. Pen., 2008, pg. 1516.

•PALSER E. - HERRING J., *The duty of care in gross negligence manslaughter*, Crim.L.R., 2007, 24.

•PATANE' V., *Il diritto al silenzio dell'imputato*, Torino, Giappichelli, 2006, pg. 273 e ss..

•PATANE' V., voce *Processo penale inglese*, in *Enciclopedia del diritto – Annali*, vol. II, tomo I, Milano, Giuffrè, 2008, pg. 745 ss.

•PESCI S., *Violazione del dovere di diligenza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del D. Lg. N. 231/2001*, in Cass. pen. 2008, pg. 3967.

•PETTET B., Company Law, Pearson Education, Harlow, 2005, pg. 14.

•PULITANO' D., *La responsabilità "da reato" degli enti: criteri di imputazione*, Riv. it.. dir. e proc. pen., 2002, pg. 415 e ss.

•REINER R., *The Politics of the Police*, Oxford UP, Oxford, 2000, pg. 19.

•*Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001*

•ROSSI A. - GERINO F., *Art. 25-septies d. lgs. 231/2001, Art. 30 d. lgs. 81/2008 e modello di organizzazione, gestione e controllo: ambiti applicativi e rapporti*, Resp. amm. soc. enti, 2009, 2.

•SANDERS A. - YOUNG R., *Criminal Justice*, Oxford UP, Oxford, 2007.

•SANDERS A. - YOUNG R. - BURTON M., *Criminal Justice*, Oxford UP, Oxford, 2010.

•SLAPPER G., *Corporate manslaughter: An examination of the determinants of prosecutorial policy*. Social and Legal Studies, 1993, 2(4), 423.

•STONE R., *Textbook on Civil Liberties and Human Rights*, Oxford UP, Oxford, 2014, pg. 263.

•TOMBS S. - WHYTE D., *The Myths and Realities of Deterrence in Workplace Safety Regulation*, Brit. J. Criminol., 2013, 746.

•TORRE V., *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2/2009.

•VITALI L., *Modelli organizzativi e sicurezza sul lavoro: proposte pratiche per la redazione di compliance programs orientati alla prevenzione dei reati ex art. 25-septies d. lgs 231/01,* Resp. amm. soc. enti, 2009, 2.

•VITARELLI T., *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in Riv. it. di Dir. e Proc. pen., 2009.

WELLS C., *Bribery: Corporate Liability Under the Draft Bill 2009*, 2009, Crim. L.R. ,479.

•WELLS C., *Corporate Criminal Liability in England and Wales*, in AA.VV. *Societas puniri potest*. *Atti del convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Diritto Penale Comparato dell' Università di Firenze 15-16 marzo 2002* (a cura di F. Palazzo), Padova, Cedam, 2003.

•WELLS C., *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford UP, Oxford, 2001.

•WELLS C., *Corporations: culture, risk and criminal liability*,Crim. L.R., 1993, 551.

•WELLS C., *The Law Commission report on involuntary manslaughter: the corporate manslaughter proposals: pragmatism, paradox and peninsularity*, Crim. L.R., 1996, 545.

•WELLS C., *The Southall rail crash: testing the tracks of corporate manslaughter*, Arch. News 3, 1999.

•*Work Related Death: Investigator Guide*, 2011.

•*Work Realted Death: A protocol for A Liaison*, 2011.

•ZUCKERMAN A.A.S., *The weakness of the PACE special procedure for protecting confidential material*, Crim. L.R. , 1990, 472.

## INDICE DELLE SENTENZE


•Caparo Industries plc v. Dickman, [1990] 2 AC 605.

•Chief Constable of Thames Valley v. Hepburn [2002] EWCA Civ 1841.

•DPP v. Kent and Sussex Contractors Ltd [1944] K.B 146.

•Environmental Agency vs Empress Car Co (Abertillery) Ltd, [1999] 2 AC 22.

•Khan v. Metropolitan Police Commissioner [2008] All ER (D) 27.

•Moore v. Bresler [1944] 2 All E.R. 515.

•R v. Adomako [1995] 1 AC 171

•R.v. Birmingham and Gloucester Railway [1842] 3 QB 223.

•R. v. Cory Brothers Ltd. and Co. [1927] 1 KB 810.

•R. v. Cotswold Geotechnical Holdings Ltd. [2011] All ER (D) 100

•R. v. Crown Court at Manchester, ex p. Taylor [1988] m2 All E. R. 769.

•R v. Great Western Trains Co. Ltd [1999] Unreported, Central Criminal Court,19 June 1999.

•R. v. H.M. Coroner for East Kent ex parte Spooner and others [1989] 88 Cr. App. R. 14.

•R. v. ICR Haulage Ltd [1944] K.B. 551.

•R. v. Lion Steel Equipment [2012] unreported.

•R. v. P & O European Ferries (Dover) Ltd, [1991], 93 Cr App R. 72 Central Crim Ct.

•Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass [1972] AC 153.
•Trib. di Trani, 11 gennaio 2010, Truck Center, in Dir. pen. e proc., 2010, pg. 845.